



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Ordinario N. 49 del 14 Dicembre 2016

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

CONSIGLIO REGIONALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 06.12.2016, n. 45

Nomina dei tre componenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda Regionale delle aree produttive (ARAP)..... 7

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.08.2016, n. 538

D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 - art. 2, comma 1 lett. A), B), C). Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli..... 9

DELIBERAZIONE 20.10.2016, n. 675

Approvazione dello schema di Contratto di Servizio 2015 - 2023 per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale già in concessione a F.S. s.p.a. .... 58

DELIBERAZIONE 29.10.2016, n. 684

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n°232). Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n°181. .... 61

DELIBERAZIONE 05.11.2016, n. 702

Ripartizione disponibilità per l'anno 2016 relativa al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 (G.U.R.I. n. 172 del 25/07/2016)..... 67

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 738

Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016..... 70

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 740

Nomina Commissario dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Lanciano ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 03/08/2011, n. 27 come modificato dall'art. 6 della L.R. 27/09/2016 n. 34..... 181

**DETERMINAZIONI****GIUNTA REGIONALE****DIRETTORIALI****DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI****DETERMINAZIONE 22.11.2016, n. DPC/138**

Ditta Di Lullo s.r.l., con sede in Civitella Messer Raimondo (CH) fraz. La Fonte n. 161. Derivazione, ad uso idroelettrico, di Mod. 15,00 (portata media) e Mod. 30,00 (portata massima) dal Canale ACEA S.p.A. con opera di presa e restituzione nel territorio nel Comune di Casoli (CH), per produrre, sul salto netto di m. 6,70 una potenza nominale media di Kw 98,50. Fiume Verde - Bacino Fiume Aventino. Domanda di concessione di derivazione acqua in data 06.04.2011. Codice univoco: CH/D/11682..... 183

**DIRIGENZIALI****DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE****SERVIZIO BILANCIO****DETERMINAZIONE 30.11.2016, n. DPB007/122**

Bilancio finanziario gestionale 2016 -2018 . Variazione tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. .... 184

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI****SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI****DETERMINAZIONE 04.11.2016, n. DPC021/154**

Ordinanza di Istruttoria per la Domanda di concessione in sanatoria avanzata dalla ditta Aganippe Pavimenti S.r.l. con sede in località C.da Cerratina 77/R del comune di Lanciano (CH), in data 21/11/2007 per derivare complessivi lt/sec. 0,20 di acqua per uso antincendio, tramite prelievo da n.1 pozzo in località C.da Cerratina 77/R Lanciano (CH). Bacino Idrografico: Fiume Sangro. Codice univoco: CH/D/ 2146. .... 192

**DETERMINAZIONE 15.11.2016, n. DPC021/162**

Ordinanza di Istruttoria per la domanda in sanatoria avanzata dalla ditta Mag.Ma. S.r.l. con sede in Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale Chieti Scalo (CH), in data 17/06/2008, per derivare complessivi lt/sec. 3,65 di acqua per uso antincendio, tramite prelievo da n. 1 pozzo in Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale Chieti Scalo (CH). Bacino Idrografico: Fiume Pescara. Codice Univoco CH/D/11532. .... 193

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA****SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE****DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/255**

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2016. Elenco regionale n° 1/2016 prot. AGEA.ASR.2016.0582269..... 195

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/256**

Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015. Elenco regionale n° 13/2015 prot. AGEA.ASR.2016.0582145. .... 196

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/257**

Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014. Elenco regionale n° 15/2014 prot. AGEA.ASR.2016.0582068. .... 198

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/258**

Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2013. Elenco regionale n° 17/2013 prot. AGEA.ASR.2016.0581943 e prot. AGEA.ASR.0581925.....200

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/259**

Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - Sostegno all'agricoltura biologica e integrata - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2012. Elenco regionale n°36/2012 prot. AGEA.ASR.2016.0581904.....201

**DETERMINAZIONE 29.11.2016, n. DPD019/270**

Reg. (UE) n. 1308/2013 - D. Lgs n.228/2001 - D.Lgs. n. 102/2005 - D.M. n. 85/2007 - D.M. n. 387 del 03/02/2016 - Revoca riconoscimento Organizzazioni di Produttori - settori vari. ...203

**DETERMINAZIONE 29.11.2016, n. DPD019/271**

Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 152,153, 154 - D.Lgs. n. 102/2005 - Settore pataticolo - Conferma riconoscimento organizzazione di produttori: "ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola" - Mosciano Sant'Angelo (TE).....205

**SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE****DETERMINAZIONE 17.11.2016, n. DPD021/245**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'INTINO Marco e Simona. .... 207

**DETERMINAZIONE 17.11.2016, n. DPD021/246**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rettifica e rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CRISANTE Antonio..... 208

**SERVIZIO PRESIDIO TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO****DETERMINAZIONE 16.11.2016, n. DPD023/117**

Approvazione della ditta Straccini Dante di Tollo (CH) quale centro prova regionale accreditato a svolgere l'attività di controllo funzionale e di taratura delle irroratrici agricole per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole della regione Abruzzo, ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto del 22 gennaio 2014 e del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150..... 209

**PARTE II****Avvisi, Concorsi, Inserzioni****COMUNE DI AVEZZANO**

Avviso di deposito. Delibera di Consiglio Comunale n°51 del 04.11.2016. Variante al vigente P.R.G. .... 210

**COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE****Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 31.10.2016 .....211****COMUNE DI MARTINSICURO****Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche. ....212****COMUNE DI ROCCARASO****Estratto del decreto di esproprio per la realizzazione dei lavori di rifacimento e adeguamento del sottopasso ferroviario di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale dello Sport.....213****COMUNE DI TARANTA PELIGNA****Graduatoria definitiva alloggi E.R.P. bando 2014.....214****ASL N° 2 LANCIANO . VASTO - CHIETI****Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°. 2 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica. ....215****Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile da destinare all' U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione.....224****U.S.R.A. - U.S.R.C.****Decreto di esproprio n° 6 del 14.11.2016. Comune di Prata D'Ansidonia . ....232**

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DECRETI

**CONSIGLIO REGIONALE****PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DECRETO 06.12.2016, n. 45

**Nomina dei tre componenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda Regionale delle aree produttive (ARAP).**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**VISTA** la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" con cui è stata istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP;

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 44 del 6.10.2016 con cui è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'ARAP al Sig. Giampiero Leombroni fino al 30.10.2016;

**VISTO** in particolare l'art. 11 dello Statuto dell'ARAP che dispone che il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri nominati dal Consiglio regionale scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società;

**CONSIDERATO** che come stabilito dal suindicato articolo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120", almeno un Consigliere deve

appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale;

**RITENUTO** di dover provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la Conferenza dei Capigruppo, nella seduta dell'11 dicembre 2014, ha delegato il Presidente del Consiglio a provvedere con proprio decreto alla nomina dei tre Consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP;

**PRESO ATTO** delle motivate designazioni dei Capigruppo consiliari, i cui nominativi sono stati individuati dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione

- ✓ Giampiero Leombroni nato a Chieti il 21.05.1946;
- ✓ Carmen Ranalli nata a Penne (PE) il 19.04.1983;
- ✓ Giuseppe Savini nato a Pescara il 10.04.1967

**VISTO** l'art. art. 5 bis (Cause di esclusione ed incompatibilità) della L.R. 4/2009 ed in particolare:

- il comma 5, che testualmente recita "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.";
- il comma 6 che dispone "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3;

**VISTE** le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di incompatibilità

ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

**DATO ATTO** che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione e la Trasparenza in data 30.11.2016, ;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 23/2011, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge;

**VISTO** l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e smi che dispone che l'incarico a personale in quiescenza è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese debitamente rendicontati e corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

**RITENUTO** dover provvedere alla nomina dei tre componenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP;

### DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare**, quali Consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto:
  - Giampiero Leombroni nato a Chieti il 21.05.1946 con funzioni di Presidente

- Carmen Ranalli nata a Penne (PE) il 19.04.1983 con funzioni di Vice Presidente ;
  - Giuseppe Savini nato a Pescara il 10.04.1967, componente
- **di dare atto** che:
- i nominati durano in carica 3 esercizi sociali a decorrere dalla data del presente Decreto;
  - alla presente nomina si applicano le disposizioni della L.R. 12 agosto 2005 , n. 27: " Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo spoil system)";
  - al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge;
  - ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge;
  - ai componenti dell' organo di amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.
- **di stabilire** che al Sig. Leombroni Giampiero, poiché in quiescenza, venga riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio;
- **di disporre** che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni, di inconfiribilita' e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 della L.R. 4/2009, anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale;

- **di trasmettere** il presente atto, per quanto di competenza:
  - ai destinatari dell'atto
  - all'ARAP
 e per opportuna conoscenza :
  - al Presidente della Giunta regionale;
  - all'Assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo;
  - al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.
- **di dare atto** che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR L'Aquila , entro 60 giorni dalla data di notifica oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE  
**Giuseppe di Pangrazio**

---

DELIBERAZIONI

---

**GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

DELIBERAZIONE 11.08.2016, n. 538

**D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 - art. 2, comma 1 lett. A), B), C). Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali disposizioni, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli,

- orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare:
- il comma 126 dell'art. 2, il quale prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura;
- il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
- il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
- il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolo ed all'allegato 1 del decreto sopra richiamato;
- il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n.57" ed in particolare l'art. 2, comma 3, che equipara l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 e dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;

- il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016;
- la Deliberazione n. 310 del 09 maggio 2011 con la quale sono stati determinati gli adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura nonché le maggiorazioni e le riassegnazioni rispetto ai parametri contenuti nell'allegato 1 dei citati Decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002;

**PRESO ATTO** che il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" ha dato facoltà alle Regioni - sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche - di determinare i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ed in particolare:

- a norma dell'art. 1 comma 3, di determinare con appositi atti approvati i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 del citato Decreto;
- a norma dell'art. 1 comma 4, di determinare i valori relativi alle macchine alimentate a benzina;

**ATTESO** altresì che il sopracitato D.M. a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), verificate le peculiarità del proprio territorio, dà facoltà

alle Regioni di disporre motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del 100% per:

- condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti, elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione, ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

**PRESO ATTO**, inoltre, che il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016;

**CONSIDERATO** necessario, sentite le Organizzazioni Professionali agricole e quelle delle imprese agromeccaniche, adeguare ed integrare le determinazioni assunte con la citata Deliberazione n. 310 del 09 maggio 2011 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3,4,5 nonché dall'art.2 comma 1 lettere a),b), c), del D.M. 30 dicembre 2015 attualmente vigente;

**RITENUTO** quindi, per le motivazioni sopra illustrate, di provvedere alla maggiorazione dei valori di cui all'allegato 1 del predetto Decreto così come indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare di determinare:

- a norma dell'art. 1 comma 3, i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 del citato Decreto;
- a norma dell'art. 1 comma 4, i valori relativi alle macchine alimentate a benzina;
- a norma dell'art.2, comma 1 - lett. a), c), e) motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del 100% per:
  - condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

- elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;
- ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

**RILEVATO** che, a norma dell'art. 4 comma 2, le disposizioni previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate ai valori contenuti nelle tabelle di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che:

- il DM 30 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 entra in vigore il 1 gennaio 2016;
- che con la presente Deliberazione sono apportate modifiche e adeguamenti alle tabelle ettaro coltura attualmente in uso;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere alla determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa così come indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

**PRESO ATTO**, inoltre, che:

**UDITO** il Componente la Giunta preposto al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che ne propone l'approvazione;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca nonché il Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali attestano, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. **di richiamare** le considerazioni formulate in premessa che costituiscono

pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. **di prendere atto** delle disposizioni di cui al D. M. 30/12/2015 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa pubblicato nella G. U. n. 50 del 01/03/2016;
3. **di approvare**, sulla base di quanto disposto dal sopra citato Decreto, le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura con modificazioni, integrazioni e maggiorazioni dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di inviare** il presente al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
5. **di pubblicare** la presente deliberazione, per estratto, sul BURAT della Regione Abruzzo;
6. **di rinviare** a successivi atti dirigenziali la modifica e/o l'approvazione della relativa modulistica e di eventuali procedure attuative che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove normativa nazionali.

ALLEGATO A):

Tablelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura ( n. 46 Facciate).

*Segue Allegato*

## ALLEGATO A)

Il presente Allegato si compone delle seguenti sezioni:

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. CEREALI AUTUNNO VERNINI              | 23. PICCOLI FRUTTI E MINORI                           | 49. SPANDIMENTO LETAME E COMPOST    |
| 2. RISO                                 | 24. FRAGOLA   | 50. LAVORAZIONE SU VIGNETI/FRUTTETI |
| 3. MAIS E SORGO                         | 25. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE                      | 51. MAGGIORAZIONE FUORI CAMPO       |
| 4. ERBAI                                | 26. TARTUFAIE   | VARIE                               |
| 5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA'          | 27. PIANTE DA FIBRA                                   |                                     |
| 5. PRATI AVVICENDATI                    | 28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO                       |                                     |
| 7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE      | 29. VIVAI   |                                     |
| 8. PASCOLO                              | 30. PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO<br>PER BIO-MASSA |                                     |
| 9. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO             | 31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI                |                                     |
| 10. LEGUMINOSE VERNINE                  | 32. FUNGAIA   |                                     |
| 11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI              | 33. COLTIVAZIONI SOTTO SERRA                          |                                     |
| 12. PROTEOLEAGINOSE                     | 34. TRASFORMAZIONE PRODOTTI                           |                                     |
| 13. TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA      | 35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE                |                                     |
| 14. ORTIVE DA PIENO CAMPO               | 36. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI                     |                                     |
| 14.a ORTIVE DA PIENO CAMPO - PATATA     | 37. ALLEVAMENTI SUINI                                 |                                     |
| 14.b ORTIVE DA PIENO CAMPO - CAROTA     | 38. ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI                       |                                     |
| 14.c ORTIVE DA PIENO CAMPO - FINOCCHIO  | 39. ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI           |                                     |
| 14.d ORTIVE DA PIENO CAMPO - CAVOLFIORE | 40. ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI                     |                                     |
| 15. COCOMERO- MELONE- ZUCCA             | 41. PISCICOLTURA                                      |                                     |
| 16. LATTUGA                             | 42. MOLLUSCHI E CROSTACEI                             |                                     |
| 16.a INSALATE - RADICCHIO               | 43. APICOLTURA  |                                     |
| 17. ORTIVE PLURIENNALI                  | 44. ALLEVAMENTO CANINO                                |                                     |
| 18. VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA       | 45. ALLEVAMENTO LUMACHE                               |                                     |
| 19. FRUTTA POLPOSA                      | 46. PULIZIA ALLEVAMENTI                               |                                     |
| 20. FRUTTA A GUSCIO                     | 47. STERILIZZAZIONE E FUMICAZIONE CON VAPORI TERRENI  |                                     |
| 21. OLIVETI                             | 48. ESSICCAZIONE PRODOTTI AGRICOLI                    |                                     |
| 22. AGRUMETI                            |   |                                     |

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **538** del **11.10.2016**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Fabrizio Bernardini



(Allegato A)/ad

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>1 - Cereali autunno vernini (grano - avena - orzo - triticale - farro - ecc.)</b>		
1.1 lavori straordinari preparatoti di base (per ciascuna lavorazione)		130
1.2 aratura/zappatura	95	
1.3 lavorazione a due strati*		80
1.4 erpicatura/affinatura	30	
1.5 estirpatura/fresatura/frangizzolatura	30	
1.6 rullatura	8	
1.7 semina	20	
1.8 concimazione	12	
1.9 diserbo/trattamenti *	15	
1.10 mietitrebbiatura		45
1.11 raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimbollatura -	25	
1.12 trasporti	25	
1.13 irrigazione di soccorso		96
1.14 essiccazione		132
1.15 trattamenti fitosanitari straordinari		30
1.16 trinciatura e raccolta**		45
1.17 insilamento anche con silobag**		10
1.18 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
1.19 semina combinata***		30
1.20 semina su sodo***		25
1.21 ripuntatura su semina su sodo***		50
1.22 disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
1.23 spandimento reflui		30
1.24 scavo fossi		2l/m(max 100m/ha)
1.25 pulizia fossi/scavo scoline		15l/ha
1.26 movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		15l/ha
	TOTALE	260

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO


\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\*TRINCIATURA E RACCOLTA - INSILAMENTO E DESILAMENTO IN IMPIANTO DI BIOGAS SONO ALTERNATIVI A MIETITREBBIATURA E RACCOLTA

\*\*\* LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangi-zollatura fresatura - Semina-semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA


# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 20/ha.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>2 - RISO</b>		
2.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
2.2 arginatura	24	
2.3 aratura/zappatura	70	
2.4 lavorazione a due strati*		80
2.5 erpicatura/affinatura	25	
2.6 estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
2.7 livellamento	12	
2.8 semina	10	
2.9 concimazione	10	
2.10 diserbo/trattamenti	36	
2.11 mietitrebbiatura	50	
2.12 raccolta paglia - pressatura paglia - trinciatura paglia	20	
2.13 trasporti	20	
2.14 regimazione acque (immissione e svuotamento con sollevamento meccanico)	100	
2.15 essiccazione		210
2.16 scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
2.17 pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
2.18 movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>3 - MAIS e SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)</b>		
3.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
3.2 aratura/zappatura	95	
3.3 lavorazione a due strati*		80
3.4 epicutatura/affinatura	25	
3.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	30	
3.6 rullatura ***	30	
3.7 semina	10	
3.8 semina combinata		25
3.9 concimazione	25	
3.10 sarchiatura	15	
3.11 diserbo/trattamenti	20	
3.12 mietitrebbiatura		50
3.13 raccolta pastone #		45
3.14 raccolta trinciato##		60
3.15 raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotioimballatura###	25	
3.16 insilamento ####		25
3.17 trinciatura stocchi ###	25	
3.18 trasporti	25	
3.19 irrigazione		150
3.20 essiccazione		300
3.21 trattamento fitosanitario e diserbo straordinario		30
3.22 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
3.23 semina su sodo***		25
3.24 ripuntatura su semina su sodo***		50
3.25 disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
3.26 spandimento reflui		30
3.27 scavo fossi		2l/m(max 100m/ha
3.28 pulizia fossi/scavo scoline		15
3.29 movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		15/ha
<b>TOTALE</b>	<b>325</b>	

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta trinciati

## alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta pastone

### alternativa alla raccolta del trinciato, una lavorazione esclude l'altra

#### alternativa a raccolta granella, essiccazione granella

\*\*trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e raccolta

\*\*\* la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative aratura/zappatura - lavorazione a due strati

epicutatura - estirpatura frangizollatura semina - semina combinata


\*\*\*\*la semina combinata e' alternativa epicutatura semina e semina su sodo e ripuntatura



LAVORI	Ordinari	Altri
	l/ha	l/ha
<b>4 - ERBAI (loietto, vecchia, trifoglio, miscuglio di cereali, sulla, miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme, ecc.)</b>		
4.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
4.2 aratura/zappatura	80	
4.3 erpicatura/affinatura	25	
4.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura*	27	
4.5 concimazione	10	
4.6 semina	10	
4.7 rullatura	8	
4.8 falciatura	10	
4.9 arieggiamento e andanatura	15	
4.10 raccolta- pressatura - rotoimbollatura -	20	
4.1.1 fasciatura balle	5	
4.1.2 trinciatura e raccolta #		45
4.1.3 insilamento #		10
4.1.4 raccolta seme con mietitrebbiatrice		45
4.1.5 essiccazione		200
4.1.6 trasporti	25	
4.1.7 irrigazione		100
4.1.8 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
4.1.9 semina su sodo***		25
4.2.0 spandimento reflui		30
4.2.1 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
4.2.2 pulizia fossi/scavo scoline		15
<b>TOTALE</b>	<b>235</b>	


PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 20/ha.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
5 - SET ASIDE - CONDIZIONALITA'		
5.1 aratura/zappatura	90	
5.2 lavorazione a due strati*		80
5.3 estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciaitura/erpicatura/trinciatura	40	
5.4 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
5.5 pulizia fossi/scavo scoline		15
	TOTALE	
	130	

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>6 - Prati avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminace) 1° ANNO</b>		
6.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
6.2 aratura/zappatura	90	
6.3 erpicatura/affinatura	25	
6.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura	27	
6.5 concimazione	10	
6.6 semina	10	
6.7 rullatura	8	
6.8 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)	15	
6.9 arieggiamento e andatura (fino al massimo di 4)	25	
6.10 raccolta - pressatura - rotoimbattatura (fino ad un massimo di 4)	25	
6.11 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	10	
6.12 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#		50
6.13 insilamento (fino ad un massimo di 4)#		10
6.14 essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue)		45
6.15 trasporti (fino ad un massimo di 4)	25	
6.16 irrigazione (fino ad un massimo di 4)	150	100
6.17 spandimento reflui	30	
6.18 desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
<b>TOTALE</b>	<b>450</b>	

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle ed essiccazione




LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
6 - Prati avvicinati (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminace) ANNI SUCCESSIVI		
6.19 concimazione	10	
6.20 rullatura	8	
6.21 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)	15	
6.22 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)	27	
6.23 raccolta - pressatura - rotoimbattatura (fino ad un massimo di 4)	25	
6.24 raccolta seme con mietitrebbia		45
6.25 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	10	
6.26 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#		45
6.27 insilamento (fino ad un massimo di 4)#		10
6.28 essiccazione (fino ad un massimo di 4)		45
6.29 trasporti (fino ad un massimo di 4)	25	
6.30 irrigazione (fino ad un massimo di 4)	150	100
6.31 desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
6.32 spandimento reflui	30	
6.33 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
6.34 pulizia fossi/scavo scoline		15
TOTALE	300	

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle essiccazione

in caso di raccolta seme con mietitrebbiatrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4

(\*) Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno


PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>7 - PRATO PASCOLO - PRATO PERMANENTE</b>		
7.1 concimazione	10	
7.2 rullatura	8	
7.3 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) *	20	
7.4 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)*	25	
7.5 raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)*	27	
7.6 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)*	10	
7.7 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#		45
7.8 essiccazione (fino ad un massimo di 4)*		40
7.9 trasporti (fino ad un massimo di 4)*	25	
7.10 irrigazione (fino ad un massimo di 4)*		40
7.11 spandimento reflui		30
7.12 pulizia post.pascolamento		22
7.13 insilamento( fino ad un massimo di 4) #		10
7.14 desilamento #		10
<b>TOTALE</b>	<b>125</b>	

\*Per il pratopascolo le lavorazioni massime consentite sono 2 laddove ne sono previste 4 in tabella

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento e andanatura, pressatura - rotoimballatura - fasciatura balle - raccolta paglia - essiccazione



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>8 - PASCOLO</b>		
8.1 decespugliamento pulizia infestanti	28	
8.2 Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade poderali	10	
8.3 trasporto animali	27	
8.4 spandimento reflui		30
<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	



*[Handwritten signature]*


LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>9 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>		
9.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
9.2 aratura/zappatura	95	
9.3 lavorazione a due strati*		80
9.4 erpicatura/affinatura	35	
9.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
9.6 rullatura	10	
9.7 semina	20	
9.8 rincalzatura/sarchiatura	30	
9.9 concimazione	25	
9.10 diserbo/trattamenti	40	
9.11 raccolta a cantieri riuniti		100
9.12 trasporti	40	
<b>TOTALE</b>	<b>330</b>	



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>9 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Raccolta a cantieri separati</b>		
9.13 escavazione		75
9.14 scoltatura		15
9.15 caricamento con sterratura**		35
9.16 caricamento		10
9.17 irrigazione		300
9.18 spandimento reflui		30
9.19 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
9.20 pulizia fossi/scavo scoline		15

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\* alternativa al caricamento



LAVORI	Ordinari	Altri
	l/ha	l/ha
<b>10 - LEGUMINOSE VERNINE (fava - favino - pisello proteico - ecc.)</b>		
10.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
10.2 aratura/zappatura *	95	
10.3 lavorazione a due strati*		80
10.4 erpicatura/affinatura	30	
10.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
10.6 rullatura ***	10	
10.7 semina	15	
10.8 concimazione	15	
10.9 diserbo/trattamenti	25	
10.10 mietitrebbiatura		45
10.11 raccolta e pressatura residui	50	
10.12 trasporti	25	
	<b>TOTALE</b>	<b>300</b>
10.13 irrigazione di soccorso		100
10.14 essiccazione		150
10.15 trinciatura e raccolta**		45
10.16 insilamento anche con silobag **		10
10.17 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
10.18 semina combinata****		25
10.19 semina su sodo***		20
10.20 ripuntatura su semina su sodo ***		50
10.21 disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
10.22 spandimento reflui		30
10.23 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
10.24 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\* lavorazione a due strati alternativa ad aratura/zappatura

\*\* alternativa a mietitrebbiatura , raccolta e pressatura residui di lavorazione raccolta paglia -rotoimballatura

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA  
 \*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata



LAVORI	Ordinari	Altri
	l/ha	l/ha
11 - LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello, lenticchie, cicrchie, lupino, lino, coriandolo, arachide, fava, ecc.)		
11.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
11.2 aratura/zappatura	95	
11.3 lavorazione a due strati*		80
11.4 erpicatura/affinatura	35	
11.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
11.6 rullatura	10	
11.7 semina	20	
11.8 concimazione	15	
11.9 sarchiatura (escluse arachidi)	20	
11.10 diserbo/trattamenti *	20	
11.11 mietitrebbiatura		45
11.12 raccolta e pressatura residui	25	
11.13 trasporti	25	
	TOTALE	300
11.14 irrigazione		150
11.15 essiccazione		150
11.16 trattamenti fitosanitari		30
11.17 rincalzatura (solo arachidi)		20
11.18 escavazione e andanatura (solo arachidi)		40
11.19 raccolta (solo arachidi)		20
11.20 trinciatura e raccolta**		45
11.21 insilamento anche con silobag **		10
11.22 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
11.23 semina combinata***		25
11.24 semina su sodo***		20
11.25 ripuntatura su semina su sodo ***		50
11.26 disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
11.27 spandimento reflui		30
11.28 scavo fossi		2l/m (max. 100m/ha)
11.29 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura


\*\* alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione



\*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 20/ha.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>12 - PROTEOLEAGINOSE (soia - colza - girasole - ricino - ecc.)</b>		
12.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
12.2 aratura/zappatura	95	
12.3 lavorazione a due strati*		80
12.4 erpicatura/affinatura	35	
12.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
12.6 rullatura	10	
12.7 semina	20	
12.8 concimazione	20	
12.9 diserbo/trattamenti	20	
12.10 mietitrebbiatura		45
12.11 trinciatura residui	35	
12.12 trasporti	30	
	<b>TOTALE</b>	
12.13 irrigazione (solo soia e girasole)		150
12.14 essiccazione (solo soia e girasole)		150
12.15 trinciatura e raccolta**		45
12.16 insilamento anche con silobag **		10
12.17 desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
12.18 semina combinata***		25
12.19 semina su sodo***		20
12.20 ripuntatura su semina su sodo ***		50
12.21 disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
12.22 spandimento reflui		30
12.23 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha).
12.24 pulizia fossi/scavo scoine		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\* alternativa a mietitrebbiatura

\*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>13 - TABACCO - POMODORO DA INDUSTRIA</b>		
13.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
13.2 aratura/zappatura	95	
13.3 lavorazione a due strati*		80
13.4 erpicatura/affinatura	35	
13.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
13.6 rullatura	10	
13.7 assolcatura#		15
13.8 semina ###		15
13.9 trapianto ##	50	
13.10 sarchiatura/rincazzatura	50	
13.11 concimazione minerale e organica	65	
13.12 cimatura (solo tabacco)		10
13.13 diserbo/trattamenti (solo tabacco)		30
13.14 diserbo/trattamenti (solo pomodoro)	50	
13.15 raccolta	70	
13.16 trasporti	30	
13.17 movimentazione bin	60	
	TOTALE	550
13.18 irrigazione		500
13.19 cura con impianti coibentati (solo tabacco)		600/t di prodotto secco
13.20 cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		850/t di prodotto secco
13.21 spandimento reflui		30
13.22 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
13.23 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura



LAVORI	Ordinari	Altri
14 - ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone, melanzana, cetriolo, broccoli, rapa, pomodoro da tavola, sedano, basilico, ecc.)	l/ha	l/ha
14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
14.2 aratura/zappatura	70	
14.3 lavorazione a due strati*		80
14.4 erpicatura/affinatura	35	
14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
14.6 rullatura		10
14.7 assolatura#		18
14.8 semina ###	20	
14.9 concimazione minerale più organica	65	
14.10 trapianto##		45
14.11 diserbo/trattamenti**	60	
14.12 falciatura ####		15
14.13 falciatura e raccolta basilico( fino a un massimo di 4)		15
14.14 raccolta #####		46
14.15 raccolta con agevolatrice #####	65	
14.16 trasporti	50	
14.17 movimentazione bin	50	
14.18 irrigazione	250	150
14.19 pacciamatura		20
14.20 sarchiatura/rincazzatura	40	
	TOTALE	
	740	
14.21 spandimento reflui		30
14.22 stereo-vaporizzazione		1,5l/mq 2l/m (max 100m/ha)
14.23 scavo fossi		
14.24 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>14.a - ORTIVE DA PIENO CAMPO - PATATA</b>		
14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
14.2 aratura/zappatura	70	
14.3 lavorazione a due strati*		80
14.4 erpicatura/affinatura	35	
14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
14.6 rullatura		10
14.7 assolatura#		15
14.8 semina ###	20	
14.9 concimazione minerale più organica	65	
14.10 trapianto##		45
14.11 diserbo/trattamenti**	60	
14.12 raccolta ####		46
14.13 raccolta	80	
14.14 trasporti	40	
14.15 movimentazione bin	35	
14.16 irrigazione	350	100
14.17 sarchiatura/rincazzatura	30	
	TOTALE	820
14.18 spandimento reflui		30
14.19 stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
14.20 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
14.21 pulizia fossi/scavo scoline		15l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



*Handwritten signature*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>14.b - ORTIVE DA PIENO CAMPO - CAROTA</b>		
14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
14.2 aratura/zappatura	70	
14.3 lavorazione a due strati*		80
14.4 epicutatura/affinatura	35	
14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
14.6 rullatura		10
14.7 assolcatura#		15
14.8 semina ###	15	
14.9 concimazione minerale	25	
14.10 trapianto##		45
14.11 diserbo/trattamenti**	50	
14.12 raccolta con agevolatrice ###	150	
14.13 trasporti	50	
14.14 movimentazione bin	70	
14.15 irrigazione	300	100
14.16 copertura con teli (primavera)		20
14.17 sarchiatura/rincazzatura	40	
14.18 rippatura per arieggiamento	50	
	TOTALE	890
14.19 spandimento reflui		30
14.20 stereo-vaporizzazione		1,5/mq
14.21 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
14.22 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



*[Handwritten signature]*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>14.c - ORTIVE DA PIENO CAMPO - FINOCCHIO</b>		
14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
14.2 aratura/zappatura	95	
14.3 lavorazione a due strati*		80
14.4 erpicatura/affinatura	35	
14.5 estipatura/fresatura/frangizollatura	35	
14.6 rullatura		10
14.7 assolatura#		15
14.8 semina ###		15
14.9 concimazione minerale più organica	65	
14.10 trapiantof##	50	
14.11 diserbo/trattamenti**	40	
14.12 raccolta ####		40
14.13 trasporti	40	
14.14 movimentazione bin		60
14.15 irrigazione	500	100
14.16 copertura con teli (primavera)		20
14.17 sarchiatura/rincazzatura	50	
	TOTALE	910
14.18 spandimento reflui		30
14.19 stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
14.20 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
14.21 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto


## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



LAVORI	Ordinari	Altri
<b>14.d - ORTIVE DA PIENO CAMPO - CAVOLFIORRE</b>		
14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	l/ha	l/ha
14.2 aratura/zappatura	70	130
14.3 lavorazione a due strati*		80
14.4 erpicatura/affinatura	35	
14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
14.6 rullatura		10
14.7 assolcatura#		15
14.8 semina ###		15
14.9 concimazione minerale più organica	65	
14.10 trapianto##	50	
14.11 diserbo/trattamenti**	40	
14.12 raccolta con agevolatrice ###	60	
14.13 trasporti	40	
14.14 irrigazione	280	100
14.15 sarchiatura/rincazzatura	40	
	TOTALE	715
14.16 spandimento reflui		30
14.17 stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
14.18 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
14.19 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>15 - COCOMERO - MELONE - ZUCCA</b>		
15.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	95	130
15.2 aratura/zappatura		80
15.3 lavorazione a due strati*	30	
15.4 epicutatura/affinatura	30	
15.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura		15
15.6 assoltatura#		10
15.7 semina ###	25	
15.8 concimazione	50	
15.9 trapianto##	35	
15.10 diserbo/trattamenti	50	
15.11 raccolta **		90
15.12 raccolta con agevolatrice	35	
15.13 movimentazione bin	30	
15.14 trasporti		400
15.15 irrigazione	30	
15.16 pacciamatura	20	
15.17 sarchiatura/rincalzatura	430	
TOTALE		30
15.18 spandimento reflui		2l/m (max 100m/ha)
15.19 scavo fossi		15
15.20 pulizia fossi/scavo scoline		

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

\*\* alternativa alla raccolta con agevolatrice

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



*Handwritten signature*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
16 - LATTUGA (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga, cicoria, indivia, rucola, ecc.)		
16.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)	95	130
16.2 aratura/zappatura		80
16.3 lavorazione a due strati*	35	
16.4 epicultura/affinatura	35	
16.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	15	
16.6 assolcatura#	65	
16.7 concimazione minerale più organica	15	
16.8 semina ###	50	
16.9 trapianto##	40	
16.10 diserbo/trattamenti	50	
16.11 rippatura per arieggiamento		40
16.12 raccolta **	60	
16.13 raccolta con agevolatrice	40	
16.14 trasporti		450
16.15 irrigazione		120
16.16 asciugatura e finissaggio	20	
16.17 pacciamatura	60	
16.18 movimentazione bins	40	
16.19 sarchiatura	620	
TOTALE		30
16.20 spandimento reflui		1,5l/mq
16.21 stereo-vaporizzazione		2l/m (max
16.22 scavo fossi		100m/ha)
16.23 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla Assolcatura e al Trapianto

\*\* raccolta alternativa a raccolta conagevolatrice

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
16.a - INSALATE - RADICCHIO (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: insalate da consumo fresco, radicchio)		
16.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		130
16.2 aratura/zappatura	80	
16.3 lavorazione a due strati*		80
16.4 epicoltura/affinatura	35	
16.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	35	
16.6 assolcatura#		15
16.7 concimazione minerale più organica	65	
16.8 semina ###		15
16.9 trapianto##	50	
16.10 diserbo/trattamenti	45	
16.11 rippatura per arieggiamento	50	
16.12 raccolta **		40
16.13 raccolta con agevolatrice		60
16.14 trasporti	40	
16.15 irrigazione	500	
16.17 copertura con teli (primavera)		20
16.18 movimentazione bins	60	
16.19 sarchiatura	40	
TOTALE	1000	
16.20 spandimento reflui		30
16.21 stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
16.22 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
16.23 pulizia fossi/scavo scoline		15

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla Assolcatura e al Trapianto

\*\* raccolta alternativa a raccolta conagevolatrice

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



LAVORI	Ordinari		Altri		Asparago	
	l/ha	l/ha	l/ha	l/ha	l/ha	l/ha
1° ANNO						
17 - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)						
17.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)			130		
17.2	aratura/zappatura	95				95
17.3	lavorazione a due strati*			80		
17.4	erpatura/affinatura	25				25
17.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25				25
17.6	rincaizatura (solo carciofo)	20				
17.7	assolcatura#			15		
17.8	chiusura asparagiaia/baulatura			70		70
17.9	fresatura interfilare		45			45
17.10	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)			15		
17.11	concimazione	25				25
17.12	trapianto##	30				30
17.13	diserbo/trattamenti	30				30
17.14	raccolta (solo carciofo)	45				
17.15	movimentazione bin (solo carciofo)	35				
17.16	sfalciatura (solo asparago)			15		20
17.17	trasporti	30				20
17.18	irrigazione			300		
17.19	spandimento reflui			30		
17.20	geodisinfestazione (solo carciofo)	15				
	TOTALE	420				385
17.21	scavo fossi				2l/m (max 100m/ha)	
17.22	pulizia fossi/scavo scoline			15		



II° ANNO e successivi					
17.23	apertura asparagiaia				25
17.24	chiusura asparagiaia/baulatura				70
17.25	rincalzatura (solo carciofo)	20			
17.26	fresatura interfilare	45			45
17.27	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)				15
17.28	concimazione	25			25
17.29	sfaiciatura	25			25
17.30	trinciatura residui colturali	25			25
17.31	diserbo/trattamenti	35			35
17.32	raccolta (solo carciofo)	55			
17.33	movimentazione bin ( solo carciofo)	40			
17.34	trasporti	30		400	20
17.35	irrigazione				
17.36	geo-disinfestazione (solo carciofo)	20			
	TOTALE	320			285
17.37	scavo fossi			2l/m (max 100m/ha)	
17.38	pulizia fossi/scavo scoline			15	

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

### alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla assolcatura

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>18 - VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA</b>		
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
18.1		
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
18.2	36	
Potatura meccanica		
18.3	28	
Trinciatura (o raccolta) sarmenti		
18.4	150	
Trattamenti		
18.5	36	
Concimazione		
18.6		30
Spandimento reflui		
18.7	120	
Zappatura (e altri lavori al terreno)		
18.8		25
Rippatura*		
18.9		80
Diserbo-falciatura-trinciatura erba *		
18.10		20
Pacciamatura		
18.11	20	
Potatura verde/spollonatura		
18.12		40
Sfogliatura meccanica		
18.13	50	
Raccolta #		
18.14	80	
Trasporti		
	<b>TOTALE</b>	
	<b>520</b>	
18.15		100
Copertura e scopertura con teli (solo da tavola)		
18.16		80
Copertura e scopertura con rete antigrandine		
18.17		400
Irrigazione uva da vino		
18.18		500
Irrigazione uva da tavola		
18.19		110
Raccolta con macchine specializzate #		
18.20		2l/m (max 100m/ha)
Scavo fossi		
18.21		15
Pulizia fossi/scavo scoline		

\* alternativo alla zappatura

# la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianato, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



LAVORI	Ordinari	Altri
	l/ha	l/ha
19 - FRUTTA POLIPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)		
19.1 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
19.2 Copertura e scopertura con rete antigrandine		80
19.3 Potatura meccanica	35	
19.4 Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	25	
19.5 Trattamenti	150	
19.6 Concimazione	30	
19.7 Spandimento reflui		30
19.8 Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
19.9 Rippatura*		25
19.10 Diserbo-falcatura-trinciatura erba *		80
19.11 Pacciatura		20
19.12 Potatura verde/Spollonatura	10	
19.13 Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di pesco		60
19.14 Raccolta	80	
19.15 Trasporti	80	
19.16 Movimentazione bin	30	
	TOTALE	560
19.17 Irrigazione		400
19.18 Irrigazione anti-brina		100
19.19 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
19.20 Pulizia fossi/scavo scoline		15

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPANTO-IMPANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espanto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>20 - FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)</b>		
20.1 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
20.2 Potatura meccanica	36	
20.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
20.4 Trattamenti	130	
20.5 Concimazione	36	
20.6 Spandimento reflui		30
20.7 Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
20.8 Rippatura*		25
20.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba *		80
20.10 Potatura verde/spollonatura	12	
20.11 Essiccazione (solo noci e nocciole)		240
20.12 Smaltitura		150
20.13 Raccolta	80	
20.14 Trasporti	80	
20.15 Movimentazione bin	35	
	<b>TOTALE</b>	
20.16 Irrigazione		400
20.17 Irrigazione anti-brina (solo mandorlo)		100
20.18 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
20.19 Pulizia fossi/scavo scoline		15

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



*Handwritten signature*

LAVORI	Ordinari	Altri
	l/ha	l/ha
<b>21 - OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)</b>		
21.1 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
21.2 Potatura meccanica	40	
21.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	30	
21.4 Trattamenti	50	
21.5 Concimazione	30	
21.6 Spandimento reflui		30
21.7 Spandimento acque di vegetazione		10
21.8 Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
21.9 Rippatura*		25
21.10 Diserbo-falcatura-trinciatura erba *		80
21.11 Potatura verde/spollonatura		12
21.12 Raccolta	80	
21.13 Trasporti	70	
21.14 Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi		2l/q.le
21.15 Movimentazione bin	35	
	<b>TOTALE</b>	<b>455</b>
21.16 Irrigazione		300
21.17 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
21.18 PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		15

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>22 - AGRUMETI</b>		
22.1 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
22.2 Potatura meccanica	35	
22.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	30	
22.4 Trattamenti	70	
22.5 Concimazione	35	
22.6 Spandimento reflui		30
22.7 Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
22.8 Rippatura*		25
22.9 Diserbo-falcatura-trinciatura erba *		80
22.10 Potatura verde/spollonatura		12
22.11 Raccolta	50	
22.12 Trasporti	80	
22.13 Movimentazione bin	35	
	<b>TOTALE</b>	<b>455</b>
22.14 Irrigazione		300
22.15 Copertura e scopertura con rete antigrandine		80
22.16 Irrigazione anti-brina		100
22.17 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
22.18 Pulizia fossi/scavo scolline		15

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>23 - PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)</b>		
23.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		130
23.2 Potatura meccanica	36	
23.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	31	
23.4 Trattamenti	70	
23.5 Concimazione	70	
23.6 Spandimento reflui		30
23.7 Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
23.8 Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba **		80
23.9 Raccolta	50	
23.10 Trasporti	33	
23.11 trapianto	20	
23.12 pacciamatura	20	
	<b>TOTALE</b>	<b>450</b>
23.13 Irrigazione		200
23.14 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
23.15 PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		15

\*\* alternativo alla zappatura

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>24 - FRAGOLA</b>		
24.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		130
24.2 Aratura/zappatura	80	
24.3 Epicutura/affinatura	25	
24.4 Estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
24.5 Assolcatura*		15
24.6 Concimazione	60	
24.7 Trapianto*	20	
24.8 Baulatura	40	
24.9 Diserbo/trattamenti	120	
24.10 Raccolta	40	
24.11 Trasporti	25	
24.12 Irrigazione		300
24.13 Pacciatura	20	
TOTALE	455	
24.14 Sarchiatura/rincazzatura**		16
24.15 spandimento reflui		30
24.16 Copertura e scoperta con teli		100
24.17 Trasporto e smaltimento torba***		90
24.18 SCAVO FOSSI		2l/m (max 100m/ha)
24.19 PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO		15

\* alternativa al trapianto

\*\* alternativo alla pacciatura

\*\*\* Solo per coltivazioni fuori terra



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>25- PIANTE OFFICINALI - AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)</b>		
25.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		130
25.2 aratura/zappatura	70	
25.3 erpicatura/affinatura	25	
25.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura	30	
25.5 assolcatura		15
25.6 trattamenti	15	
25.7 concimazione	25	
25.8 spandimento reflui		30
25.9 semina***		20
25.10 trapianto		
25.11 rullatura***	20	
25.12 diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	40	
25.13 raccolta	50	
25.14 trasporti	25	
	TOTALE	
25.15 irrigazione	300	200
25.16 essiccazione		90/t di prodotto verde
25.17 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
25.18 pulizia fossi/scavo scoline		15
25.19 distillazione		75/t di prodotto verde

\*\*\* alternativi al trapianto  
PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI  
VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



LAVORI	I° ANNO		Altri l/ha
	Ordinari l/ha		
<b>26 - TARTUFAIE</b>			
	<b>I° ANNO</b>		
26.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		
26.2	70		130
26.3	25		
26.4	15		
26.5	50		
26.6		30	
26.7	60		
26.8		180	
26.9	40		
	<b>TOTALE</b>	<b>260</b>	
26.10			2l/m (max 100m/ha)
26.11			15
	<b>II° ANNO e successivi</b>		
26.12	25		
26.13	26		
26.14	25		
26.15	70		
26.16		100	
26.17	10		
	<b>TOTALE</b>	<b>156</b>	
26.18			2l/m (max 100m/ha)
26.19			15



*Handwritten signature*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>27 - PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)</b>		
27.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		.130
27.2 aratura/zappatura	80	
27.3 lavorazione a due strati**		80
27.4 erpicatura/affinatura	25	
27.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
27.6 concimazione	10	
27.7 semina	15	
27.8 rullatura	8	
27.9 falciatura	15	
27.10 arieggiamento e andatura	17	
27.11 raccolta- pressatura - rotoimballatura -residui di raccolta*	20	50
27.12 raccolta seme con mietitrebbiatrice*		165
27.13 essiccazione		
27.14 trasporti	25	
27.15 irrigazione		100
27.16 semina su sodo***		20
27.17 spandimento reflui		30
27.18 scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
27.19 pulizia fossi/scavo scoline		15
27.20 diserbo	20	
<b>TOTALE</b>	<b>260</b>	

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la raccolta seme con mietitrebbiatrice è alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura

\*\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\*\* LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>28 - ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO</b>		
28.1 Fresatura e rullatura	35	
28.2 Concimazione	10	
28.3 Semina	20	
28.4 Arieggiamento	15	
28.5 Stesura rete	10	
28.6 Tosatura o falciatura	80	
28.7 Taglio e rimozione manto erboso	150	
	<b>TOTALE</b>	
	320	



*Handwritten signature*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>29 - VIVAI</b>		
29.1 preparazione e stoccaggio di terreno vegetale *		350
29.2 aratura e fresatura zona destinata a piantonao e semenzaio	140	
29.3 rimozione materiale di risulta	50	
29.4 espianto	50	
29.5 fresatura	50	
29.6 concimazione	20	
29.7 trattamenti/ diserbo	100	
29.8 irrigazione		400
29.9 movimentazione	70	
29.10 irapianto	45	
29.11 preparazione terreno per fitocelle		150
29.12 trasporto fitocelle		200
29.13 rincalzatura/pacciamatura	25	
29.14 potatura	20	
29.15 trinciatura e raccolta sarmenti	30	
	<b>TOTALE</b>	
29.16 scavo fossi	600	2l/m (max 100m/ha)
29.17 pulizia fossi/scavo scoline		15

\* alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonao e semenzaio



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>30 - PIOPPO - ARBORETI DA LEGNO - LEGNO PER BIO-MASSA</b>		
30.1 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		130
30.2 Potatura	7	
30.3 Trattamenti	10	
30.4 Concimazione	23	
30.5 Zappatura (e altri lavori al terreno)	50	
30.6 Irrigazione		200
30.7 Taglio impianti $\geq 3$ anni		80
30.8 Raccolta con trinciatura solo Pioppo $\leq 2$ anni		100
30.9 Cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti $\geq 3$ anni)		200
30.10 Trasporto	40	
30.11 Diserbo/fauciatura/trinciatura erba	40	
	<b>TOTALE</b>	<b>170</b>
30.12 Pulizia fossi/scavo scoline		15
30.13 Scavo fossi		2l/m (max 100m/ha)
30.14 Spandimento reflui		70

NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti, scavo di pulizia.



LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha	Benzina l/ha
<b>31 - SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI</b>			
31.1 Decespugliamento	40		10
31.2 Taglio siepi		40	10
31.3 Pulizia e taglio erbe infestanti	60		10
31.4 Preparazione terreno per fitocelle		150	
31.5 Trasporto fitocelle		200	
31.6 Apertura e pulizia fasce antifuoco		100	
31.7 Trattamenti	50		20
31.8 Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo	200		20
31.9 Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte	50		20
31.10 Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti	20		
31.11 Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa		70	
31.12 Taglio normale ceduo	40		25
31.13 Taglio di maturità	50		30
31.14 Esbosco con trattore e verricello	40		
31.15 Esbosco con trattore a rimorchio	40		
31.16 Esbosco con trattore a gabbie	40		
31.17 Esbosco con gru a cavo	40		
31.18 Cippatura	70		
31.19 Spaccatura e taglio legna	40		
31.20 Scortecciatura	60		



*[Handwritten signature]*

LAVORI	Ordinari l/ha	Altri l/ha
<b>32.- FUNGAIA</b>		
<b>1° ANNO</b>		
<i>Preparazione compost:</i>		
32.1 preparazione della miscela del sub-strato	3l/mq	
32.2 trinciatura miscela e somministrazione	5l/mq	
32.3 trattamento termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di incubazione	10l/mq	
32.4 incubazione	2l/mq	
32.5 trasferimento pani nella fungaia	2l/mq	

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre





<b>35 - CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE</b>		
35.1	Pulizia banchine stradali consortili	l/km 200
35.2	Manutenzione e ripulitura canali di scolo	400
35.3	Sollevarimento acqua (di soccorso)	0,2l/cv ora
<b>36 - ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI</b>		
36.1	VITELLI (da 0 a 6 mesi)	l/CAPO
	Senza carro unifeed	10
36.2	BOVINI E BUFALINI DA LATTE E CARNE (da 6 mesi a 24 mesi)	l/CAPO
	Senza carro unifeed	36
	Con carro unifeed	36 + 30
36.3	BOVINI E BUFALINI DA LATTE E CARNE (oltre 24 mesi)	l/CAPO
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	60 + 30
<b>37 - ALLEVAMENTI SUINI</b>		
37.1	DA RIPRODUZIONE	l/scrofa
	In ambiente non riscaldato	20
	In ambiente riscaldato	50
	Preparazione e miscelazione alimenti	5
37.2	DA INGRASSO	l/capo adulto
		10
	Preparazione e miscelazione alimenti	5
37.3	A CICLO CHIUSO	15 (somma dei due precedenti)
<b>38 - ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI</b>		
38.1	allevamenti	7l/capo adulto
38.2	allevamenti con carro unifeed	12l/capo adulto
<b>39 - ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI</b>		
39.1	In ambiente non riscaldato	l/capo adulto 0,25
39.2	In ambiente riscaldato	1,2
39.3	allevamenti struzzi	20
<b>40 - ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI</b>		
40.1	Allevamento equino	l/capo adulto 50
40.2	Allevamento ungulati	20



<b>41 - PISCICOLTURA</b>			
<b>ALLEVAMENTI INTENSIVI</b>			l/q.le pesce prodotto
41.1	Senza riscaldamento		12
<b>ALLEVAMENTI ESTENSIVI</b>			l/ha
41.2	Senza riscaldamento		15
<b>42 - MOLLUSCHI E CROSTACEI</b>			
42.1	<b>MOLLUSCHI</b>		l/ha
42.1.1	Raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura		1.600
42.1.2	Semina molluschicoltura		640
42.1.3	Raccolta molluschicoltura		2.400
42.2	<b>CROSTACEI</b>		l/ha
42.2.1	Svuotamento ed essiccazione bacini		37
42.2.2	Fresatura dei bacini		13
42.2.3	Concimazione dei bacini		3
42.2.4	Allagamento dei bacini		55
42.2.5	Ricambio idrico quotidiano dei bacini		540
42.2.6	Distribuzione del mangime		55
42.2.7	Pulitura degli argini		37
<b>43 - APICOLTURA</b>			l/arnia
43.1	Nomadismo apistico e movimentazione fino a 150 arnie		0,7
43.2	Nomadismo apistico e movimentazione oltre 150 arnie		2
<b>44 - ALLEVAMENTO CANINO</b>			l/capo
44.1	Riscaldamento		5
44.2	Pulizia e disinfezione		2
<b>45 - ALLEVAMENTO LUMACHE</b>			l/ha
45.1	Allevamento		250
45.2	Irrigazione		250 l/ha



<b>46 - PULIZIA ALLEVAMENTI CON IDROPULITRICI A GASOLIO E DISINFESTAZIONE</b>				
46.1	PULIZIA ALLEVAMENTI CON IDROPULITRICI A GASOLIO E DISINFESTAZIONE	l/ora	10	Altri
<b>47 - STERILIZZAZIONE E FUMICAZIONE CON VAPORI TERRENI</b>				
47.1	STERILIZZAZIONE E FUMICAZIONE CON VAPORI TERRENI	l/mq	0,5	Altri
<b>48 - ESSICCAZIONE PRODOTTI AGRICOLI</b>				
48.1	FRUTTA	l/q.le fresco	12	Altri
<b>49 - SPANDIMENTO LETAME, COMPOST E LIVELLAMENTO (solo conto terzi)</b>				
49.1	SPANDIMENTO LETAME E COMPOST (carico - trasporto - scarico)	l/ora	25	Altri
49.2	LIVELLAMENTO E SISTEMAZIONE AGRARIA DI TERRENI AGRICOLI	0,25l/cv ora		
<b>50 - LAVORAZIONE SU VIGNETI/FRUTTETI (solo conto terzi)</b>				
50.1	Espianto completo	l/ha	220	Altri
50.2	Impianto completo		200	
50.3	Scasso con trattore oltre 250 cv		400	
50.4	Scasso con trattore da 150 a 250 cv		300	
<b>51 - MAGGIORAZIONE FUORI CAMPO</b>				
51.1	Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali.	l/ha	6	

**VARIE**

Per il riscaldamento degli allevamenti dove non è previsto, per particolari esigenze ambientali delle colture e degli allevamenti e per le trasformazioni e sistemazioni fondiarie (laghetti artificiali, sistemazioni idrauliche ecc.) deve essere considerato il consumo medio dei motori alimentati a gasolio in agricoltura pari a : 250gr/CV/ora oppure 300gr/KW/ora; alimentati a benzina in agricoltura pari a: 300gr/CV/ora oppure 400gr/KW/ora.



DELIBERAZIONE 20.10.2016, n. 675

**Approvazione dello schema di Contratto di Servizio 2015 - 2023 per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale già in concessione a F.S. s.p.a..**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO CHE**

- a far data dall'anno 2001 la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A;
- dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
- Trenitalia è la società del gruppo FSI che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
- Trenitalia è in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000 ed ha presentato il Piano Industriale 2017- 2026 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 comma 5 del Contratto di Servizio 2009-2014, la Regione in data 30 dicembre 2013 ha provveduto ad inoltrare formale comunicazione a Trenitalia per il mancato tacito rinnovo dell'accordo alle condizioni in esso prescritte e che con il presente Atto intende dare continuità al servizio rinegoziando le modalità di prosecuzione, nelle more di un nuovo affidamento;

**VISTO** il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico

locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";
- articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
- D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della L.135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L.135/2012;
- Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo

ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;

- Legge Regionale 19 agosto 2016 n.26 recante Provvedimenti urgenti in materia di Trasporto Pubblico Locale;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici con il presente atto intende regolare il periodo 2015-2020, in continuità con i servizi del precedente Contratto di Servizio, nonché ulteriori tre anni, fino al 2023, in ragione degli investimenti previsti dal Contratto e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n 1370/2007;

**DATO ATTO**

- che le Parti, per l'anno 2015, hanno regolamentato i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al precedente Contratto di Servizio mentre a partire dal 1° gennaio 2016 intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/07 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all'espletamento del servizio, ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse, il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc., le Parti hanno elaborato congiuntamente il Piano Economico Finanziario di cui all' Allegato 6 al Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1 gennaio 2015, con riferimento all'intero periodo di piano, l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
- che nell'elaborazione del PEF le Parti hanno utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti del consuntivo 2015 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo "CER"), trasmesso alla Regione con nota n. 34729 del 21/06/2016, che rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno - attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio - i costi sostenuti effettivamente per l'espletamento del

servizio ed i ricavi registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con quest'ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER);

- che il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
- che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali attingendo le relative risorse finanziarie dal Fondo Unico Regionale dei Trasporti;
- che le Parti intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi stessi adeguandoli alle necessità che emergessero;
- che le Parti riconoscono l'importanza di affinare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza;

**DATO ATTO** che le Parti pertanto con l'allegato contratto intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni della prosecuzione del rapporto contrattuale con Trenitalia per il periodo 2015 - 2023;

**DATO ATTO** che gli obiettivi primari della Regione sono:

- valorizzare il trasporto ferroviario come asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale nel suo complesso al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori;
- rendere l'offerta di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n°. 422 più efficiente,

attraverso l'integrazione dei servizi dei vettori ferroviari regionali e la razionalizzazione dei programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzando servizi di adduzione e potenziamento rispetto le principali direttrici regionali, come previsto dall'art. 1, comma 8 della L.R. n.26 del 19 agosto 2016;

- tendere alla realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto ed uniformare il prezzo dei titoli di viaggio ferroviari con quelli dei servizi automobilistici come previsto dalla citata legge regionale n.26/2016;
- garantire un miglioramento della qualità dei servizi ferroviari integrati offerti ed una più adeguata tutela del cittadino - utente.

**DATO ATTO** che i principali impegni contrattuali assunti dalle parti sono:

1. Investimenti previsti in autofinanziamento da parte di Trenitalia per euro 27.4 mln mentre il precedente contratto prevedeva il cofinanziamento regionale;
2. Riorganizzazione a partire dall'orario di dicembre 2016 dei servizi con la realizzazione, per la prima volta, di una effettiva integrazione dei servizi di Trenitalia e quelli della divisione Ferroviaria di T.U.A. S.p.A. sulla direttrice San Vito Lanciano - Pescara - Giulianova - San Benedetto;
3. Velocizzazione dei servizi:
  - tratta Pescara - Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci, percorrenza h 3,20 circa;
  - tratta Avezzano - Roma con ingresso alla Stazione Termini di 5 treni veloci, percorrenza h 1,30 circa;
  - tratta Pescara - L'Aquila 6 treni veloci percorrenza h 2,00 circa;
4. Nuovo sistema di calcolo del corrispettivo dovuto da Regione (passaggio dal 2016 da consuntivazione economica dei servizi "a catalogo" a sistema di consuntivazione tramite "analisi di tutti gli elementi economici connessi all'espletamento del servizio" - ossia a costi e ricavi).
5. Analisi su base annua e relativo confronto annuo tra Regione e Trenitalia

su risultati previsionali attesi (PEF) e consuntivi di esercizio (CER).

6. Adeguamento dei corrispettivi all'indice d'inflazione ISTAT - FOI reale, riferito all'anno precedente.
7. Revisione complessiva della "Politica della Qualità del servizio":
  - previsti standard di puntualità più elevati (passaggio da 88% a 93% di puntualità attesa entro i 5 minuti; prevista puntualità pari al 96% entro i 15 minuti; 98% entro i 30 minuti);
  - prevista puntualità per singola linea (in precedenza si trattava di una puntualità media totale di servizio erogato);
  - riferimento standard basato sulla puntualità realmente percepita dai viaggiatori, inserite fra le cause imputabili a Trenitalia anche cause esterne al Vettore ma riconducibili alla ferrovia, quali ad esempio criticità di circolazione dovute alla rete ect.;
  - innalzamento tetto massimo delle penali annue (da euro 60.000 annuo a euro 700.000 circa annuo);
  - innalzamento della penale per treni soppressi (passaggio dallo 0.8% allo 0.5% e riduzione crescente fino a 0.3%);
  - prevista penale per mancato intervento a seguito soppressioni entro un timing definito per singola Linea;
  - previsto sistema di monitoraggio penalità direttamente tramite sistema informativo RFI (fonte autonoma rispetto al Vettore ferroviario);
  - previste penalità per mancato raggiungimento standard pulizia - decoro e confort (non previste in precedente contratto).
8. Sviluppi del sistema tariffario:
  - disponibilità a pervenire in tempi brevi alla introduzione di un sistema di "ticketing" elettronico su tutti i mezzi TPL operanti in Abruzzo,
  - disponibilità a procedere, anche a seguito della realizzata integrazione dell'offerta, verso

- l'integrazione tariffaria e/o modale;
9. Agevolazioni tariffarie:
- adozione ai sensi della LR 26/2016 di nuove Tariffe per la mobilità dalle aree interne individuate dalla DGR 290/2015 ;
  - gratuità, ai sensi della procedura prevista dalla DGR 548/2016, per gli abbonamenti mensili di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e universitari per gli spostamenti casa – studio, con rimborso dei minori introiti;
  - trasporto gratuito (ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2), su treni regionali contraddistinti in orario da apposito pittogramma, di una bicicletta per ogni viaggiatore pagante. I supplementi gratuiti emessi per consentire l'accesso al treno, saranno validi per percorsi avente origine e destino all'interno dei confini geografici della regione Abruzzo e verranno rendicontati da parte di Trenitalia alla Regione e rimborsati fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 a valere sul residuo del cap.181407 dichiarato sussistente nell'ambito della recente procedura di riaccertamento;
  - facoltà, previa informativa alla Regione, di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali,
10. Attività di contrasto all'evasione con sistematicità dei controlli a bordo e a terra;
11. Adozione nel mese di novembre 2016 della nuova Carta dei Servizi con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, nel rispetto dell'articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

**PRESO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

**VISTA** la normativa di riferimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **di approvare** lo Schema di Contratto di Servizio 2015/2023 tra la Regione Abruzzo e TRENITALIA S.p.A. composto dall'articolato e relativi allegati da 1 a 9 (Allegato "a");
2. **di dare atto** che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali con le risorse finanziarie del Fondo Unico Regionale dei Trasporti;
3. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica alla sottoscrizione del Contratto di Servizio nel testo allegato;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo.

---

DELIBERAZIONE 29.10.2016, n. 684

**Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n°232). Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alle legge 15 maggio 1989 n°181.**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO** che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto Ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. del 4 ottobre 2016) che, in attuazione del combinato disposto della Legge 181/1989 e della Legge 134/2012, chiama le Regioni ad individuare la

propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa;

**PRESO ATTO** che la individuazione dei territori deve avvenire, da parte delle Regioni, sulla base di indicazioni specifiche inserite negli allegati di cui al decreto stesso che individua i territori raggruppati per Sistemi Locali del Lavoro, così come enucleati in base all'ultimo censimento del 2011 e con i dati numerici riferiti alla popolazione eleggibile riferiti all'anno 2014;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo aveva già individuato con separate Deliberazioni di Giunta Regionale alcune aree per le quali aveva richiesto, pur senza ottenerlo, al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il riconoscimento di area di crisi complessa ai sensi del DM 24 marzo 2010 e tali aree erano le seguenti:

- a. Area di crisi Valle Peligna – Alto Sangro (DGR 162/11);
- b. Area di crisi della Val Vibrata Valle del Tronto Piceno (DGR 163/11);
- c. Area di crisi Val Sinello (DGR 499/11);
- d. Area di crisi Val Pescara (DGR 644/11);
- e. Area cratere sismico (DPCM del 16/04/2009);

**VISTA**, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale DGR n°716 del 7 ottobre 2013, con la quale la Giunta, sulla base della riforma normativa appena intervenuta per il riconoscimento di area di crisi complessa, aveva appunto richiesto al MISE il riconoscimento per le aree della Marsica, in provincia di L'Aquila, e della Val di Sangro, in provincia di Chieti, anche se sulla predetta richiesta il Ministero non si è mai pronunciato;

**VISTA** la DGR n°895 del 6 novembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Marsica al fine di "definire un programma amministrativo di sviluppo finalizzato, nel medio e lungo periodo, al raggiungimento di specifici obiettivi di valorizzazione e promozione delle peculiarità del territorio";

**DATO ATTO**, quindi, che, sulla base di indici numerici ben definiti quali il reddito medio pro capite, il rapporto PIL locale, il tasso di disoccupazione e di mortalità imprenditoriale,

la Regione aveva già individuato delle aree al proprio interno per le quali chiedere lo stato di crisi;

**RITENUTO**, per ragioni di continuità con le decisioni già assunte, di individuare le aree così come richiesto dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 anche tenendo conto di quanto già deliberato precedentemente dalla Giunta Regionale, apportando ovviamente le dovute correzioni e aggiustamenti dettati dagli avvenimenti nel frattempo intervenuti e delle mutate condizioni dei territori.

**DATO ATTO** che, per quanto attiene ai territori della Val Vibrata in Provincia di Teramo, il MISE con decreto del 10 febbraio 2016 ha riconosciuto lo stato di Area di Crisi Complessa ed è già stata avviata, per tale area che comprende 13 comuni del teramano (Alba Adriatica, Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Torano Nuovo, Corropoli, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, Sant'Omero, Civitella del Tronto e Valle Castellana), una procedura a parte che seguirà un suo iter fino alla sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il MISE e la Regione Abruzzo per individuare le modalità di intervento per contrastare lo stato di crisi e le conseguenti risorse che vi saranno allocate.

**CONSIDERATO** che, come primo criterio per la selezione dei territori, il decreto prevede che le Regioni indichino quelli raggruppati per Sistemi Locali del Lavoro (S.L.L. da ora in poi) così come individuati a seguito dell'ultimo censimento del 2011 e nominativamente elencati nell'allegato 1 al decreto stesso.

**DATO ATTO**, altresì, che è lo stesso decreto a fissare il limite numerico massimo di popolazione dei SLL candidabili rispetto a ciascuna regione e che per l'Abruzzo è previsto il limite numerico di 598.528 abitanti, così come calcolati eleggibili in percentuale sul numero di abitanti totali della regione, avendo come riferimento l'anno 2014.

**RILEVATO** che, subito dopo aver posto la regola generale, il decreto all'articolo 4 prevede le eventuali deroghe consentite ad ogni regione per individuare i territori in maniera tale da assorbire tutto il plafond numerico che le viene concesso, deroghe che sono le seguenti:

1. innanzitutto la possibilità di una maggiorazione dell'1% ove ciò fosse necessario per includere un territorio non scindibile;
2. la possibilità di inserire comuni appartenenti anche ad un SLL non eleggibile (quindi non inserito nella tabella di cui all'allegato 1), purché siano soddisfatte due delle tre condizioni ivi previste alle lettere a, b e c del comma 3;
3. la possibilità di inserire, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, comuni appartenenti a territori compresi al massimo in due SLL eleggibili riportati in tabella, ma non inseriti dalla regione nella propria proposta di individuazione, a condizione che i residenti dei comuni inseriti non superino nel totale il 5% del limite numerico eleggibile.

**CONSIDERATO** che, sulla base delle premesse sopra esposte e, quindi, delle rigide regole poste dal decreto ministeriale per potersi avvantaggiare delle eventuali deroghe, nonché della ulteriore considerazione che applicando i criteri sopra esposti - continuità col passato per individuare aree molto colpite dalla crisi sulla base di indici numerici consolidati e collegamenti tra SLL differenti, ma contigue per vicinanza territoriale - ed infine del fatto che, anche tenendo conto della possibilità di aumentare il limite numerico dell'1%, la Regione Abruzzo può indicare territori per un totale di 604.513 abitanti ed intende procedere alla individuazione nel modo che segue:

- a. Inserire integralmente i territori dei Comuni compresi nei Sistemi locali del Lavoro di Teramo, Avezzano, Sulmona, Penne, Chieti e L'Aquila, che nel complesso assorbono un plafond di 572.890 abitanti e lasciano quindi residuare il numero 31.623 abitanti;
- b. Inserire, sulla base della deroga consentita dall'articolo 4 comma 6, i comuni di Mosciano Sant'Angelo e Notaresco, appartenenti al SLL di Giulianova (eleggibile), nonché i comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni, appartenenti al SLL di Vasto (eleggibile), che nel loro complesso sviluppano il numero di 29.198 abitanti;
- c. Inserire, sulla base della deroga consentita dall'articolo 4 comma 3, i comuni di Canosa Sannita e Poggio Fiorito, appartenenti al SLL di Ortona, di

per se non eleggibile, che nel complesso sviluppano una popolazione di 2.290 abitanti.

**DATO ATTO** che i SSL individuati annoverano al loro interno i Comuni come di seguito specificati:

- SLL TERAMO: Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia;
- SLL AVEZZANO: Avezzano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Canistro, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano ne' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga;
- SLL SULMONA: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Capestro, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Ofena, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Roiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villalago, Vittorito, Bussi sul Tirino (Pescara), Popoli (Pescara);
- SLL PENNE: Civitella Casanova, Collecervino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Villa Celiera, Arsita (Teramo), Bisenti (Teramo), Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Castilenti (Teramo), Montefino (Teramo);
- SLL CHIETI: Ari, Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Giuliano Teatino, Miglianico, Ripa teatina, Torrecchia Teatina, Villamagna, (tutti gli altri in provincia di Pescara) Alanno, Bolognano, Brittolli, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello,

Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco a Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

- SLL L'AQUILA: Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa sant'Angelo.

**DATO ATTO** che la somma delle popolazioni inserite sulla base delle individuazioni sopra riportate assomma nel totale a 604.468 abitanti e quindi nel rispetto del limite numerico stabilito dal decreto.

**RITENUTO**, quindi, di potere approvare il piano di riparto sopra specificato e meglio individuato nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, al fine di trasmetterlo al MISE ai sensi dell'articolo 4 comma 1, il quale dovrà poi approvarlo per la concessione degli eventuali benefici di cui alle leggi richiamate in premessa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5.

Su relazione dell'Assessore proponente, On. Dott. Giovanni Lolli;

**DATO ATTO** della regolare istruttoria da parte del competente Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nonché della acquisizione dei favorevoli pareri di regolarità tecnica, amministrativa e di legittimità emessi rispettivamente dal Dirigente e dal Direttore proponenti nei modi di legge;

**DATO ATTO** altresì che il presente atto non comporta oneri in capo all'Ente

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. **di individuare**, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa che precede, i territori delle aree di crisi non complessa ai sensi del decreto del MISE 4 agosto 2016, così come meglio specificato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. **di dare atto**, pertanto, che i territori risultano individuati nel modo seguente:
  - sono individuati integralmente i territori dei 163 Comuni nominativamente individuati nella narrativa che precede e che sono compresi nei Sistemi locali del Lavoro di **Teramo, Avezzano, Sulmona, Penne, Chieti e L'Aquila**, che nel complesso assorbono un plafond di 572.890 abitanti e lasciano quindi residuare il numero 31.623 abitanti sul totale assegnato dal decreto alla Regione Abruzzo alla luce della deroga dell'1%;
  - sulla base della deroga consentita dall'articolo 4 comma 6, sono individuati i comuni di Mosciano Sant'Angelo e Notaresco, appartenenti al SLL di Giulianova (eleggibile), nonché i comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni, appartenenti al SLL di Vasto (eleggibile), che nel loro complesso sviluppano il numero di 29.198 abitanti;
  - sulla base della deroga consentita dall'articolo 4 comma 3, sono individuati i comuni di Canosa e Poggio Fiorito, appartenenti al SLL di Ortona, di per se non eleggibile, che nel complesso sviluppano una popolazione di 2.290 abitanti.
3. **di dare atto**, quindi, che la somma complessiva delle popolazioni delle aree individuate al punto 2 (572.890 + 29.198 + 2.290) è di 604.378 abitanti totali e quindi viene rispettato il limite numerico massimo assegnato alla Regione Abruzzo che è di 604.513;
4. **di riconoscere** il territorio di riferimento del SLL Vasto, con particolare concentrazione sulla città di Vasto, priorità assoluta nel piano di ulteriori investimenti di consolidamento e potenziamento industriale di

competenza regionale, concentrando al riguardo le economie derivanti dalle misure riferite alle politiche attive della Regione Abruzzo, a valere su risorse comunitarie e nazionali nella consistenza presente e futura della Regione. Inoltre, le aree attrezzate e da attrezzare del Porto di Vasto saranno oggetto di specifica programmazione e realizzazione di inserimenti industriali d'intesa con le Amministrazioni Centrali competenti, rendendo certa la cantierizzazione del raccordo ferroviario portuale entro il primo trimestre 2017 e assicurando copertura finanziaria alle esigenze di ingrandimento della banchina portuale;

5. **di trasmettere** la presente deliberazione al MISE per i provvedimenti di competenza;
6. **di ribadire** che il presente atto non comporta oneri in capo all'Ente;
7. **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo.

*Segue Allegato*

ALLEGATO come parte integrante alle deliberazioni n. **684** del **29 OTT. 2016**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniele Valbrizza)

SISTEMI LOCALI ABRUZZESI INTERAMENTE INSERITI IN AREA DI CRISI NON COMPLESSA						COMUNI INSERITI IN DEROGA			
TOT. POPOLAZIONE SLL ELEGGIBILI	SLL ABRUZZO	PROPOSTA SLL ABRUZZESI	PLAFOND assegnato	1% MAGGIORAZIONE	PLAFOND residuo	comuni in SLL eleggibili (MAX 2 SLL)	SLL Pop sll	comuni in SLL non eleggibili	SLL Pop sll
L'AQUILA (32 COMUNI)	100692	100692				MOSCUANO* (GIULIANOVA)	9338	CANOSA (ORTONA)	1411
TERAMO (21 Comuni)	111396	111396				NOTARESCO	6891	POGGIOFIORITO	879
AVEZZANO (30 COMUNI)	123144	123144				GISSI (VASTO)**	2860		
SULMONA (29 COMUNI)	61309	61309				CARPINETO SINELLO	673		
PENNE (14 COMUNI)	41893	41893				CASALBORDINO	6209		
CHIETI (37 COMUNI)	134456	134456				SCERNI			
GIULIANOVA* (2 COMUNI)									
VASTO (5 COMUNI)-1*									
<b>TOTALI (COMUNI 163 + 2 + 5)</b>	<b>572890</b>	<b>572890</b>	<b>598528</b>	<b>604513</b>	<b>31623</b>		<b>29198</b>		<b>2290</b>
TOTALI PARZALI	572890		572890						
<b>TOTALI GENERALI</b>			<b>572890</b>						<b>31488</b>



DELIBERAZIONE 05.11.2016, n. 702

**Ripartizione disponibilità per l'anno 2016 relativa al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 (G.U.R.I. n. 172 del 25/07/2016).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.L. 31/08/2013, n. 102 "*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

**VISTO** il D.L. 28/03/2014 n. 47, "*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015*" convertito, con modificazioni, dalla L. 25/05/2014 n. 80 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 in base quale la dotazione del Fondo nazionale risulta, per l'anno 2016, pari a 59,73 milioni di euro;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 14/05/2014 che individua i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo e definisce che per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, e le cause possono essere dovute - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso del componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

**CONSIDERATO** che per realizzare le finalità del suddetto D.L. 102/2013, il comma 2 dell'art. 1 del suddetto D.M. 14.05.2014 stabilisce di destinare le risorse disponibili del Fondo, unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, ai Comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87 (G.U.R.I. Serie Generale n.40 del 18/2/2004), compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera al fine di consentire una ripartizione più aderente alle reali situazioni del mercato degli affitti, in quanto in detti Comuni i canoni di locazione sono più elevati rispetto al restante territorio regionale;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2016 recante "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni) con il quale è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità di € 59,73 milioni a valere sul "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" - Annualità 2016;

**RICHIAMATO** il suddetto decreto che assegna, nella tabella allegata, alla Regione Abruzzo un finanziamento di € 662.772,35 per il 2016 e stabilisce, all'art. 8 rubricato "Utilizzo risorse residue", che le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni, siano utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nello stesso decreto;

**RILEVATO** che le risorse residue corrispondono nel 2014 ad un importo pari a € 165.925,20 e nel 2015 ad un importo pari a € 452.231,62 e, pertanto, sommando le economie delle predette annualità con il finanziamento assegnato nel 2016, l'importo totale da poter assegnare a i comuni destinatari risulta di complessivi € 1.280.929,47;

**DATO ATTO** che:

- i criteri e le priorità per l'accesso ai contributi sono stabiliti nello stesso D.M. 30/03/2016;
- i Comuni dovranno procedere all'adozione delle misure necessarie per comunicare alle Prefetture -Uffici Territoriali del Governo- l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, al fine di programmare misure di graduazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

**RITENUTO** di poter ripartire la dotazione finanziaria di €. 1.280.929,47 sopra determinata tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, così come disposto dal comma 2 dell'art. 1 del DM 14.05.2014;

**RILEVATO** che il criterio di ripartizione delle risorse previsto dalla vigente normativa, è quello proporzionale in base alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento 2011 (G.U. n. 294 del 18.12.2012);

**CONSIDERATO** che per le risorse relative agli anni 2014 e 2015 sono stati già assunti i rispettivi impegni di spesa n. 3717/2014 e n. 3083/2015, sul relativo capitolo del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento comporta un ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio regionale di fondi Statali a destinazione vincolata per € 662.772,35, disponibili sul capitolo 261521/S, UPB 03.01.002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, accertati con Determina Dirigenziale DPC022 n. 229 del 01/08/2016;

**DATO ATTO** della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Responsabile del Servizio Edilizia sociale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Dipartimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. **di approvare** per l'annualità 2016, ai sensi del citato D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, la ripartizione della dotazione totale di € 1.280.929,47 destinata al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, risultante dal finanziamento assegnato per l'annualità 2016 sommato alle risorse residue non impiegate per le annualità 2014 e 2015, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo e con i criteri di cui al comma 2, art.1 del D.M. del 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento 2011 (G.U. n. 294 del 18.12.2012), come riportato nell' "Allegato 1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stabilire** che i Comuni interessati, non appena perfezionati i bandi per l'individuazione dei soggetti beneficiari, provvederanno a trasmettere al Servizio Edilizia Sociale la rendicontazione delle somme loro assegnate;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
4. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale ad adottare i provvedimenti conseguenti per l'erogazione delle risorse disponibili.

*Segue Allegato*

Allegato 1 alla DGR n. del

COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA			
COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE	PROPORZIONE (importo totale per numero di abitanti diviso la somma degli abitanti di tutti i comuni ADA)	CONTRIBUTO SPETTANTE PER POPOLAZIONE RESIDENTE
L'Aquila	72.511	$(1.280.929,47 * 72.511) / 567.013$	€ 163.808,37
Avezzano	42.029	$(1.280.929,47 * 42.029) / 567.013$	€ 94.947,00
Sulmona	25.159	$(1.280.929,47 * 25.159) / 567.013$	€ 56.836,27
Chieti	53.937	$(1.280.929,47 * 53.937) / 567.013$	€ 121.848,16
Francavilla al mare	24.649	$(1.280.929,47 * 24.649) / 567.013$	€ 55.684,14
Lanciano	36.304	$(1.280.929,47 * 36.304) / 567.013$	€ 82.013,75
Ortona	23.911	$(1.280.929,47 * 23.911) / 567.013$	€ 54.016,94
Vasto	40.381	$(1.280.929,47 * 40.381) / 567.013$	€ 91.224,03
Pescara	123.077	$(1.280.929,47 * 123.077) / 567.013$	€ 278.041,17
Montesilvano	51.565	$(1.280.929,47 * 51.565) / 567.013$	€ 116.489,62
Spoltore	18.533	$(1.280.929,47 * 18.533) / 567.013$	€ 41.867,59
Teramo	54.957	$(1.280.929,47 * 54.957) / 567.013$	€ 124.152,43
<b>TOTALE</b>	<b>567.013</b>		<b>€ 1.280.929,47</b>



ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **702** del **5 NOV 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Volonca)

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 738

**Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

**VISTO** il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art. 112 del predetto Decreto legislativo, le Regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) e da piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2006;

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR 332 del 21 marzo 2005 "Designazione aree vulnerabili da nitrati di origine agricole ricadenti nella regione Abruzzo;
- la DGR n.899 del 7 settembre 2007 "art. 92 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Approvazione Definitiva del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola rielaborato a seguito delle osservazioni ministeriali;
- la DGR n. 187 del 17 marzo 2008: DGR n.899 del 7 settembre 2007 - Approvazione dei "Criteri" e delle relative "Tabelle" per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica "(PUA)
- la DGR n.1171 del 23 novembre 2007: Istituzione Tavolo tecnico "programma di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola", così come integrata da quanto disposto dalla DGR n.992 del 23 ottobre 2008

**VISTA** la deliberazione di G.R. 9. ottobre .2009 n. 500 "Dir. 91/676/CEE - D.lgs 152/2006 -

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 n. 209 - Approvazione Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del d.lgs n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari

**VISTA** la Deliberazione di G.R. 10 maggio 2010 n.383 "Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) - Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14.02.2009 - Modifiche al Piano di Azione e proroga dei termini, per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica" (P.U.A.)

**ATTESO CHE** le su citate Deliberazioni di G.R. 9 ottobre 2009 n. 500 e 10 maggio 2010 n.383 disciplinano gli spandimenti degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari nonché l'utilizzo degli altri fertilizzanti azotati rispettivamente nelle aree non vulnerabili NZVN e vulnerabili da nitrati ZVN della regione Abruzzo.

**ATTESO CHE** per effetto della L.R. n. 29 dell'8 agosto 2011 "l'Agenzia Regionale di Servizio e di Sviluppo Agricolo è stata soppressa e le funzioni e le competenze già dell'ARSSA sono state trasferite, nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e pertanto tutti i richiami all'ARSSA, rintracciabili nelle due deliberazioni DGR500/2009 e DGR 383/2010, sono ora riferibili al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

**VISTA** Legge Regionale n. 44 del 29 dicembre 2011 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - che al Titolo III "Attuazione della Direttiva 91/676/Ce", Capo I "I nitrati di origine agricola" Art.29 e Art.30, stabilisce ed integra il sistema sanzionatorio per gli adempimenti connessi all'applicazione della Direttiva Nitrati a livello regionale.

**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e il decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"

**RICHIAMATA** la Deliberazione DGR 1013 del 07.12.2015 "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento - Carichi Inquinanti, Misure e Stato delle Acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021".

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Consiliari 16.12.2015, N. 51/9 per oggetto "D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque" e 16.12.2015, N. 51/10 per oggetto " D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"- Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato".

**VISTO** il D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 recante " Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134

**CONSIDERATO CHE**, alla luce del su citato D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016, è urgente recepire le indicazioni e criteri tecnici stabiliti per l'utilizzazione e produzione del digestato ed adeguare la normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue apportando alla D.G.R. n. 500/2009 e alla D.G.R. n. 383/2010 le modifiche ed integrazioni necessarie a seguito all'entrata in vigore del Decreto su citato.

**ATTESO** che la proposta di disciplina regionale in materia di produzione e utilizzazione del Digestato nonché le integrazioni e modifiche alla normativa regionale preesistente, DGR 500/2009 e DGR 383/2010, per quanto su esposto, sono state oggetto di valutazione del Tavolo Tecnico Nitrati su richiamato, con

competenza interdisciplinare e del quale fanno parte oltre al Servizio Presidi tecnici a supporto del settore agricolo anche il Servizio Promozione delle Filiere afferenti al medesimo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, il Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, l' ARTA Abruzzo, oltre al Cotir ed alle Organizzazioni Professionali Agricole.

**RITENUTO** di far proprio quanto evidenziato nel verbale della riunione del 15 settembre 2016, prot. 0058468/16 del 4.10.2016, del Tavolo Tecnico Nitrati, Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**RITENUTO** opportuno approvare l'elaborato tecnico redatto dal Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi tecnici di Supporto al settore agricolo denominato "Disciplina Regionale per la produzione e l'utilizzazione agronomica del Digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016", ALLEGATO B al presente provvedimento;

**RITENUTO** altresì opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni alla DGR 500/2009 ed alla DGR 393/2010 che per una migliore lettura e comprensione sono riportate in dettaglio, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispettivamente negli allegati:

- Allegato C - modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n. 500.
- Allegato D - modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

**RITENUTO** di dover demandare al competente Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore agricolo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, di predisporre le connesse Linee guida operative mediante l'adozione di un apposito testo coordinato nonché la predisposizione di aggiornamenti della relativa modulistica.

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in assenza del Dirigente del Servizio presidi Tecnici di supporto al settore agricolo, ha espresso parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

**DOPO** puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di approvare** ed adottare la "Disciplina Regionale per la produzione e l'utilizzazione agronomica del Digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, composta complessivamente di 52 facciate, inclusi i relativi sette sub Allegati (I, II, III, IV, V, VI, VII), così come riportata in ALLEGATO B alla presente deliberazione
2. **di approvare** e rendere esecutive le modifiche ed integrazioni operate sulle Deliberazioni di Giunta Regionale 9 ottobre 2009 n.500 e 10 maggio 2010 n.383 " così come riportate rispettivamente negli ALLEGATI C e D alla presente deliberazione;
3. **di dare mandato** al competente Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore agricolo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, di predisporre le connesse Linee guida operative mediante l'adozione di un apposito testo coordinato nonché la predisposizione di aggiornamenti della relativa modulistica.
4. **di dare atto** che gli allegati A, B, C e D formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo

#### ALLEGATI:

- a. (Allegato A) verbale riunione 15.09.2016 Tavolo Tecnico Nitrati composto da 9 facciate

- b. (Allegato B) documento "Disciplina Regionale per la produzione e l'utilizzazione agronomica del Digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 " composto da 52 facciate, compresi i relativi sette sub Allegati (I, II, IV, V, VI, VII)
- c. (Allegato C) modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n. 500 composto da 24 facciate, compresi i relativi 3 sub Allegati (I, II e III)
- d. (Allegato D) modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383 composto da 23 facciate compresi i relativi 3 sub Allegati (I, II e III)

*Segue Allegato*

ALLEGATO(A)



GIUNTA REGIONALE



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
 DPD023-Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo- Avezzano  
 Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli tel.085.9773592  
 Sede Villanova di Cepagatti (Pe) 65010  
 Via Nazionale, 38 Tel 085.9773586 – fax 085.9773581  
 Posta certificata : [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)

**VERBALE RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016**

Oggi 15 Settembre 2016 si è riunito il Tavolo Tecnico Nitrati, istituito con DGR 1171/2007 ed aggiornato nella composizione con DGR 992/2008, per validare il testo predisposto da questo servizio – Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei suoli, inerente la “ *Disciplina tecnica regionale per la produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato*”, redatta ai sensi del D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF e proporre modifiche ed integrazioni alle DGR 383/2010 e 500/2009 che regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari, rispettivamente su terreni ricadenti in aree vulnerabili e non da nitrati.

Ciò in premessa, si prende atto della presenza, come da allegato foglio delle firme, dei seguenti componenti del Tavolo tecnico invitati a partecipare:

DPD019 - Servizio Promozione delle Filiere	Antonio Rocco Zinni
DPC- Servizio Gestione e Qualità delle Acque	Sabrina Di Giuseppe
ARTA Abruzzo	Angela Miccoli e Paola De Marco
COTIR	Giovanni Fecondo
Coldiretti Abruzzo	Edoardo Diligenti
CIA – Confederazione Italiana Agricoltori	Donato Di Marco
Confagricoltura Abruzzo	Maria Grazia Pulzoni
Servizio Presidi Tecnici – Uff. Direttiva Nitrati	Luciano Pollastri
Copagri Abruzzo	-----

Si precisa che tutti gli Enti su indicati sono stati opportunamente invitati con comunicazione trasmessa via Pec, in atti a questo Servizio

*Copia conforme all'originale  
 composto da 409 fogli*

Verbale Tavolo tecnico  
 15.09.2016

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **738** del **15 NOV. 2016**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniela Valenza)

*[Vertical list of handwritten signatures]*

La riunione prende avvio alle ore ....10.30.....

**DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 ED AI SENSI DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO**

A) Si prende visione della **proposta di Disciplina tecnica regionale per la produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato** , inviata in allegato alla Pec di convocazione a tutti i partecipanti.

La proposta, elaborata dall'Ufficio Direttiva Nitrati del Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF che di fatto ha armonizzato la normativa dell'uso agronomico degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato. In regione Abruzzo mancava fino ad oggi una specifica regolamentazione sull'utilizzo del digestato ai fini di fertirrigazione ed utilizzazione agronomica.

Il Tavolo tecnico conferma ed approva la proposta di cui copia è in allegato al presente verbale e che sarà inserita come allegato A e relativi sub allegati (modulistica e tabelle) nella deliberazione di G.R. che sarà presentata dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

**Modifiche/integrazioni da apportare alle Deliberazioni di G.R. n.383 del 10 Maggio 2010 e n.500 del 9.10.2009 che regolano rispettivamente l'utilizzazione degli effluenti zootecnici e delle acque reflue in aree ZVN e NZVN.**

B) Il Dott. Pollastri precisa che per effetto della L.R. n. 29 dell'8 agosto 2011 "l'Agenzia Regionale di Servizio e di Sviluppo Agricolo e' stata soppressa e le funzioni e le competenze già dell'ARSSA sono state trasferite , nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e pertanto tutti i richiami all'ARSSA, rintracciabili nelle due deliberazioni di interesse del tavolo tecnico, DGR500/2009 e DGR 383/2010, sono attribuiti per competenza al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

C) Sulla base dell'analisi delle risultanze relative al monitoraggio degli apporti azotati di origine zootecnica e minerale riportati nei PUA delle aziende ricadenti in aree vulnerabili, dalla data della loro perimetrazione ad oggi, si conferma nel complesso il rispetto dei limiti di azoto imposti dalla vigente normativa. In tal senso l'obbligo della redazione del PUA per tutte le aziende ricadenti anche parzialmente nelle aree ZVN, ricomprendendo in tal senso anche quelle prive di allevamenti e che non utilizzano effluenti zootecnici, appare particolarmente restrittiva.

Si propone pertanto, anche in coerenza con quanto stabilito dal D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016. che nelle aree vulnerabili da nitrati (ZVN) il Pua venga redatto dalle aziende che producono



e/o utilizzano effluenti zootecnici e/o acque reflue e/o digestato nei quantitativi pari ad almeno 3000 kg di azoto annuo al campo.

Lo stesso obbligo permane per le aziende con consistenza pari o superiore a 500 UBA ed alle aziende di cui al decreto Lgs.152/2006 Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006.

Inoltre, in applicazione del comma 9 dell'art.40 dello stesso D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, circa l'adozione di misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative, tenuto conto degli ordinamenti colturali intensivi che più di altri possono contribuire all'innalzamento delle pressioni dei composti azotati sui corpi idrici si ritiene opportuno obbligare alla redazione del PUA anche quelle aziende che conducono terreni con superfici superiori ad un Ha di SAU e ricadenti in aree ZVN e destinate alla coltivazione di colture orticole e/ o frutticole.

Di conseguenza:

**il comma 5 dell'art. 2 "Ambito di applicazione, soggetti obbligati e tempi di attuazione" di cui al TITOLO I della DGR 383/2010 è così modificato:**

*5. Sono obbligate agli adempimenti amministrativi e alle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal presente Programma di azione le aziende agricole e/o zootecniche, di cui al precedente comma, che siano iscritte alla CCIAA.*

**Il comma 3 dell'art.10 Disposizioni generali del Titolo II Capo I Piani di Utilizzazione agronomica della DGR 383/2010 è così modificato:**

*3. Le aziende di cui all'art. 2 del presente Programma di azione sono tenute a compilare il registro dei fertilizzanti, composto da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Direttiva Nitrati del Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale della regione Abruzzo, redatto conformemente allo schema di cui all'allegato 4 al presente programma, ovvero fornito su supporto informatico dallo stesso Ufficio regionale.*

*I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità incaricata ai controlli per i tre anni successivi all'ultima utilizzazione. I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale) e rispettare le dosi di concimazione azotata tenendo conto delle risultanze scaturite dalla redazione del PUA per il calcolo del Bilancio Utile Azotato.*

**Il comma 1 dell'art.11 "Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui al Titolo II Capo I della DGR 383/2010 valido per le aree ZVN è così modificato:**

*1. Le aziende agricole e/o zootecniche così come individuate all'art.2 del presente programma sono tenute alla redazione e presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) se:*

- a) utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, ovvero da digestato di cui all'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, superiore a 3000 kg*
- b) detengono allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016*



c) sono autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) conducono terreni con superfici superiori ad un Ha di SAU, ricadenti in aree ZVN, e destinate alla coltivazione di colture orticole e/o frutticole.

**D) Per quanto concerne l'adempimento "Comunicazione"** si prende atto che non sono cambiati i parametri di riferimento per l'obbligo di presentazione da parte delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e/o digestato ma, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) appare necessario aggiornare le procedure di presentazione delle comunicazioni prevedendo l'inoltro ai Comuni e alla stessa Regione per il tramite dei SUAP territorialmente competenti.

Di conseguenza sono così modificati:

**il comma 1 dell'art.22** "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così modificato

1. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del DPR 13 marzo 2013, n.59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione.

Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 2 Allegato I del presente provvedimento.

La comunicazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda. L'invio della comunicazione, firmata dall'interessato o dal mandatario, se non presente altro sistema telematico, avviene mediante Posta Elettronica Certificata, consentendo in tal modo la ricezione direttamente all'interno del sistema di protocollo dell'Autorità competente.

Il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda.

Si precisa che in caso di adesione alla presentazione avvalendosi dell'AUA, si potrà fare riferimento alla modulistica relativa per ogni specifica tipologia di spandimento, predisposta per i SUAP (modello nazionale semplificato e unificato per la richiesta AUA)

**al comma 2 dell'art.22** "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "al sindaco del Comune" è modificato in "al SUAP del Comune"

**Il comma 6 dell'art.22** "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

6. Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della



*Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it).*

**il comma 1 dell'art.23** "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così modificato:

*La comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all' allegato III al presente provvedimento, segue le medesime procedure di presentazione richiamate al precedente art. 22 e valide per la comunicazione in forma completa. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda con produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.001 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 Allegato 1, di cui presente provvedimento.*

**al comma 2 dell'art.23** "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "al sindaco del Comune" è così modificato "al SUAP del Comune "

**Il comma 6 dell'art.23** "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

*6. Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it).*

**al comma 1 dell'art.24** "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 il termine "che deve essere presentata in triplice copia al sindaco del Comune" è così modificato "che deve essere presentata al SUAP del Comune "

**Il comma 6 dell'art.24** "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è così sostituito:

*6. Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it).*

**Il comma 3 dell'art.25** "Comunicazioni successive" di cui al Titolo VI della DGR 500/2009 è soppresso.

#### **E) Registro Utilizzazioni**

Al fine di consentire una verifica puntuale e una tracciabilità delle movimentazioni/utilizzazioni ai sensi dell'art.42 comma 6 del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 è istituito un Registro delle Utilizzazioni valido per le registrazioni delle movimentazioni di effluenti, acque reflue e di Digestato sia per le aree vulnerabile sia per quelle non vulnerabili. All'uopo è stato predisposto il format del registro che sarà allegato alla Deliberazione G.R. di approvazione e posto in calce al presente verbale.



Di conseguenza al **Titolo VI** di cui alla **DGR 500/2009** nonché al **Titolo III** di cui alla **DGR 383/2010** sono aggiunti rispettivamente l'**art.28bis** e l'**art. 15bis** "Il Registro delle Utilizzazioni" come di seguito esposti:

1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "REGISTRO delle UTILIZZAZIONI", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.

Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.

2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto cui l'uscita stessa si riferisce. Qualora trattasi di movimentazioni e spandimenti effettuati all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, si farà riferimento alla comunicazione presentata per l'attività di spandimento.

3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti è predisposto il format del **Registro delle Utilizzazioni** dal quale risultano:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;
- c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.

Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse.

La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

- della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### F) Controlli

Alla luce di una potenziata sinergia tra enti diversi, utile al trasferimento delle informazioni ed alla costituzione di una banca dati anche ai fini del monitoraggio del programma, l'**art. 30 "Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili"** del **Titolo VII** di cui alla **DGR500/2009** è così modificato ed integrato:

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.



2. La Regione trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso

3. Il comune che riceve, per il tramite del SUAP, le comunicazioni di cui all'articolo 23, ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione. In caso di adesione da parte del titolare dell'azienda all'AUA, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale provvede ad espletare le procedure di controllo dandone poi conferma dell'esito.

4. Al fine di consentire la creazione di un Database delle comunicazioni annualmente presentate a livello regionale, utile ai fini di raccolta dati, monitoraggio e controllo, i SUAP territorialmente competenti, trasmettono anche alla Regione le comunicazioni ricevute, nonché quelle di variazione, trasmettendone copia al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo afferente al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo - mail pec : [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)

5. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni e/o PUA presentati per campagna agraria; quelli aziendali per il 4%. La Regione può effettuare analisi, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, con particolare riguardo a quelli più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. Tale fase potrà avvalersi delle specifiche competenze dell'ARTA.

#### G) Sanzioni

A seguito della emanazione della L.R. n.44 del 29 dicembre 2011, successiva alla adozione delle deliberazioni di G.R. n. 500/2009 e 383/2010 e fatto salvo quanto previsto nel DL.vo 152/2006, si propone di:

**al Titolo VII della DGR 500/2009 è aggiunto l'art.32 (Sanzioni) come di seguito riportato**

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III ( Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30

**Il comma 5 dell'art.20 " Disposizioni transitorie, finali e sanzioni" di cui al Titolo IV della DGR 383/2010 è così modificato:**

5. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III ( Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30.

#### H) Periodo di divieto spandimento

Tenuto conto della necessità di riequilibrare il peso del vincolo divieto di spandimento tra le aree ZVN e NZVN in funzione del grado di vulnerabilità rispetto alla componente azoto, si propone quanto segue:



*[Handwritten signature]*

**Il punto m) del comma 1 dell'art.5 Divieti di utilizzazione dei liquami di cui al Titolo II della DGR500/2009 a valere per le aree NZVN è così modificato:**

m) in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietata la distribuzione del digestato, nella sua forma non palabile, nelle aree non vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 1 dicembre ed il 31 Gennaio.

Tale norma non si applica qualora l'azienda adotti sistemi di distribuzione localizzata con interrimento diretto delle frazioni non palabili.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

**Il comma 2 dell'art.5 Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto di cui al Capo I del Titolo della DGR 383/2010 a valere per le aree ZVN è così modificato:**

in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietato nelle aree vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture). Ciascuna azienda all'interno del periodo sopra citato è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 11 il periodo di non spandimento.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

#### **I) Nuovi Riferimenti tecnici tabellari**

Il D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF ha integrato alcuni valori tabellari specifici di carattere tecnico. In particolare la variazione ha riguardato alcune nuove voci tecniche di calcolo per alcune categorie animali .

Di conseguenza:

- la Tab.1 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione" ( in allegato al presente verbale) sostituisce:

**la tab.1 dell'All.1 inserita nella DGR 500/2009**

**la tab. 2 dell'All.7 inserita nella DGR 383/2010**

- la Tab.2 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacale; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame" ( in allegato al presente verbale) sostituisce:

**la tab.2 dell'All.1 inserita nella DGR 500/2009**

**la tab. 1 dell'All.7 inserita nella DGR 383/2010**

Lo stesso D.M. ha anche confermato ( in allegato al presente verbale) lo **schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione** previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino.

Tale schema sostituisce :

- lo schema riportato alle pp.18 e 19 della DGR 500 del 9.10.2009
- la Tabella 6 "Classe dimensionale degli allevamenti di tipo avicolo, suinicolo e bovino" di cui all' All.7 della DGR n.383 del 10 Maggio 2010

Quanto è emerso dal presente verbale sarà riportato in sede di presentazione della proposta di Deliberazione di G.R. quale relazione del Tavolo Tecnico Nitrati ed a supporto delle modifiche/integrazioni delle deliberazioni DGR n.383 del 10 Maggio 2010 e DGR 500 del 9.10.2009 nonché per l'approvazione della Disciplina tecnica regionale in materia di produzione ed utilizzazione agronomica del Digestato.

Letto ed approvato da tutti i presenti

Il presente verbale, è chiuso in data 13 OTT 2016 alle ore 11.00.

Antonio Rocco Zinni

Sabrina Di Giuseppe

Angela Miccoli

Paola De Marco

Giovanni Fecondo

Edoardo Diligenti

Donato Di Marco

Maria Grazia Pulzoni

Luciano Pollastri



**ALLEGATO "B"**

**CON SUBALLEGATI  
(I,II,III,IV,V,VI,VII)**



**DIPARTIMENTO POLITICHE SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO  
UFFICIO DIRETTIVA NITRATI E QUALITA' DEI SUOLI**

**DISCIPLINA REGIONALE  
PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO  
DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016**

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Luciano Pollastri

Il Dirigente del Servizio  
VACAT  
Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Antonio Di Paolo

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **738** del **15 NOV. 2016**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valezza)



## Sommarario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO I.....</b>	<b>4</b>
<i>Articolo 1 (Finalità - Ambito di applicazione).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 (Definizioni).....</i>	<i>5</i>
<b>TITOLO II.....</b>	<b>6</b>
<b>PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 3 (Criteri generali).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Produzione del digestato).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5.....</i>	<i>8</i>
<i>(Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6.....</i>	<i>8</i>
<i>(Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto).....</i>	<i>8</i>
<b>CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO .....</b>	<b>9</b>
<i>Articolo 7.....</i>	<i>9</i>
<i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato).....</i>	<i>9</i>
<b>CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO.....</b>	<b>9</b>
<i>Articolo 8 (Produzione del digestato agrozootecnico).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9.....</i>	<i>9</i>
<i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico).....</i>	<i>9</i>
<b>CAPO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE .....</b>	<b>10</b>
<i>Articolo 10 (Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11 (Produzione del digestato agroindustriale).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12.....</i>	<i>10</i>
<i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 (Divieti di utilizzazione agronomica matrice palabile).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 14.....</i>	<i>11</i>
<i>(Divieti di utilizzazione agronomica del digestato matrice non palabile).....</i>	<i>11</i>
<b>CAPO VI: STOCCAGGIO E TRATTAMENTO .....</b>	<b>12</b>
<i>Articolo 15.....</i>	<i>12</i>
<i>(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16 (Stoccaggio materiali non palabili).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 17 (Stoccaggio e accumulo materiali palabili).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 18 (Modalità di trattamento del digestato).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 19 (Accumulo temporaneo del digestato).....</i>	<i>15</i>
<b>CAPO VII : TRASPORTO E DISTRIBUZIONE .....</b>	<b>15</b>
<i>Articolo 20 (Trasporto e documentazione di accompagnamento).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 21 (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato).....</i>	<i>16</i>
<b>TITOLO III -ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE O UTILIZZATORE DI DIGESTATO .....</b>	<b>17</b>
<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>17</b>
<i>Articolo 22 (Criteri generali).....</i>	<i>17</i>
<b>CAPO II: COMUNICAZIONE .....</b>	<b>18</b>
<i>Articolo 23 (La Comunicazione).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24.....</i>	<i>19</i>
<i>(Soggetti obbligati alla presentazione della.....</i>	<i>19</i>
<i>Comunicazione per la utilizzazione agronomica del Digestato).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 25.....</i>	<i>20</i>
<i>(Soggetti esonerati dalla comunicazione).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 26.....</i>	<i>20</i>
<i>(Altre disposizioni in materia di comunicazione).....</i>	<i>20</i>
<b>CAPO III .....</b>	<b>21</b>
<b>IL REGISTRO .....</b>	<b>21</b>
<i>Articolo 27 (Registro delle Utilizzazioni).....</i>	<i>21</i>
<b>CAPO IV: .....</b>	<b>21</b>
<b>PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....</b>	<b>21</b>
<i>Articolo 28 (Il Piano di Utilizzazione Agronomica - P.U.A.).....</i>	<i>21</i>



▼ <b>TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA .....</b>	<b>22</b>
<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>22</b>
<i>Articolo 29 (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 30 (Controlli) .....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 31 Formazione e informazione degli agricoltori.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 32 Sanzioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 33 Disposizioni finali .....</i>	<i>23</i>
<b>SUB ALLEGATO I.....</b>	<b>24</b>
<b>SUB ALLEGATO II .....</b>	<b>29</b>
<b>SUB/ALLEGATO III.....</b>	<b>31</b>
<b>SUB/ALLEGATO IV.....</b>	<b>34</b>
<b>SUB/ALLEGATO V .....</b>	<b>46</b>
<b>SUB/ALLEGATO VI.....</b>	<b>47</b>
<b>SUBALLEGATO VII .....</b>	<b>51</b>



**DISCIPLINA REGIONALE  
PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO  
DI CUI D.M. N. 5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**

**ARTICOLO 1 (FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE)**

1. Il presente provvedimento disciplina, nelle aree vulnerabili da nitrati nonché in quelle non vulnerabili, i criteri e le norme tecniche generali per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art.52, comma 2-bis del Decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito in legge 7 agosto 2012 n.134. al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in esso contenuto di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

2. Il presente provvedimento recepisce le indicazioni di cui al D.M. n.5046 del 25 febbraio 2016 e si integra:

- con l'applicazione delle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la disciplina delle "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento";
- con le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'all.to VIII alla medesima Parte Seconda;
- con la normativa regionale di cui alla DGR 500 del 9.10.2009 relativa Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a),b),c), del d.lgs. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari"
- con le previsioni di cui alla DGR n.383 del 10 maggio 2010 inerente l'applicazione dei Piano di Azione per le aree vulnerabili e la predisposizione dei Piani di Utilizzazione Agronomica "(P.U.A.)

3. Il presente provvedimento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 4 nonché del digestato di cui al comma 5 del presente articolo è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.

5. È fatta comunque salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.



## ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) “utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;

b) “fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;

c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al sub/allegato II, della presente disciplina

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della presente Disciplina;

7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

e) “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al sub/allegato II, della presente disciplina

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;

f) “acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;

3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

g) “residui dell'attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nel sub/allegato III al presente provvedimento, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

h) “stoccaggio”: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente provvedimento;



- i) "trattamento": qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- l) "digestione anaerobica" (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- m) "digestato": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 del presente provvedimento, da soli e o in miscela tra loro;
- n) "impianto di digestione anaerobica": l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano";
- o) "impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- p) "impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- q) "destinatario": l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
- r) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- s) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.
- t) Annata agraria: il periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo.
- u) Ammendante: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.
- v) Fanghi: i residui derivati dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui al D.Lgs.99/92 .

## TITOLO II -

### PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

#### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 3 (CRITERI GENERALI)

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:
- a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;



b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione;

c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato è equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I del presente provvedimento, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista al *sub/allegato III* del presente provvedimento.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 14 del presente provvedimento. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 13, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 14.

#### ARTICOLO 4 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO)

1. Ai fini di cui alla presente Disciplina, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente Disciplina, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;

c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente provvedimento;

d) le acque reflue, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente provvedimento;

e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g) della presente Disciplina, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;

g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

3. Ai fini della presente Disciplina, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed h).

Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h).



**ARTICOLO 5****(DIGESTATO DESTINATO AD OPERAZIONI DI ESSICCAMENTO E VALORIZZAZIONE ENERGETICA)**

1. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
  - a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
  - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**ARTICOLO 6****(CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DEL DIGESTATO COME SOTTOPRODOTTO)**

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dalla presente Disciplina è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:
  - a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 4, comma 1;
  - b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione per quanto agli articoli del Titolo III Capo I della presente Disciplina.
  - c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti capi della presente Disciplina.  
In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 18 della presente Disciplina.  
Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.



- d) il digestato soddisfa i requisiti di cui alla presente Disciplina e, in particolare, quelli individuati al *sub/allegato III* alla presente Disciplina, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

## CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

### ARTICOLO 7

#### (CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo pari a 170 Kg per ettaro per anno in zone vulnerabili da nitrati e di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente Disciplina.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina.

## CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

### ARTICOLO 8 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO)

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la comunicazione di cui agli articoli del Titolo III Capo II.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono definite nel *sub/allegato III* parte A alla presente Disciplina.

### ARTICOLO 9

#### (CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di cui all'art.8 comma 1, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente disciplina tecnica.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

**CAPO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE****ARTICOLO 10 (UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
  - a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
  - b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
  - c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
  - d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente Disciplina.
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi della presente Disciplina ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d) e), f) e g) non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

**ARTICOLO 11 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)**

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nel *sub/allegato III*, parte B alla presente Disciplina.

**ARTICOLO 12  
(CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)**

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di cui all'art.8 comma 1, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

2. Nel caso che il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente Disciplina tecnica.

3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

## CAPO V: DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

### ARTICOLO 13 (DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA MATRICE PALABILE)

1. L'utilizzo agronomico del digestato nella sua forma palabile è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
- b) nei boschi,
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua;
- e) entro 5 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione.

2. Le disposizioni del comma 1 lett. d) ed e) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali

3. E' altresì vietato l'utilizzo del digestato nella sua frazione palabile in tutti i casi in cui le Autorità Competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, intensive e diffuse per gli animali, l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

### ARTICOLO 14

#### (DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO MATRICE NON PALABILE)

1. L'utilizzo del digestato nella sua forma non palabile, oltre ai casi previsti dall'art.13, comma 1, e al comma 3, relativamente ai provvedimenti o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad una area aziendale omogenea; detta pendenza media può essere incrementata fino al 25 %, nelle aree omogenee aziendali alle seguenti condizioni:

- si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquai posizionati ogni 60 metri, considerando la linea di massima pendenza;
- la quantità di effluente necessaria alla coltura deve essere distribuita possibilmente in più operazioni; in ogni caso non sono ammesse distribuzioni con volumi superiori ai 90 m<sup>3</sup>/ha; inoltre l'apporto al terreno deve essere effettuato:
- su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore;
- su colture prative, mediante spandimento a raso;
- su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;



- c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 20 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietata la distribuzione del digestato, nella sua forma non palabile, nelle aree vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture). Nelle aree non vulnerabili tale divieto temporale è compreso tra il 1 dicembre ed il 31 Gennaio. Tale norma non si applica qualora l'azienda utilizzi sistemi innovativi di distribuzione localizzata con interrimento diretto della frazione non palabile.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi a copri idrici naturali ed ai canali arginati.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

## CAPO VI: STOCCAGGIO E TRATTAMENTO

### ARTICOLO 15 (STOCCAGGIO DELLE MATRICI IN INGRESSO E DEL DIGESTATO)

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 4, comma 1 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso come definite ai TITOLI II e III del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.

Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 16 della presente Disciplina qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art.17 qualora abbia caratteristiche di palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della presente Disciplina.



**ARTICOLO 16 (STOCCAGGIO MATERIALI NON PALABILI)**

1. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva dei materiali non palabili da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.

2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento e o impianto devono essere escluse, attraverso opportune deviazioni, dallo stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei materiali non palabili devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato.

4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità  $K$  maggiore di  $1 \times 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei materiali non palabili anche strutture di materiale diverso, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti  $K$  minore di  $1 \times 10^{-7}$  cm/s) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano garanzia di durata almeno decennale;
- b) Siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
- c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
- d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo della struttura plastica;
- e) siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal basso.

6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di materiali non palabili deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è



definito in considerazione dei valori indicati nella tabella 1 del sub/allegato I. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati non palabili deve essere adeguatamente dimensionata in base ai volumi di digestato prodotto, in funzione del rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del digestore primario. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di adozione del presente provvedimento. I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, vanno considerati ai fini del computo del volume di stoccaggio solo se il processo di trattamento è di tipo discontinuo e si prevede lo svuotamento periodico del digestore.

7. E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti

#### ARTICOLO 17 (STOCCAGGIO E ACCUMULO MATERIALI PALABILI)

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

La capacità di stoccaggio dei digestati palabili deve essere adeguatamente dimensionata in base ai volumi di digestato prodotto, in funzione del rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato palabile a terzi.

Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impermeabilità pari a 1,5. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di adozione del presente Disciplina.

2. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 16

3. All'accumulo temporaneo del digestato nella forma palabile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

4. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al D.lgs. 75/2010, secondo le modalità previste per i materiali palabili, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.

#### ARTICOLO 18 (MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL DIGESTATO)

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:



- a) “disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
- b) “sedimentazione”: l’operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
- c) “chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
- d) “centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l’impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
- e) “essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l’impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
- f) “separazione solido-liquido”: l’operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.
- g) “strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell’ammoniaca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
- h) “nitrificazione e denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto;
- i) “fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.
- l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

#### ARTICOLO 19 (ACCUMULO TEMPORANEO DEL DIGESTATO)

1. L’accumulo temporaneo del digestato nella sua forma palabile è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità del digestato palabile accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.
2. L’accumulo è vietato nei seguenti casi:
  - a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
  - a 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
  - a 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L’accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi. L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.

#### CAPO VII: TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

#### ARTICOLO 20 (TRASPORTO E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO)



1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione del digestato sono disciplinati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.

Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori dello stesso all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1069/2009. Tale disposizione si applica al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

2. Quando il digestato di cui al comma 1 viene destinato alla utilizzazione agronomica sia sui terreni a disposizione della medesima azienda che su terreni di altri operatori, il trasporto, dal luogo di produzione e/o stoccaggio ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:

a) All'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui al successivo punto b).

Il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui al di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica, dalla quale si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione agronomica degli stessi materiali.

b) Al di fuori dei terreni a disposizione della azienda da cui si origina il materiale il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi tali da evitare fuoriuscite di materiale e inconvenienti igienico-sanitari; e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, come da modello su/allegato VII alla presente Disciplina, sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo delegato) dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e dal trasportatore se diverso dal produttore o destinatario utilizzatore, contenente:

- gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura e la quantità degli effluenti trasportati;
- l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- gli estremi della comunicazione di cui al di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica

Una copia del documento di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore.

Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore. La documentazione va conservata in conformità con la comunicazione e altra documentazione relativa per 5 anni.

1. Qualora gli effluenti vengano avviati, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 parte IV.

#### ARTICOLO 21 (TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE DEL DIGESTATO)

1. Le tecniche di distribuzione del digestato devono tener conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;



d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, a ridurre/impedire il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e ridurre la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi di fertirrigazione a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

5. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano i limiti di azoto al campo imposti per le zone non vulnerabili e per quelle vulnerabili da nitrati così come stabiliti all'art.7 della presente Disciplina nonché per le aree vulnerabili da nitrati anche il bilancio di azoto come definito dal PUA .

Nel caso in cui la frazione del digestato venga destinata, in tutto o in parte, ad altri usi consentiti (compostaggio, vendita, ecc.), la corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o la compravendita.

6. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

### TITOLO III -

#### ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE O UTILIZZATORE DI DIGESTATO

##### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 22 (CRITERI GENERALI)

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato, sia in aree vulnerabile da nitrati che in quelle non vulnerabili, sono tenute a presentare **la comunicazione** di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente disciplina, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un **registro dei materiali di ingresso** nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
- b) registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi; indicando le particelle, le colture, il tipo di fertilizzante, le dosi e la data di svolgimento dell'operazione.

Ai<sup>o</sup> uopo sarà predisposto un **registro utilizzazioni**, di cui all'Art. 27, opportunamente vidimato dal comune ove ha sede l'impianto di produzione o dagli uffici regionali dei Servizi Territoriali Agricoli



(STA afferenti al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, che dovrà essere conservato ad uso di eventuale controllo

c) **redazione del PUA**, quando dovuto e conformemente all'art. 28 della presente Disciplina tramite l'applicativo informatico SIAR Nitrati Abruzzo, in dotazione al Servizio Presidi tecnici di Supporto al settore Agricolo, Ufficio Direttiva Nitrati e qualità dei Suoli, afferenti al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

d) il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) 1069/09 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili.

## CAPO II: COMUNICAZIONE

### ARTICOLO 23 (LA COMUNICAZIONE)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero di cui al successivo art. 25, l'utilizzazione agronomica, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione, da parte della aziende che producono e/o utilizzano digestato, della comunicazione e, laddove richiesto, anche alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui all'articolo 28.

2. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica del Digestato oggetto della presente Disciplina, sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali.

È fatta comunque salva la facoltà dei titolari delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando che l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva è costituito dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del DPR 13 marzo 2013, n.59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione.

4. La comunicazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda. L'invio della comunicazione, firmata dall'interessato o dal mandatario, se non presente altro sistema telematico, avviene mediante Posta Elettronica Certificata, consentendo in tal modo la ricezione direttamente all'interno del sistema di protocollo dell'Autorità competente.

Il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda.

Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it).

L'attività di gestione del digestato, ai fini dell'utilizzazione agronomica, può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP.

L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza e provvede a richiedere, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa. In



particolare verifica che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati identificativi dell'azienda o del suo legale rappresentante e dei dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali il digestato è eventualmente ceduto nonché le variazioni riguardanti la consistenza dell'allevamento, la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, lo stoccaggio, il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) quando prescritto, nonché i terreni destinati all'utilizzazione agronomica, allegando una planimetria aggiornata.

I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

6. La comunicazione sarà redatta secondo lo schema in allegato alla presente Disciplina (sub/allegato IV) al fine di uniformare la redazione della stessa ed il rispetto dei contenuti identificativi del processo di produzione-spandimento.

Si precisa che in caso di adesione alla presentazione avvalendosi dell'AUA, si potrà fare riferimento alla modulistica relativa per ogni specifica tipologia di spandimento, predisposta per i SUAP ( modello nazionale semplificato e unificato per la richiesta AUA)

7. Fermo restando quanto ai commi precedenti del presente articolo, qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione del digestato siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

- le aziende che producono digestato devono trasmettere le informazioni di cui ai Quadri A,B del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

- le aziende che effettuano lo stoccaggio devono trasmettere le informazioni di cui al Quadro C, del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

- le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica, devono trasmettere le informazioni di cui ai Quadri D,E, F del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

8. Nel caso di presentazione di una comunicazione in forma semplificata, per i casi previsti di cui al successivo Art.24 comma 2, la stessa comunicazione viene presentata con la redazione dei soli quadri A, B (sola sez. B3), C, D e F rispettivamente dal soggetto interessato.

9. Al fine di poter effettuare i relativi controlli di veridicità e rispetto di quanto alla presente Disciplina, il titolare dell'azienda utilizzatrice è tenuto a predisporre ed a conservare la seguente documentazione:

- l'attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: atti privati, convenzioni) modello di cui al sub/allegato V, alla presente disciplina.

- il registro di utilizzazione annuale del digestato, di cui al successivo art. 27;

La documentazione elencata deve essere conservata per cinque anni.

**ARTICOLO 24**  
**(SOGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA**  
**COMUNICAZIONE PER LA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO)**



1. Sono tenute alla presentazione della comunicazione contenente **le informazioni di cui al comma 6 dell'art. 23 e nel rispetto di quanto precisato al comma 7 dell'art. 23** al presente provvedimento le seguenti aziende/imprese

- a) **quelle ricadenti in zona non vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 6000 kg;**
- b) **quelle ricadenti in zona vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 3000 kg;**
- c) **tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del P.U.A.** - Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'articolo 28 della presente Disciplina.

2. Presentano una comunicazione semplificata, contenente **le informazioni di cui al comma 8 dell'art. 23** al presente provvedimento le seguenti aziende/imprese:

- a) **quelle ricadenti in zona non vulnerabile** che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3 **compreso tra 3000 kg e 6000 kg;**
- b) **quelle ricadenti in zona vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **compreso tra 1000 kg e 3000 kg;**

#### ARTICOLO 25

##### (SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE)

1. **Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo di digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **non superiore a 3000 kg sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione** di cui al precedente Art. 23 comma 1.

2. **Le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo di digestato agrozootecnico o agroindustriale non superiore a 1000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione** di cui al precedente Art. 23 comma 1;

#### ARTICOLO 26

##### (ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE)

1. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica già rilasciati al momento dell'entrata in vigore della presente Disciplina restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle disposizioni della presente Disciplina.

2. La comunicazione si coordina con il Piano di Utilizzazione Agronomica di cui all'articolo 28 per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano.

3. La comunicazione rientra tra i titoli abilitativi che possono essere rilasciati nell'ambito del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Nel caso di presentazione di richiesta di autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 59/2013, resta fermo l'obbligo di fornire informazioni circa eventuali variazioni da parte del legale rappresentante dell'azienda richiedente la citata autorizzazione ai comuni competenti per il tramite del SUAP.



4. La comunicazione ha validità di cinque anni, fatto salvo che non subentrino fatti modificativi. Le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA hanno la medesima durata dei piani stessi e comunque non superiore a cinque anni.

### CAPO III

#### IL REGISTRO

##### ARTICOLO 27 (REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI)

1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "**REGISTRO delle UTILIZZAZIONI**", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, sub/allegato VI.

Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.

2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto, di cui all'art. 20 della presente disciplina tecnica, cui l'uscita stessa si riferisce. All'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto può essere effettuato senza l'obbligo del documento di accompagnamento ma con copia della comunicazione dove siano evidenziati i terreni oggetto di spandimento.

3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti si riporta in sub/allegato VI il format del Registro delle Utilizzazioni dal quale risultano:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;
- c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.

Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse.

La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

- della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### CAPO IV:

#### PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

##### ARTICOLO 28 (IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA - P.U.A.)

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, **anche in zone non vulnerabili da nitrati, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica** di cui al presente articolo.

2. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di Utilizzazione Agronomica ha la durata massima di 5 anni fatte salve



variazioni dell'assetto colturale che determinino cambiamenti nella determinazione del bilancio azotato utile e/o delle particelle oggetto di spandimento e/o della base anagrafica di riferimento, e viene predisposto dalle seguenti aziende:

**a. aziende ricadenti in aree vulnerabili** che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 6000 kg; la predisposizione del PUA terrà conto per quanto al comma 3 del presente articolo**

**b. aziende ricadenti in zona vulnerabile** che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6.000 kg; **la predisposizione del PUA terrà conto per quanto al comma 3 del presente articolo**

3. La Regione Abruzzo ha adottato modalità informatizzate di gestione dei Piani di Utilizzazione Agronomica per semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo. In particolare il Piano di Utilizzazione Agronomica P.U.A., conforme a quanto previsto dalla DGR n. 187 del 17.03.2008, e dovrà essere redatto ed inoltrato annualmente, per via telematica, sul portale SIAR Nitrati della Regione Abruzzo, gestito dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo entro il 30 giugno, a valere sulla campagna agraria corrispondente.

L'accesso alla procedura informatizzata è consentito agli operatori accreditati, oltretutto ai CAA e/o liberi professionisti opportunamente delegati.

Il soggetto interessato a rappresentare aziende agricole per i procedimenti in agricoltura dovrà preventivamente "accreditarsi" presso la Regione secondo le modalità operative specificate nella succitata DGR n. 197 del 17.03.2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA**

##### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

###### **ARTICOLO 29 (STRATEGIE DI GESTIONE INTEGRATA DI EFFLUENTI ZOOTECNICI)**

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.M. n.5046 del 25.02.2016 la Regione può prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B dello stesso D.M. n.5046 del 25.02.2016

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

###### **ARTICOLO 30 (CONTROLLI)**

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, sulla base di un programma di

monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. La Regione trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso

3. Il comune che riceve, per il tramite del SUAP, le comunicazioni di cui all'articolo 23, ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione. In caso di adesione da parte del titolare dell'azienda all'AUA, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale provvede ad espletare le procedure di controllo dandone poi conferma dell'esito.

4. Al fine di consentire la creazione di un Database delle comunicazioni annualmente presentate a livello regionale, utile ai fini di raccolta dati, monitoraggio e controllo, i SUAP territorialmente competenti, trasmettono anche alla Regione le comunicazioni ricevute, nonché quelle di variazione, trasmettendone copia al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo afferente al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo – mail pec : [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)

5. La Regione, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a sua disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua nelle zone non vulnerabili ed in quelle vulnerabili predispone sia controlli amministrativi con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente provvedimento.

6. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni e/o PUA presentati per campagna agraria; quelli aziendali per il 4%.

La Regione può effettuare analisi, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, con particolare riguardo a quelli più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. Tale fase potrà avvalersi delle specifiche competenze dell'ARTA

#### ARTICOLO 31 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

1. La Regione, tenuto conto delle disposizioni di cui alla presente disciplina, individuano ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; - promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

#### ARTICOLO 32 SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III ( Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo 1 art.29 e art.30

2.

#### ARTICOLO 33 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della delibera della Giunta regionale che ne approva i contenuti.



## SUB ALLEGATO I

Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato I tab.1 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

## Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;

risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;

piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

**Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione**

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. / a)	
<b>SUINI</b>					
<b>RIPRODUZIONE</b>					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		47			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. / a)	
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
<b>SUINI</b>					
<b>SVEZZAMENTO</b>					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
<b>SUINI</b>					
<b>ACCRESCIMENTO E INGRASSO</b>					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
<b>BOVINI</b>					
<b>VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE</b>					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (gruppa e groppa)		20	15	19,0	5,0

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. / a)	
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
<b>RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI</b>					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	1,5-3,2 <sup>(2)</sup>	17,5	23,5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-35- 590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350- 590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5	20,0	24,0	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
<b>VITELLI A CARNE BIANCA</b>					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 2° valore è riferito alle vacche nutrici

(2)- Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1,5 m<sup>3</sup>/t pv/anno.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	Letame o materiale palabile		Quantità paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	
<b>BUFALI</b>					
<b>BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE</b>					
• Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		23			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	26	5,0
<b>RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO</b>					
• Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300	22			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10

• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m <sup>3</sup> /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
			(t/t p.v. / a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. / a)	
<b>AVICOLI</b>					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0- 0,7 <sup>(2)</sup>	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0- 0,7 <sup>(2)</sup>	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 <sup>(3)</sup>	0,4	4,5	6,2	
<b>CUNICOLI</b>					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5- 16,6 <sup>(4)</sup>	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5- 16,6 <sup>(4)</sup>		8,0	13,0	
<b>OVINE E CAPRINI</b>					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35- 50 <sup>(5)</sup>	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35- 50 <sup>(5)</sup>	16,0			
<b>EQUINI</b>					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170- 550 <sup>(6)</sup>	5,0	15	24,4	

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'ovellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

#### NOTE ALLA TABELLA 1

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n° 152/06 ( ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.



Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

L'assimilazione delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato)", che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

#### Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

E' il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione. I valori inseriti in tabella per la categoria manze, bovini da ingrasso e vacche nutrici scaturisce dai risultati ottenuti con il progetto "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato). La determinazione è stata ottenuta operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate (54 animali con 6 replicazioni), sia su animali allevati in allevamenti commerciali (32 aziende, 6 razze, 5 materiali di lettiera, 4.692 capi allevati pari a circa 2.161 t di peso vivo). In entrambe le situazioni sono state rilevate le variabili influenti la produzione di effluente (PV medio animali, IMG, consumi alimentari, quantità di materiale di lettiera impiegato, parametri climatici) e sono state misurate le quantità di letame e colaticcio prodotte (peso e volume finali).

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.

I dati inseriti in tabella si riferiscono a valori medi che in funzione della tipologia della lettiera possono presentare elevata variabilità.

I nuovi valori di produzione di effluenti per broilers e tacchini derivano da raccolta da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, di idonea documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 1 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole.

Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di acque di lavaggio di pollastre, broilers, faraone e tacchini.



## SUB ALLEGATO II

Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato I tab.3 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

**Tabella a - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.**

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 Kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30Kg/capo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media	28	6	94
- efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	7	93
- efficienza massima	48	17	83
4. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio			
- efficienza media	28	10	90
- efficienza massima	31	20	80
5. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	15	85
- efficienza massima	48	25	75
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
8. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	75	25
- efficienza massima	77	65	35



**Tabella b - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini.**

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 191,6 kg/t pv/anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv/anno nel caso di rimonta vacche da latte
- 101,4 kg/t pv/anno nel caso di vacche nutrici
- 116,6 kg/t pv/anno nel caso di bovini all'ingrasso

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio			
- efficienza media	28	25	75
- efficienza massima	31	35	65
3. Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	35	65
- efficienza massima	46	45	55
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	35	65
- efficienza massima	48	45	55
5. Separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	15	85
- efficienza massima	48	25	75

**NOTE ALLE TABELLE a e b**

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi;
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3 b ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.



## SUB/ALLEGATO III

*Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato IX del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016*

**CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI DISCIPLINATI DAL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016  
E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO**

Il digestato disciplinato dal presente decreto può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni dell'allegato V al D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.  
Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

**Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato**

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ [t]}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$  : peso del digestato

$P_{\text{matrici}}$ : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici)

$V_{\text{biogas}}$  : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

$D_{\text{biogas}}$  : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

**Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m<sup>3</sup>), in ragione delle comuni densità dei digestati.**

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto zootecnico, calcolato secondo i valori standard di cui all'Allegato I al D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di DA. La quota di azoto da altre matrici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

$$N_{\text{campo\_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80 \text{ [kg]}$$

dove:

$N_{\text{campo\_digestato}}$  : azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$  : azoto al campo da effluenti zootecnici

$N_{\text{altre matrici}}$ : azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore

**Efficienza d'uso dell'azoto del digestato**

I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 1.

Il livello di efficienza da valutarsi in funzione delle modalità ed epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato V. al AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016



Tabella 1. Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto.

	1	2	3	4	5	6	7
Livello efficienza	Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse vegetali	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate)	Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4	Digestato da sole biomasse vegetali	Frazioni separate palabili
Alta	55	65	Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6	75	65	55	55
Media	41	48		55	48	41	41
Bassa	26	31		36	36	26	26

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14 comma 1, nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le fonti di azoto nel bilancio dell'azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente disciplina e secondo le modalità di cui all'Allegato V del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.

#### PARTE A DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO nonché dell'articolo 4, comma 3 della presente Disciplina tecnica regionale rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

\*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M



**PARTE B**  
**DIGESTATO AGROINDUSTRIALE**

Il digestato agroindustriale ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO nonché dell'articolo 4, comma 3 della presente Disciplina tecnica regionale rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 **

\*\*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farmaccie, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (tarinaccio, farinetta, crusca, ritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)



## SUB/ALLEGATO IV

<p>SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE</p> <p>PROTOCOLLO N. _____</p> <p>DEL _____</p>	<p><b>AI SUAP / Comune di .....</b> (dove è ubicato l'impianto di trattamento)</p> <p>.....</p> <p><b>AI SUAP/ Comune di</b> (dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento)</p> <p>.....</p>
--	--

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica del Digestato  
di cui all'art.22 Della Disciplina Tecnica Regionale ed ai sensi D.M. N.5046  
DEL 25 FEBBRAIO 2016**

Comunicazione	
iniziale	
di rinnovo	
di modifica	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:

- PRODUTTORE**
- DETENTORE**
- UTILIZZATORE**

**COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA ( barrare solo se ricorre uno dei casi sottoelencati)**

- a) **zona non vulnerabile: azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale**   
prodotto e/o utilizzato compreso tra 3000 kg e 6000 kg;
- b) **zona vulnerabile azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale,**   
prodotto e/o utilizzato compreso tra 1000 kg e 3000 kg;

**COMUNICA**

di voler effettuare l'attività di utilizzazione agronomica del Digestato come così definito all'Art. 22 della Disciplina tecnica Regionale ed ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016, Titolo IV Capo IV

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000



DICHIARA

quanto segue

**Quadro A Soggetto dichiarante in qualità di produttore**

**SEZIONE A1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA PRODUTTRICE DEL DIGESTATO**

C.F.

PARTITA IVA  
C.C.I.A.A. PR/N.REA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE  
Indirizzo   
Comune  Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

**SEZIONE A2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA**

C.F.

COGNOME  NOME

Data di nascita

Residenza

Comune  Prov.

CAP  Tel.

PEC-Mail



**SEZIONE A3: DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Tipologia

Indirizzo

Comune  Prov.

CAP  Tel.

Estremi dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto

**Quadro B PRODUZIONE DIGESTATO****Matrici in ingresso all'impianto****SEZIONE B1: EFFLUENTI ZOOTECNICI DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO ART.22 COMMA 1 LETT.C)**

Aziende zootecniche conferenti all'impianto	Effluente in ingresso		Estremi della comunicazione (se dovuta) effettuata dall'azienda zootecnica ai sensi della DGR 500/2009 o DGR 383/2010		
	Ragione Sociale	m <sup>3</sup> /anno	azoto contenuto kg/anno	Numero	Comune



**SEZIONE B2: ALTRE MATRICI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ART.22 COMMA 1 CON ESCLUSIONE LETT.C)**

Aziende conferenti all'impianto Ragione sociale e C.F. o P.IVA (se posseduta)	ALTRE MATRICI IN INGRESSO	
	t/anno	tipologia

**SEZIONE B3: MATERIALI PRODOTTI DALL'IMPIANTO**

TIPOLOGIA DI DIGESTATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO

<b>DIGESTATO AGROZOOTECNICO</b> PRODOTTO CON MATERIALI E SOSTANZE DI CUI AL COMMA 1 ART. 22 DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ALLE LETT. A), B), C), H)	<input type="checkbox"/>
<b>DIGESTATO AGROINDUSTRIALE</b> PRODOTTO CON MATERIALI E SOSTANZE DI CUI AL COMMA 1 ART. 22 DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ALLE LETT. D), E), F), G) EVENTUALMENTE ANCHE IN MISCELA CON MATERIALI DI CUI ALLE LETT. A), B), C), H).	<input type="checkbox"/>

Materiale palabile (m<sup>3</sup> / anno)

Materiale non palabile (m<sup>3</sup> / anno)

Contenuto di azoto totale del materiale palabile (kg / m<sup>3</sup>)

Contenuto di azoto totale del materiale non palabile (kg / m<sup>3</sup>)

Si allega/no certificato/i di analisi attestanti i contenuti di azoto totale dei materiali assimilati  
(Laboratorie certificate ACCREDIA)



- a) Quantità di azoto totale del materiale palabile (kg / anno)
- b) Quantità di azoto totale del materiale non palabile (kg / anno)

<b>Totale</b>	

\* Inserire motivazioni atte a giustificare e accertare quanto prescritto all' Art.29 comma 1 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

**SEZIONE B4: DATI DEL SOGGETTO RICEVENTE IL MATERIALE (FRAZIONE PALABILE/FRAZIONE NON PALABILE) INTERESSATO ALLO SPANDIMENTO**

Aziende a cui viene conferito il Digestato Ragione Sociale e C.F. o P.IVA (se posseduta)	Materiale palabile (m <sup>3</sup> / anno)	Materiale non palabile (m <sup>3</sup> / anno)

Si allegano copia dei contratti di conferimento degli effluenti

\_\_\_\_\_ Firma del titolare dell'impianto di trattamento

**N.B.:** allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



**Quadro C: Stoccaggi Digestato – Frazione Palabile e/o non palabile**

**Soggetto dichiarante in qualità di detentore**

**SEZIONE C1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA CHE DETIENE IL DIGESTATO**

C.F.

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE  
Indirizzo   
Comune  Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

**SEZIONE C2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA**

C.F.

COGNOME  NOME

Data di nascita

Residenza

Comune  Prov.

CAP  Tel.

PEC-Mail

**SEZIONE C3 TIPOLOGIA E VOLUME DISPONIBILE DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO IN USO NELL'IMPIANTO**



**MATERIALE PALABILE**

Tipologia di stoccaggio	Numero stoccaggi	Volume	Copertura (%)	ubicazione		
				comune	foglio	particella

**MATERIALE NON PALABILE**

Tipologia di stoccaggio	Numero stoccaggi	Volume	Copertura (%)	ubicazione		
				comune	foglio	particella

**SEZIONE C4: SITUAZIONE STOCCAGGI**

Fabbisogni/disponibilità	Tipologia effluente	Durata (giorni)	Volumi (mc)
Disponibilità: Stoccaggi presenti in azienda	materiali assimilati agli effluenti zootecnici non palabili		
	materiali assimilati agli effluenti zootecnici palabili		

\_\_\_\_\_  
 Firma del titolare dell'azienda  
 che detiene lo stoccaggio del digestato da utilizzare per lo spandimento

**N.B.:** allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



**Quadro D: Dati relativi allo spandimento del Digestato**

Soggetto dichiarante in qualità di utilizzatore

**SEZIONE D1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA UTILIZZATRICE DEL DIGESTATO**

C.F.

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE  
Indirizzo  
Comune

Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

**SEZIONE D2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA**

C.F.

COGNOME

NOME

Data di nascita

Residenza

Comune

Prov.

CAP

Tel.

PEC-Mail





**Quadro E: Distribuzione del Digestato****SEZIONE E1- MODALITÀ DI SPANDIMENTO DEL DIGESTATO ( MATERIALI PALABILI E NON PALABILI)**

	Caratteristiche tecniche (m3, gittata, pressione, etc.)
Carrobotte a lunga gittata	
Carrobotte ad alta pressione	
Carrobotte a bassa pressione	
Carrobotte munito di iniettori	
Carrobotte con dispositivi per la distribuzione rasoterra	
Fertirrigazione con rotoloni	
Spandiletame	
Altro (descrizione)	

**SEZIONE E2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO DEL DIGESTATO**

Tipo di attrezzatura	Targa o matricola	Titolo di possesso



**Quadro F: Prospetto riepilogativo dell'utilizzazione****SEZIONE F1:- SUPERFICI AZIENDALI INTERESSATE ALLO SPANDIMENTO DEL DIGESTATO**

	Ettari in zona vulnerabile	Ettari in zona non vulnerabile
In conduzione		
Altre superfici		
Totale		

**SEZIONE F2: CARICO DI AZOTO DIGESTATO AGROZOOTECNICO O AGROINDUSTRIALE**

tipo di superficie	Superfici (ha) (a)	Limiti di Azoto al campo da Digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento (kg/ha/anno) (b)	Azoto da Digestato agrozootecnico o agroindustriale quantità massima utilizzabile (kg) (axb)	Azoto da Digestato agrozootecnico o agroindustriale quantità che si intende utilizzare (kg)
superficie interessata allo spandimento ricadente in <b>zona vulnerabile</b>		170		
superficie interessata allo spandimento ricadente in <b>zona non vulnerabile</b>		340		

N.B. L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO O AGROINDUSTRIALE, AVVIENE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI AZOTO AL CAMPO SU RIPORTATI DIFFERENTE PER AREE NON VULNERABILI E VULNERABILI, AL RAGGIUNGIMENTO DEI QUALI CONCORRE PER LA SOLA QUOTA CHE PROVIENE DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni contenute nel sub/allegato III alla Disciplina Tecnica Regionale di produzione e di utilizzazione agronomica del Digestato:

Firma del titolare delle superfici agricole  
da utilizzare per lo spandimento

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



**DICHIARAZIONE e ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  
IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara altresì (contrassegnare le caselle tenuto conto se produttore e/o detentore e/o utilizzatore)

- che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella presente comunicazione non vengono ripetute in altre comunicazioni
- di conservare presso la SEDE LEGALE, per almeno 4 anni, assieme alla copia della comunicazione inviata al Comune competente la seguente documentazione:
- attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ecc)
- la documentazione di accompagnamento prescritta, inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
- la documentazione fiscale prescritta inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto.
- I contratti in originale di cessione a detentori di effluenti.

Allega alla presente comunicazione:

- Fotocopia documento di identità valido
- P.U.A. Piano di Utilizzazione agronomica qualora ricorrano il presupposti di cui all'art. 28 della Disciplina tecnica regionale di produzione e utilizzazione agronomica del Digestato
- Planimetria Catastale dell'azienda e di tutti i corpi aziendali dalla quale si evinca l'ubicazione del centro aziendale, dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali e di tutti gli appezzamenti esattamente delineati. Nella planimetria si dovranno indicare, mediante opportuna rappresentazione, gli appezzamenti utilizzati per lo spandimento.
- Planimetria aziendale dovrà inoltre contenere l'ubicazione dei manufatti utilizzati per la gestione e lo stoccaggio del Digestato.
- Altro (specificare)

Le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; in caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale  
Firma

   sottoscritt\_ autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale  
Firma



## SUB/ALLEGATO V

## ATTO DI ASSENSO ALLO SPANDIMENTO del DIGESTATO

Il/la sottoscritto .....  
 nato/a a ..... il .....  
 residente a ..... Provincia.....  
 via ..... CAP.....  
 in qualità di conduttore/representante legale dell'azienda agricola:

**DICHIARA** di condurre i seguenti terreni così individuati:

Indirizzo   
 Comune  Prov.

Foglio	p.lla	Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Superficie resa disponibile allo spandimento (ha)	Ordinamento Colturale	Zona Vulnerabile (SI/NO)

di rendere tali superfici disponibili all'utilizzazione agronomica del Digestato proveniente esclusivamente dall'impianto di trattamento sotto indicato:

- con sede in \_\_\_\_\_

che la disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di **anni.....**, con data di scadenza degli impegni reciproci il [...], salvo disdetta anticipata che deve essere tempestivamente comunicata all'azienda conduttrice dell'impianto.

che la distribuzione del Digestato di cui alla Disciplina tecnica regionale, sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla Disciplina Regionale di riferimento;

che i terreni predetti non verranno interessati dallo spandimento di: altri materiali assimilati agli effluenti zootecnici provenienti da altri impianti, da effluenti zootecnici provenienti da allevamenti, da fanghi di depurazione, da reflui oleari.

Luogo e data, .....

Firma del titolare  
dell'impresa agricola

**N.B.:** si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



## SUB/ALLEGATO VI

## REGISTRO delle UTILIZZAZIONI

Parte A**Azienda/Impresa**

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ N. Iscrizione  
C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_

**Sede legale dell'azienda/impresa:**

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tipologia dell'azienda \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'azienda/impresa/impianto**

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda/impresa/impianto**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**Rappresentante legale dell'azienda/impresa/impianto**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Attività svolta** (contrassegnare le fasi svolte)

Produzione  Stoccaggio  Spandimento

**Estremi della comunicazione di riferimento:**

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
Firma

Il presente registro si compone di n. fogli \_\_\_\_\_

Vidimazione\* n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (giorno/mese/anno)

\*vidimazione dagli uffici dei Servizi Territoriali Agricoli – regione Abruzzo o dall'Amministrazione comunale di riferimento



**REGISTRAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI**  
**Parte B**

N. Serie e n. progressivo del documento di accompagnamento *	Data	Tipo di Movimento <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico	Azienda di provenienza	Azienda di destinazione	Tipologia:			Quantità (mc)	Destinazione e relativa quantità
					effluente di allevamento	acque reflue	digestato		
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	

\* fare riferimento agli estremi della comunicazione quando trattasi di movimentazioni/spandimenti all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato





(\*) Nota: le parti del registro relative alle operazioni che non vengono effettuate in azienda/impianto devono essere barrate.

**LEGENDA:**

- (1): riportare la data di effettuazione dell'operazione indicando gg/mm/anno.
- (2): specificare la coltura praticata nell'appezzamento per la quale si effettua lo spandimento.
- (3): riportare l'epoca di distribuzione indicando se si tratta di pre-semina, pre-impianto (in caso di colture arboree), copertura, altro (specificare).
- (4): riportare la tipologia degli effluenti di allevamento. Letame o liquame e specie zootecnica di riferimento oppure riportare la tipologia delle acque reflue rispetto all'origine/provenienza attività oppure riportare la tipologia del digestato: agrozootecnico o agroindustriale
- (5): riportare la quantità totale distribuita per ogni somministrazione.
- (6): riportare la quantità di azoto al campo tenendo conto delle tabelle di cui al sub allegato III alla presente Disciplina Tecnica Regionale fatta salva la possibilità di presentare rapporto di analisi sul campione di effluente/acque reflue/digestato che si intende utilizzare agronomicamente

Firma del rappresentante legale/titolare dell'azienda \_\_\_\_\_



SUBALLEGATO VII

**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO <sup>1</sup>**

N..... del.....

**1) AZIENDA/IMPIANTO DA CUI ORIGINA IL MATERIALE TRASPORTATO**

**Azienda**

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

**Sede legale dell'azienda:**

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Tipologia dell'azienda \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'azienda/impianto**

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

**Rappresentante legale dell'azienda/impianto:**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

**Estremi della comunicazione:** Protocollo n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_  soggetto esonerato dalla comunicazione

**2) AZIENDA DESTINATARIA DEL MATERIALE TRASPORTATO <sup>2</sup>**

**Azienda**

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

**Sede legale dell'azienda:**

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Tipologia dell'azienda \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'azienda** (solo se diverso dalla sede legale):

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

**Rappresentante legale dell'azienda:**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

**3) CAUSALE DEL TRASPORTO** (contrassegnare la funzione che si assolve)

Stoccaggio e Spandimento  Spandimento

**4) NATURA E QUANTITA' DEL MATERIALE TRASPORTATO**

letame  liquame  acque reflue  digestato  altro (specificare)

Quantità del materiale trasportato espressa in mc



**5) DATI IDENTIFICATIVI DEL TRASPORTATORE****Azienda/ditta**<sup>2</sup>:

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Sede legale: Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_

**Dati identificativi del conducente:**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Tipo di veicolo: botte spandi liquame  carro spandi letame  altro (specificare) \_\_\_\_\_ 

Targa \_\_\_\_\_

Data del trasporto \_\_\_\_\_ (giorno/mese/anno)

Rappresentante legale azienda da cui origina il materiale trasportato	Rappresentante legale azienda destinataria	Trasportatore/conducente
_____ Firma	_____ Firma	_____ Firma

<sup>1</sup> Il documento di accompagnamento deve essere redatto dal Rappresentante legale da cui origina il materiale trasportato  
Copia del documento di accompagnamento deve essere consegnata dal trasportatore all'azienda destinataria. Il documento deve essere conservato dagli interessati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di trasporto.

<sup>2</sup> Compilare solo se l'azienda è diversa da quella da cui origina il materiale trasportato.



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

## Allegato C

**DIPARTIMENTO POLITICHE SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**  
**SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO**  
**UFFICIO DIRETTIVA NITRATI E QUALITA' DEI SUOLI**

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Dott. Luciano Pollastri

Il Dirigente del Servizio  
 VACAT  
 Il Direttore del Dipartimento  
 Dott. Antonio Di Paolo

### modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n. 500.

Sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**il comma 1 dell'art.22** "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI è così modificato: "La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del DPR 13 marzo 2013, n.59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 2 Allegato I del presente provvedimento. La comunicazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda. L'invio della comunicazione, firmata dall'interessato o dal mandatario, se non presente altro sistema telematico, avviene mediante Posta Elettronica Certificata, consentendo in tal modo la ricezione direttamente all'interno del sistema di protocollo dell'Autorità competente. Il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda. Si precisa che in caso di adesione alla presentazione avvalendosi dell'AUA, si potrà fare riferimento alla modulistica relativa per ogni specifica tipologia di spandimento, predisposta per i SUAP (modello nazionale semplificato e unificato per la richiesta AUA)"

**al comma 2 dell'art.22 e al comma 2 dell'art.23** di cui al Titolo VI il termine "al sindaco del Comune" è sostituito in "al SUAP del Comune"

**il comma 6 dell'art.22** "Disciplina della comunicazione per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI è così sostituito: "Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it"

**il comma 1 dell'art.23** "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI è così modificato: "La comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'allegato III al presente provvedimento, segue le medesime procedure di presentazione richiamate al precedente art. 22 e valide per la comunicazione in forma completa. Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda con produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.001 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 Allegato 1, di cui presente provvedimento."

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 738 del 15 NOV. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniela Valenza)



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**Il comma 6 dell'art.23** "Comunicazione semplificata per lo spandimento degli effluenti da allevamento" di cui al Titolo VI è così sostituito: "Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it."

**al comma 1 dell'art.24** "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI il termine "che deve essere presentata in triplice copia al sindaco del Comune" è così modificato "che deve essere presentata al SUAP del Comune "

**Il comma 6 dell'art.24** "Comunicazione semplificata per lo spandimento delle acque reflue" di cui al Titolo VI è così sostituito: "Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it."

**Il comma 3 dell'art.25** "Comunicazioni successive" di cui al Titolo VI è soppresso.

**al Titolo VI** è aggiunto l'**art.28bis "Il Registro delle Utilizzazioni"**, così formulato:

1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "REGISTRO delle UTILIZZAZIONI", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici. Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.
2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto cui l'uscita stessa si riferisce. Qualora trattasi di movimentazioni e spandimenti effettuati all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, si farà riferimento alla comunicazione presentata per l'attività di spandimento.
3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti è predisposto il format del Registro delle Utilizzazioni, SUB ALLEGATO I, dal quale risultano:
  - a) i dati identificativi dell'azienda;
  - b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;
  - c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse. La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:
  - della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
  - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**l'art. 30** "Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili "del Titolo VII è così modificato ed integrato:

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

2. La Regione trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso
3. Il comune che riceve, per il tramite del SUAP, le comunicazioni di cui all'articolo 23, ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione. In caso di adesione da parte del titolare dell'azienda all'AUA, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale provvede ad espletare le procedure di controllo dandone poi conferma dell'esito.
4. Al fine di consentire la creazione di un Database delle comunicazioni annualmente presentate a livello regionale, utile ai fini di raccolta dati, monitoraggio e controllo, i SUAP territorialmente competenti, trasmettono anche alla Regione le comunicazioni ricevute, nonché quelle di variazione, trasmettendone copia al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo afferente al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo – mail pec : dpd023@pec.regione.abruzzo.it
5. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni e/o PUA presentati per campagna agraria; quelli aziendali per il 4%. La Regione può effettuare analisi, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, con particolare riguardo a quelli più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. Tale fase potrà avvalersi delle specifiche competenze dell'ARTA.

al **Titolo VII** è aggiunto l'**art.32** (Sanzioni) come di seguito riportato: 1.Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III ( Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30

Il **punto m) del comma 1 dell'art.5** Divieti di utilizzazione dei liquami di cui al Titolo II è così modificato: " in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietata la distribuzione del liquame, e dei prodotti ad esso assimilabile, nelle aree non vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 1 dicembre ed il 31 Gennaio ". Tale norma non si applica qualora l'azienda adotti sistemi di distribuzione localizzata con interrimento diretto delle frazioni non palabili. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici;

la **tab.1 dell'All.1 della DGR 500/2009** è sostituita dalla Tab.1 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 del MIPAAF "Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione" sub ALLEGATO II

la **tab.2 dell'All.1 della DGR 500/2009** è sostituita dalla Tab.2 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 del MIPAAF "Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame"; sub ALLEGATO II

lo **schema "Classe dimensionale degli allevamenti di tipo avicolo, suinicolo e bovino" riportato alle pp.18 e 19** sono sostituiti dallo schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino. sub ALLEGATO III



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**SUB ALLEGATI I, II e III richiamati nelle modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n. 500 e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale**

**SUB ALLEGATO I**

**REGISTRO delle UTILIZZAZIONI**

**Parte A**

**Azienda/Impresa**

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ N. Iscrizione C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_

**Sede legale dell'azienda/impresa:**

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tipologia dell'azienda \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'azienda/impresa/impianto**

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda/Impresa/impianto**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**Rappresentante legale dell'azienda/Impresa/impianto**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Attività svolta** (contrassegnare le fasi svolte)

Produzione       Stoccaggio       Spandimento

**Estremi della comunicazione di riferimento:**

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
Firma

Il presente registro si compone di n. fogli \_\_\_\_\_

Vidimazione\* n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (giorno/mese/anno)

\*vidimazione dagli uffici dei Servizi Territoriali Agricoli o dall'Amministrazione comunale di riferimento



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**REGISTRAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI**  
**Parte B**

N. Serie e n. progressivo del documento di accompagnamento *	Data	Tipo di Movimento <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico	Azienda di provenienza	Azienda di destinazione	Tipologia:			Quantità (mc)	Destinazione e relativa quantità
					effluente di allevamento	acque reflue	digestato		
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc	



**fare riferimento agli estremi della comunicazione quando trattasi di movimentazioni/spandimenti all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato**



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**(\*) Nota: le parti del registro relative alle operazioni che non vengono effettuate in azienda/impianto devono essere barrate.**

**LEGENDA:**

- (1): riportare la data di effettuazione dell'operazione indicando gg/mm/anno.
- (2): specificare la coltura praticata nell'appezzamento per la quale si effettua lo spandimento.
- (3): riportare l'epoca di distribuzione indicando se si tratta di pre-semina, pre-impianto (in caso di colture arboree), copertura, altro (specificare).
- (4): riportare la tipologia degli effluenti di allevamento. Letame o liquame e specie zootecnica di riferimento oppure riportare la tipologia delle acque reflue rispetto all'origine/provenienza attività  
oppure riportare la tipologia del digestato: agrozootecnico o agroindustriale
- (5): riportare la quantità totale distribuita per ogni somministrazione.
- (6): riportare la quantità di azoto al campo tenendo conto delle tabelle di cui al sub allegato III alla presente Disciplina Tecnica Regionale fatta salva la possibilità di presentare rapporto di analisi sul campione di effluente/acque reflue/digestato che si intende utilizzare agronomicamente

Firma del rappresentante legale/titolare dell'azienda \_\_\_\_\_



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

## SUB ALLEGATO II

### Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Tabella 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
<b>SUINI</b>					
<b>RIPRODUZIONE</b>					
Serofe (150-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Serofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Serofe (160-200 kg) in gestazione in postia singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Serofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Serofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Serofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SUINI					
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
SUINI					
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magrioncello (31-50 kg)	40				
Magrone e serofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			

Allegato C. modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categorie animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
<b>BOVINI</b>					
<b>VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE</b>					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
<b>RIMONIA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI</b>					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-3,2 <sup>(2)</sup>	17,5	23,5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-35-590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590 <sup>(1)</sup>	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590 <sup>(1)</sup>	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590 <sup>(1)</sup>	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• svezamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5	20,0	24,0	10
• svezamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			

10

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categorìa animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 2° valore è riferito alle vacche nutrici

(2)- Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1,5 m<sup>3</sup>/t pv/anno.

Categorìa animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	Letame o materiale palabile		Quantità paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	
BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		23			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)		14	10,5	13,2	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	26	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300	22			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)	300	13,7	9,3	12	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
• svezamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
• svezamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0		
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0		
stabilizzazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8
				5,0

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
<b>AVICOLI</b>					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 <sup>(2)</sup>	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 <sup>(2)</sup>	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 <sup>(3)</sup>	0,4	4,5	6,2	
<b>CUNICOLI</b>					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 <sup>(4)</sup>	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 - 16,6 <sup>(4)</sup>		8,0	13,0	
<b>OVINI E CAPRINI</b>					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 <sup>(5)</sup>	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 <sup>(5)</sup>	16,0			
<b>EQUINI</b>					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 <sup>(6)</sup>	5,0	15	24,4	

(2) Il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) Il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) Il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) Il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) Il 1° valore è riferito a puledri da ingresso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

#### NOTE ALLA TABELLA I

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06 ( ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

L'assimilazione delle vacche nutrice alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato)", che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

E' il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione. I valori inseriti in tabella per la categoria manze, bovini da ingrasso e vacche nutrice scaturisce dai risultati ottenuti con il progetto "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato). La determinazione è stata ottenuta operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate (54 animali con 6 replicazioni), sia su animali allevati in allevamenti commerciali (32 aziende, 6 razze, 5 materiali di lettiera, 4.692 capi allevati pari a circa 2.161 t di peso vivo). In entrambe le situazioni sono state rilevate le variabili influenti la produzione di effluente (PV medio animali, IMG, consumi alimentari, quantità di materiale di lettiera impiegato, parametri climatici) e sono state misurate le quantità di letame e colaticcio prodotte (peso e volume finali).

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

I nuovi valori di produzione di effluenti per broilers e tacchini derivano da raccolta da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, di idonea documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 1 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole. Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di acque di lavaggio di pollastre, broilers, faraone e tacchini.



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame**

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)	
	Totale kg/capo/anno p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno nel letame kg/t p.v./anno
<b>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. <sup>(b)</sup></b>	26,4	101
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabulazione senza lettiera</li> <li>• stabulazione su lettiera</li> </ul>	101	101
<b>Suini: accrescimento/ingrasso <sup>(b)</sup></b>	9,8	110
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabulazione senza lettiera</li> <li>• stabulazione su lettiera</li> </ul>	110	110
<b>Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) <sup>(c)</sup></b>	83	138
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fissa o libera senza lettiera</li> <li>• libera su lettiera permanente</li> <li>• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata</li> <li>• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)</li> <li>• libera a cuccette con paglia (testa a testa)</li> </ul>	138	138 76 99 53 85
<b>Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) <sup>(d)</sup></b>	36,0	120
<ul style="list-style-type: none"> <li>• libera in box su pavimento fessurato</li> <li>• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> <li>• fissa con lettiera</li> <li>• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> <li>• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> </ul>	120	120 26 61 17 120 20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vitelli su pavimento fessurato</li> <li>• vitelli su lettiera</li> </ul>	100	100
<b>Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) <sup>(e)</sup></b>	33,6	84
<ul style="list-style-type: none"> <li>• libera in box su pavimento fessurato</li> <li>• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> <li>• fissa con lettiera</li> <li>• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> </ul>	84	84 84 18 43



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)	
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> <li>vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)<sup>(6)</sup></li> <li>vitelli a carne bianca su lettiera (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)<sup>(6)</sup></li> </ul>	8,6 8,6	12 67 72 67 55
<b>Categoria animale e tipologia di stabulazione</b>		
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno
	Totale	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno
	Totale	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno
<b>Bufale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo)</b> <sup>(6)</sup>	53,0	81,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>fissa o libera senza lettiera</li> <li>libera su lettiera permanente</li> <li>fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata</li> <li>libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)</li> <li>libera a cuccette con paglia (testa a testa)</li> </ul>		81,5 23,5 23,5 50 50
<b>Rimonta bufale da latte (peso vivo: 300 kg/capo)</b>	31,0	103
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera in box su pavimento fessurato</li> <li>libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> </ul>		103 103 22,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>fissa con lettiera</li> <li>libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> </ul>		80,7 50,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> <li>vitelli su pavimento fessurato</li> <li>vitelli su lettiera</li> </ul>		14,6 104 18
<b>Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)</b>	30	75
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera in box su pavimento fessurato</li> <li>libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> <li>fissa con lettiera</li> </ul>		75 75 11 64

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		
	kg/capo/anno	Totale kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno nel letame kg/t p.v./anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> </ul>			38,5 36,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> </ul>			10,8 64,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)</li> </ul>	8,6	67	67
<ul style="list-style-type: none"> <li>vitelli bufalini a carne bianca su lettiera (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)</li> </ul>	8,6	67	12 55

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		
	TOTALE kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno nel letame <sup>(a)</sup> kg/t p.v./anno
<b>Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)<sup>(e)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina</li> </ul>	0,46	230	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)</li> </ul>			230 230
<ul style="list-style-type: none"> <li>ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)</li> </ul>			
<b>Pollastre (peso vivo: 0.8 kg/capo)<sup>(e)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina</li> </ul>	0,23	288	230 230
<ul style="list-style-type: none"> <li>pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)</li> </ul>			288 288
<ul style="list-style-type: none"> <li>pollastre a terra su lettiera</li> </ul>			
<b>Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)<sup>(h)</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a terra con uso di lettiera</li> </ul>	0,19	190	190



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		nel letame <sup>(a)</sup> kg/t p.v./anno
	TOTALE kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)</li> <li>Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</li> </ul>	1,06	118	118
	0,53	118	118
<b>Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)</b>	0,19	240	240
<ul style="list-style-type: none"> <li>a terra con uso di lettiera</li> </ul>			
<b>Cunicoli</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)</li> <li>capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)</li> </ul>		143	143
<b>Ovicapriini</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>con stabulazione in recinti individuali o collettivi</li> <li>su pavimento grigliato o fessurato</li> </ul>		99	44 99
<b>Equini</b>			
con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21

NOTE ALLA TABELLA 2

a. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).



I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2)

Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**Tabella 3 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escrete, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.**

I valori di azoto escrete da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile %	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
		Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale	28		100
- efficienza media			
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio	28	6	94
- efficienza media	31	13	87
- efficienza massima			
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	42	8	92
- efficienza media	48	16	84
- efficienza massima			
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio	28	30	70
- efficienza media	38	30	70
- efficienza massima			
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	42	37	63
- efficienza media	46	34	66
- efficienza massima			
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	71	73	27
- efficienza media	77	67	33
- efficienza massima			



Allegato C modificate ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

### NOTE ALLA TABELLA 3

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), quale si riscontra ancora oggi (2004) nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (max) (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni;
- anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%);
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

**Tabella 4 – Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).**

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**sub ALLEGATO III**

Da: D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016.

**TABELLA I** - Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

CLASSE DIMENSIONALE		TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	
Azoto al campo prodotto (Kg/anno) o altro riferimento	Posti bestiame corrispondenti (n.)	In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili)	In Zone Vulnerabili da nitrati
Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2174 posti ovaiole            inf. o uguali a 4000 posti broilers            inf. o uguali a 4350 posti pollastra            inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio            inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina            inf. o uguali a 5300 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2000 posti fattrice            inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b></p> <p>inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v.            inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b></p> <p>inf. o uguali a 12 vacche in produzione            inf. o uguali a 23 vacche nutrici            inf. o uguali a 27 capi in rimonta            inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso            inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicaprini</b></p> <p>inf. o uguali a 200 posti capo adulto            inf. o uguali a 280 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b></p> <p>inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso            inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone</p>	esonero dalla comunicazione (art. 18 c.5)	esonero dalla comunicazione (art. 29 c.7)



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

<p>Da 1001 a 3000</p>	<p><b>Avicoli</b>            Da 2175 a 6520 posti ovaiole            da 4001 a 12000 posti broilers            da 4351 a 13000 posti pollastra            da 671 a 2000 posti tacchino maschio            da 1301 a 3950 posti tacchino femmina            da 5301 a 15800 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>            da 2001 a 6000 posti fattrice            da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>            da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v.            da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b>            Da 13 a 36 vacche in produzione            da 24 a 68 vacche nutrici            da 28 a 83 capi in rimonta            da 31 a 90 bovini all'ingrasso            da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriini</b>            da 201 a 600 posti capo adulto            da 280 a 850 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>            da 86 a 250 posti puledro da ingrasso            da 26 a 80 posti fattrice o stallone</p>	<p>esonero dalla comunicazione (art. 18 c.5)</p>	<p>comunicazione semplificata (All. V parte C)</p>
<p>Da 3001 a 6000</p>	<p><b>Avicoli</b>            Da 6521 a 13000 posti ovaiole            da 12001 a 24000 posti broilers            da 13001 a 26000 posti pollastra            da 2001 a 4000 posti tacchino maschio            da 3951 a 7900 posti tacchino femmina            da 15801 a 31600 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>            da 6001 a 12000 posti fattrice            da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso</p>	<p>Comunicazione semplificata (All. IV parte B)</p>	<p>Comunicazione completa            con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)</p>



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

<p>Maggiore di 6000</p>	<p><b>Suini</b> Da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicaprinii</b> da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b> da 251 a 500 posti puledro da ingrasso da 81 a 160 posti fattrice o stallone</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>
<p>Maggiore di 6000</p>	<p><b>Avicoli</b> Da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broilers</p> <p>da 26001 a 40000 posti pollastra da 4001 a 40000 posti tacchino maschio da 7901 a 40000 posti tacchino femmina da 31601 a 40000 posti faraona (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)Suini Da 541 a 2000 grassi da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Cunicoli</b> oltre 12001 posti fattrice oltre 25001 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Bovini</b> Da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>



Allegato C modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

	<p>da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p> <p><b>Ovicapriini</b> oltre 1201 posti capo adulto oltre 1701 posti agnellone</p>		
<p>Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005</p>	<p><b>Equini</b> oltre 501 posti puledro da ingrasso oltre 161 posti fattrice o stallone</p> <p><b>Avicoli</b> Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>	<p>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>	<p>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>
<p>Allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)</p>	<p><b>Bovini</b> Oltre 416 vacche in produzione Oltre 421 vacche nutrici Oltre 833 capi in rimonta oltre 625 bovini all'ingrasso oltre 1920 vitelli a carne bianca</p>	<p>Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>	<p>Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (All. V parte A)</p>



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

## Allegato D

**DIPARTIMENTO POLITICHE SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**  
**SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO**  
**UFFICIO DIRETTIVA NITRATI E QUALITA' DEI SUOLI**

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Dott. Luciano Pollastri

Il Dirigente del Servizio  
 VACAT  
 Il Direttore del Dipartimento  
 Dott. Antonio Di Paolo

### modifiche ed integrazioni alla DGR 10.05.2010 n. 383.

Sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR 9.10.2009 n.500

**il comma 5 dell'art. 2** "Ambito di applicazione, soggetti obbligati e tempi di attuazione" di cui al TITOLO I è così modificato: "Sono obbligate agli adempimenti amministrativi e alle prescrizioni tecnico-agronomiche previste dal presente Programma di azione le aziende agricole e/o zootecniche, di cui al precedente comma, che siano iscritte alla CCIAA"

**Il comma 3 dell'art.10** Disposizioni generali del Titolo II Capo I Piani di Utilizzazione agronomica è così modificato: " Le aziende di cui all'art. 2 del presente Programma di azione sono tenute a compilare il registro dei fertilizzanti, composto da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Direttiva Nitrati del Servizio Presidi Tecnici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale della regione Abruzzo, redatto conformemente allo schema di cui all'allegato 4 al presente programma, ovvero fornito su supporto informatico dallo stesso Ufficio regionale". I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità incaricata ai controlli per i tre anni successivi all'ultima utilizzazione. I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale) e rispettare le dosi di concimazione azotata tenendo conto delle risultanze scaturite dalla redazione del PUA per il calcolo del Bilancio Utile Azotato.

**Il comma 1 dell'art.11** "Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui al Titolo II Capo I è così modificato: " Le aziende agricole e/o zootecniche così come individuate all'art.2 del presente programma sono tenute alla redazione e presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) se:

- utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, ovvero da digestato di cui all'articolo 22, comma 3 del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, superiore a 3000 kg
- detengono allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I di cui al D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016
- sono autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- conducono terreni con superfici superiori ad un Ha di SAU, ricadenti in aree ZVN, e destinate alla coltivazione di colture orticole e/o frutticole.

**al Titolo III è aggiunto l'art. 15bis "Il Registro delle Utilizzazioni"**, così formulato :

- Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "REGISTRO delle UTILIZZAZIONI", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici. Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **738** del **15 NOV 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniela Valenza)



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto cui l'uscita stessa si riferisce. Qualora trattasi di movimentazioni e spandimenti effettuati all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, si farà riferimento alla comunicazione presentata per l'attività di spandimento.
3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti è predisposto il format del Registro delle Utilizzazioni, sub Allegato I, dal quale risultano:
  - a) i dati identificativi dell'azienda;
  - b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;
  - c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse. La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:
  - della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
  - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**Il comma 5 dell'art.20** " Disposizioni transitorie, finali e sanzioni" di cui al Titolo IV è così modificato: "Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III ( Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30."

**Il comma 2 dell'art.5** Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto di cui al Capo I del Titolo è così modificato: "in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietato nelle aree vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture). Ciascuna azienda all'interno del periodo sopra citato è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 11 il periodo di non spandimento. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

**la tab. 2 dell'All.7 della DGR 383/2010** sono sostituite dalla Tab.1 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Effluenti zootecnici; quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione", sub ALLEGATO II

**la tab.2 dell'All.1 della DGR 500/2009** nonché **la tab. 1 dell'All.7 della DGR 383/2010** sono sostituite dalla Tab.2 dell'All.1 di cui D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del MIPAAF "Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame" sub ALLEGATO II;

**la Tabella 6 di cui all' All.7 è sostituita** dallo schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino. sub ALLEGATO III



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383  
**Dettaglio dei sub Allegati I,II e III richiamati nelle modifiche ed integrazioni alla DGR 9.10.2009 n. 500 su riportate e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale**

**SUB ALLEGATO I****REGISTRO delle UTILIZZAZIONI****Parte A****Azienda/Impresa**

Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ N. Iscrizione  
 C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_

**Sede legale dell'azienda/impresa:**

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tipologia dell'azienda \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'azienda/impresa/impianto**

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda/impresa/impianto**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**Rappresentante legale dell'azienda/impresa/impianto**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente in via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Attività svolta (contrassegnare le fasi svolte)**

Produzione       Stoccaggio       Spandimento

**Estremi della comunicazione di riferimento:**

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
 Firma

Il presente registro si compone di n. fogli \_\_\_\_\_

Vidimazione\* n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (giorno/mese/anno)

*\*vidimazione dagli uffici dei Servizi Territoriali Agricoli o dall'Amministrazione comunale di riferimento*



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

### REGISTRAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI Parte B

N. Serie e n. progressivo del documento di accompagnamento *	Data	Tipo di Movimento <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico	Azienda di provenienza	Azienda di destinazione	Tipologia:			Quantità (mc)	Destinazione e relativa quantità <input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc
					effluente di allevamento	acque reflue	digestato		
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	
		<input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico						<input type="checkbox"/> stoccaggio _____ mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____ mc	

\* fare riferimento agli estremi della comunicazione quando trattasi di movimentazioni/spandimenti all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

**(\*) Nota: le parti del registro relative alle operazioni che non vengono effettuate in azienda/impianto devono essere barrate.**

**LEGENDA:**

- (1): riportare la data di effettuazione dell'operazione indicando gg/mm/anno.
- (2): specificare la coltura praticata nell'appezzamento per la quale si effettua lo spandimento.
- (3): riportare l'epoca di distribuzione indicando se si tratta di pre-semina, pre-impianto (in caso di colture arboree), copertura, altro (specificare).
- (4): riportare la tipologia degli effluenti di allevamento. Letame o liquame e specie zootecnica di riferimento oppure riportare la tipologia delle acque reflue rispetto all'origine/provenienza attività  
oppure riportare la tipologia del digestato: agrozootecnico o agroindustriale
- (5): riportare la quantità totale distribuita per ogni somministrazione.
- (6): riportare la quantità di azoto al campo tenendo conto delle tabelle di cui al sub allegato III alla presente Disciplina Tecnica Regionale fatta salva la possibilità di presentare rapporto di analisi sul campione di effluente/acque reflue/digestato che si intende utilizzare agronomicamente

Firma del rappresentante legale/titolare dell'azienda \_\_\_\_\_



**SUB ALLEGATO II**

## Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categorìa animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
<b>SUINI</b>					
<b>RIPRODUZIONE</b>					
Serofo (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Serofo (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Serofo (160-200 kg) in gestazione in postia singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Serofo (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Serofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con aspirazione meccanica o con ricircolo		55			
Serofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SUINI					
SVEZZAMENTO					
Lattinzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con aspirazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
SUINI					
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrane e scroffetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categorie animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	riquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale riutilizzabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera:					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
<b>BOVINI</b>					
<b>VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE</b>					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
<b>RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI</b>					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-3,2 <sup>(2)</sup>	17,5	23,5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-35-590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590 <sup>(1)</sup>	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590 <sup>(1)</sup>	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590 <sup>(1)</sup>	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590 <sup>(1)</sup>	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590 <sup>(1)</sup>	1,5-2,8 <sup>(2)</sup>	20,0	24,0	10
• svezamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5	20,0	24,0	10
• svezamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0	20,0	24,0	10

## Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categorie animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./a)	
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione.	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore è riferito alle vacche nutrici

(2)- Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1,5 m<sup>3</sup>/t pv/anno.

Categorie animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	Letame o materiale palabile		Quantità paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./a)	(m <sup>3</sup> /t p.v./anno)	
BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		23			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)		14	10,5	13,2	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	26	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300	22			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe a groppe)	300	13,7	9,3	12	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
			(t/t p.v. /a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. /a)	
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
stabilizzazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

Categoria animale e tipologia di stabilizzazione	p.v. medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m <sup>3</sup> /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
			(t/t p.v. /a)	(m <sup>3</sup> /t p.v. /a)	
<b>AVICOLI</b>					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 <sup>(2)</sup>	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 <sup>(2)</sup>	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 <sup>(2)</sup>	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 <sup>(3)</sup>	0,4	4,5	6,2	
<b>CUNICOLI</b>					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 <sup>(4)</sup>	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e esportazione con raschiatore	1,7-3,5-16,6 <sup>(4)</sup>		8,0	13,0	
<b>OVINI E CAPRINI</b>					
• ovini e caprini con stabilizzazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 <sup>(5)</sup>	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato e fessurato	15-35-50 <sup>(5)</sup>	16,0			
<b>EQUINI</b>					
• equini con stabilizzazione in recinti individuali o collettivi	170-550 <sup>(6)</sup>	5,0	15	24,4	

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito al coniglio con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a cielo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

#### NOTE ALLA TABELLA I

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- le acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto-stalla).

L'assimilazione delle vacche nutrice alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato)", che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

E' il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione. I valori inseriti in tabella per la categoria manze, bovini da ingrasso e vacche nutrice scaturisce dai risultati ottenuti con il progetto "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato). La determinazione è stata ottenuta operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate (54 animali con 6 replicazioni), sia su animali allevati in allevamenti commerciali (32 aziende, 6 razze, 5 materiali di lettiera, 4.692 capi allevati pari a circa 2.161 t di peso vivo). In entrambe le situazioni sono state rilevate le variabili influenti la produzione di effluente (PV medio animali, IMG, consumi alimentari, quantità di materiale di lettiera impiegato, parametri climatici) e sono state misurate le quantità di letame e colaticcio prodotte (peso e volume finali).

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n. 383

I nuovi valori di produzione di effluenti per broilers e tacchini derivano da raccolta da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, di idonea documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 1 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole. Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di acque di lavaggio di pollastre, broilers, faraone e tacchini.



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n. 383

**Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacale; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame**

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		
	Totale kg/capo/anno p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame kg/t p.v./anno
<b>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. (b)</b>	26,4	101	101
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabulazione senza lettiera</li> <li>• stabulazione su lettiera</li> </ul>			101
<b>Suini: accrescimento/ingrasso (b)</b>	9,8	110	110
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stabulazione senza lettiera</li> <li>• stabulazione su lettiera</li> </ul>			110
<b>Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) (c)</b>	83	138	138
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fissa o libera senza lettiera</li> <li>• libera su lettiera permanente</li> <li>• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata</li> <li>• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)</li> <li>• libera a cuccette con paglia (testa a testa)</li> </ul>			76 99 53 85
<b>Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) (d)</b>	36,0	120	120
<ul style="list-style-type: none"> <li>• libera in box su pavimento fessurato</li> <li>• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> </ul>			120 26
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fissa con lettiera</li> <li>• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> </ul>			61 59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17
• vitelli su pavimento fessurato			120
• vitelli su lettiera			20
<b>Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) (e)</b>	33,6	84	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• libera in box su pavimento fessurato</li> <li>• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> </ul>			84 84
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fissa con lettiera</li> <li>• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> </ul>			18 66
			43



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)	
	kg/capo/anno	Totalità kg/t p.v./anno
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> <li>vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)<sup>(a)</sup></li> <li>vitelli a carne bianca su lettiera (<b>peso vivo: 130 kg/capo</b>)<sup>(a)</sup></li> </ul>	8,6 8,6	12 67 67 72 55
<b>Categoria animale e tipologia di stabulazione</b>	<b>Azoto al campo (al netto delle perdite)</b>	<b>nel letame</b>
	<b>Totalità</b>	<b>kg/t</b>
	<b>kg/capo/anno</b>	<b>kg/t p.v./anno</b>
<b>Bovale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo)</b> <sup>(a)</sup>	53,0	81,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>fissa o libera senza lettiera</li> <li>libera su lettiera permanente</li> <li>fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata</li> <li>libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)</li> <li>libera a cuccette con paglia (testa a testa)</li> </ul>		81,5 23,5 23,5 50 50
<b>Rimonta bufale da latte (peso vivo: 300 kg/capo)</b>	31,0	103
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera in box su pavimento fessurato</li> <li>libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> <li>fissa con lettiera</li> <li>libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)</li> <li>libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata</li> <li>vitelli su pavimento fessurato</li> <li>vitelli su lettiera</li> </ul>		103 103 22,3 52,3 14,6 104 18 75
<b>Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)</b>	30	75
<ul style="list-style-type: none"> <li>libera in box su pavimento fessurato</li> <li>libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia</li> <li>fissa con lettiera</li> </ul>		75 11 64

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	kg/capo/anno	Totale kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame kg/t p.v./anno
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			38,5	36,5
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			10,8	64,2
• vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato ( <b>peso vivo: 130 kg/capo</b> )	8,6	67	67	
• vitelli bufalini a carne bianca su lettiera ( <b>peso vivo: 130 kg/capo</b> )	8,6	67	12	55

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	TOTALE kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame <sup>(a)</sup> kg/t p.v./anno
<b>Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)<sup>(e)</sup></b>	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
<b>Pollastre (peso vivo: 0,3 kg/capo)<sup>(e)</sup></b>	0,23	288		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda);				288
• pollastre a terra su lettiera				288
<b>Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)<sup>(h)</sup></b>	0,19	190		
• a terra con uso di lettiera				190



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		nel letame kg/t p.v./anno
	TOTALE kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	
<b>Tacchini</b> <sup>(b)</sup>			
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4 kg/capo)	1,06	118	118
• femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,53	118	118
<b>Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)</b>			
• a terra con uso di lettiera	0,19	240	240
<b>Cunicoli</b>			
• fattori in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143	143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143	143
<b>Ovicapriani</b>			
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi		99	44
• su pavimento grigliato o fessurato			99
<b>Equini</b>			
con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21
			48

NOTE ALLA TABELLA 2

a. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

b. I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2)



A) allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

**Tabella 3 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escretto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.**

I valori di azoto escretto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile %	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
		Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale	28		100
- efficienza media			
- efficienza massima	28	6	94
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio	31	13	87
- efficienza media			
- efficienza massima	42	8	92
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio	48	16	84
- efficienza media			
- efficienza massima	28	30	70
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio	38	30	70
- efficienza media			
- efficienza massima	42	37	63
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	46	34	66
- efficienza media			
- efficienza massima	71	73	27
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	77	67	33
- efficienza media			
- efficienza massima			

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2016 n.383

### NOTE ALLA TABELLA 3

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), quale si riscontra ancora oggi (2004) nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vaggi di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (max) (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni;
- anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%);
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

**Tabella 4 – Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).**

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15

Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

**sub ALLEGATO III**

Da: **D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016.**

**TABELLA I - Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino**

CLASSE DIMENSIONALE		TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	
Azoto al campo prodotto (Kg/anno) o altro riferimento	Posti bestiame corrispondenti (n.)	In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili)	In Zone Vulnerabili da nitrati
Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2174 posti ovaiole            inf. o uguali a 4000 posti broilers            inf. o uguali a 4350 posti pollastra            inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio            inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina            inf. o uguali a 5300 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2000 posti fattrice            inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b></p> <p>inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v.            inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b></p> <p>inf. o uguali a 12 vacche in produzione            inf. o uguali a 23 vacche nutrici            inf. o uguali a 27 capi in rimonta            inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso            inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriini</b></p> <p>inf. o uguali a 200 posti capo adulto            inf. o uguali a 280 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b></p> <p>inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso            inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone</p>	esonero dalla comunicazione (art. 18 c.5)	esonero dalla comunicazione (art. 29 c.7)



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

<p>Da 1001 a 3000</p>	<p><b>Avicoli</b>            Da 2175 a 6520 posti ovaiole            da 4001 a 12000 posti broilers            da 4351 a 13000 posti pollastra            da 671 a 2000 posti tacchino maschio            da 1301 a 3950 posti tacchino femmina            da 5301 a 15800 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>            da 2001 a 6000 posti fattrice            da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>            da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v.            da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b>            Da 13 a 36 vacche in produzione            da 24 a 68 vacche nutrici            da 28 a 83 capi in rimonta            da 31 a 90 bovini all'ingrasso            da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriini</b>            da 201 a 600 posti capo adulto            da 280 a 850 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>            da 86 a 250 posti puledro da ingrasso            da 26 a 80 posti fattrice o stallone</p>	<p>esonero dalla comunicazione (art. 18 c.5)</p>	<p>comunicazione semplificata (All. V parte C)</p>
<p>Da 3001 a 6000</p>	<p><b>Avicoli</b>            Da 6521 a 13000 posti ovaiole            da 12001 a 24000 posti broilers            da 13001 a 26000 posti pollastra            da 2001 a 4000 posti tacchino maschio            da 3951 a 7900 posti tacchino femmina            da 15801 a 31600 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>            da 6001 a 12000 posti fattrice            da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso</p>	<p>Comunicazione semplificata (All. IV parte B)</p>	<p>Comunicazione completa            con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)</p>



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

<p>M<sub>1</sub> maggiore di 6000</p>	<p><b>Suini</b> Da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicaprinini</b> da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b> da 251 a 500 posti puledro da ingrasso da 81 a 160 posti fattrice o stallone</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>
<p>M<sub>1</sub> uguale o inferiore a 6000</p>	<p><b>Avicoli</b> Da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broilers</p> <p>da 26001 a 40000 posti pollastra da 4001 a 40000 posti tacchino maschio da 7901 a 40000 posti tacchino femmina da 31601 a 40000 posti faraona</p> <p>(limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)Suini Da 541 a 2000 grassi da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Cunicoli</b> oltre 12001 posti fattrice oltre 25001 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Bovini</b> Da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>



Allegato D modifiche ed integrazioni alla DGR 10 maggio 2010 n.383

	<p>da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p> <p><b>Ovicapriini</b> oltre 1201 posti capo adulto oltre 1701 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b> oltre 501 posti puledro da ingrasso oltre 161 posti fattrice o stallone</p> <p><b>Avicoli</b> Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Oltre 416 vacche in produzione Oltre 421 vacche nutrici Oltre 833 capi in rimonta oltre 625 bovini all'ingrasso oltre 1920 vitelli a carne bianca</p>			
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005		Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
Allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)		Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (All. V parte A)



DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 740

**Nomina Commissario dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Lanciano ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 03/08/2011, n. 27 come modificato dall'art. 6 della L.R. 27/09/2016 n. 34.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D. Lgs. 8.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012, n. 190";

**VISTA** la Legge Regionale 03/08/2011, n. 27 recante "Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)";

**VISTI** i Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - art. 1, comma 60, L. n. 190 del 2012 - tavolo tecnico previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013

**VISTO** l'art. 4 della predetta L.R. 27/2011 del testo in vigore, come modificato dalla L.R. 03/08/2016 n. 34 che prevede, in particolare:

- al comma 1 che nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina per ciascuna ATER, un Commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati anche tra i Dirigenti o i funzionari regionali;
- al comma 1-bis che al Commissario di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, che attribuisce ai Componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità di carica dei Consiglieri regionali pari al 30% per il presidente ed al 10% per gli altri componenti. Tale indennità può essere raddoppiata per il Presidente, solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 34 del 08.04.2016 che stabilisce, tra l'altro, che il Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente - oltre le funzioni che gli sono proprie in forza dell'art. 121 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale - tutte quelle non espressamente conferite al Vicepresidente ed agli Assessori, tra cui "la proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi e di vertice - collegiali, individuali, ordinari e straordinari - di enti, aziende, agenzie, società, consorzi e organismi comunque denominati che siano controllati, partecipati o vigilati dalla Regione e la cui nomina non dipenda dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto vigente, anche laddove la predetta proposta e/o designazione coinvolga i settori di attività affidati al Vicepresidente ed agli Assessori ai sensi delle leggi regionali di settore";

**RICHIAMATA** la nota RA/67303/UDC del 13/10/2016 del Presidente della Regione con la quale si nomina, quale Commissario ATER di Lanciano il sig. Antonio Mario Innaurato;

**ACQUISITI** con la stessa nota RA/67303/UDC del 13/10/16, il Curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prodotta dal sig. Antonio Mario Innaurato ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del medesimo;

**PRESO ATTO** della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente

provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

**DOPO PUNTUALE** istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- **di nominare** Commissario dell'ATER di Lanciano, ai sensi del primo comma, art. 4 della L.R. 3.08.2011, n. 27, come modificato dall'art. 6 della L.R. 27/09/2016 n. 34, il sig. Antonio Mario Innaurato, così come indicato dal Presidente della Regione, con nota RA/67303/UDC del 13/10/2016;
- **di applicare**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27/2011 del testo in vigore, come modificato dalla L.R. 03/08/2016 n. 34, la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, che attribuisce ai Componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità di carica dei Consiglieri regionali pari al 30% per il presidente ed al 10% per gli altri componenti. Tale indennità può essere raddoppiata per il Presidente, solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
- **di dichiarare** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
  - la nota RA/67303/UDC del 13/10/2016 del Presidente della Regione con la quale si nomina, quale Commissario ATER di Lanciano, il sig. Antonio Mario Innaurato;
  - il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia della carta d'identità, prodotta ai sensi

dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013 del sig. Antonio Mario Innaurato;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.

---

 DETERMINAZIONI
 

---



---

 GIUNTA REGIONALE
 

---



---

 DIRETTORIALI
 

---

 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
 GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
 AMBIENTALI

DETERMINAZIONE 22.11.2016, n. DPC/138  
**Ditta Di Lullo s.r.l., con sede in Civitella Messer Raimondo (CH) fraz. La Fonte n. 161. Derivazione, ad uso idroelettrico, di Mod. 15,00 (portata media) e Mod. 30,00 (portata massima) dal Canale ACEA S.p.A. con opera di presa e restituzione nel territorio nel Comune di Casoli (CH), per produrre, sul salto netto di m. 6,70 una potenza nominale media di Kw 98,50. Fiume Verde - Bacino Fiume Aventino. Domanda di concessione di derivazione acqua in data 06.04.2011. Codice univoco: CH/D/11682.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
*Omissis*
**DETERMINA**

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla ditta Di Lullo s.r.l., con sede legale nel Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), frazione La Fonte, di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal canale ACEA S.p.A. con restituzione delle acque del fiume Verde nel lago di Casoli in misura non superiore a moduli massimi 30,00 (3.000 l/s) per una portata media di prelievo pari a moduli medi 15,0 (1.500 l/s), per produrre sul salto nominale di m 6,70 la potenza nominale media di kW 98,50 dell'impianto idroelettrico nel Comune di Casoli (CH), e di cui mod. 3,00 (l/s 300) sono concessi in via precaria.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente Determina di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del 12.09.2016, n. 46 di rep., che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.830,69 (euro milleottocentotrenta/69) in ragione di € 18,58 (euro diciotto/58) per chilowatt (kW) di potenza nominale annua concessa a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Società concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434.

Oltre al canone, la Società concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € 183,07 (euro centottantatre/07), pari al 10% del canone dovuto.

*.....Omissis.....*

Art. 6

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto nel disciplinare di concessione stipulato in data 12/09/2016, si rinvia alle vigenti normative in materia.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Ing. Emidio Primavera**


---

---

**DIRIGENZIALI**

---

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 30.11.2016, n. DPB007/122  
**Bilancio finanziario gestionale 2016 -2018 .  
Variazione tra capitoli di spesa del  
medesimo macroaggregato.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di approvare** le variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018, in termini di competenza e di cassa (2016), come da Prospetto denominato "Situazione variazione per delibera su capitoli di Entrata e di Spesa - Analitica" (pagg. 1-4), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che non necessita procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all'interno degli stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni e ai programmi o tra diversi macroaggregati, come evidenziato nel prospetto denominato "Situazione variazioni per Delibera per Categorie e Macroaggregati (pagg. 1-2);
2. **di disporre**, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 39, comma 16, del D.Lgs 118/2011 e 19, comma 4, della L.R. 6/2016, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo nella sezione dedicata al bilancio;
3. **di dare atto** che la presente Determinazione sarà trasmessa alle Strutture interessate;
4. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio Finanziario Gestionale, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come

disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Rosaria Ciancaione**

*Segue Allegato*



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2016)

Pagina 1 di 2

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
2016	0101103	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	1.385.000,00	3.200,00	1.385.000,00
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane Tit. 1 Spese correnti	2.001.960,58	3.200,00	1.385.000,00
		MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente	89.177.337,69	361.000,00	2.001.960,58
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Tit. 1 Spese correnti	89.177.337,69	361.000,00	89.177.337,69
		MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente	155.624.946,54	361.000,00	155.624.946,54
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Tit. 1 Spese correnti	126.662.785,42	15.250,00	126.662.785,42
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	126.662.785,42	15.250,00	126.662.785,42
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	169.998.290,85	15.250,00	169.998.290,85
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	620.000,00	3.200,00	620.000,00
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	620.000,00	3.200,00	620.000,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane Tit. 1 Spese correnti	89.867.337,69	361.000,00	89.867.337,69
		MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Tit. 1 Spese correnti	89.867.337,69	361.000,00	89.867.337,69
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	117.266.257,19	250,00	117.266.257,19
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane Tit. 1 Spese correnti	117.266.257,19	250,00	117.266.257,19
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	620.000,00	3.200,00	620.000,00
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	620.000,00	3.200,00	620.000,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane Tit. 1 Spese correnti	89.867.337,72	361.000,00	89.867.337,72
		MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Tit. 1 Spese correnti	89.867.337,72	361.000,00	89.867.337,72
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali Tit. 1 Spese correnti	100.486.257,19	250,00	100.486.257,19
		MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
		Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Tit. 1 Spese correnti	100.486.257,19	250,00	100.486.257,19
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2016)

Pagina 2 di 2

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio		Risultante
		In aumento	In diminuzione	
Totale Delibera: 122 del 29/11/2016 11:11:39 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				
	Previsione Fondo	615.952.312,90	1.108.350,00	615.952.312,90
	Stanziamiento	615.952.312,90	0,00	615.952.312,90
	Cassa	327.625.197,97	379.450,00	327.625.197,97

Riepilogo Entrata - Spesa

	Variazioni		Saldo (A-D)
	In aumento (A)	In diminuzione (D)	
Entrata (E)			
	Totale Previsione		
	Totale Fondo		
	Totale Stanziamiento		
	Totale Cassa		
Spesa (S)			
	Totale Previsione	364.450,00	364.450,00
	Totale Fondo	0,00	0,00
	Totale Stanziamiento	364.450,00	364.450,00
	Totale Cassa	0,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			
	Totale Previsione	-364.450,00	0,00
	Totale Fondo	0,00	0,00
	Totale Stanziamiento	-364.450,00	0,00
	Totale Cassa	0,00	0,00

30/11/2016

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2016)

Pagina 1 di 5

**Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica**

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Anno 2016										
2016	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	0,00	3.656.520,15	3.295.520,15
				ONERI DIRETTI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	0,00	3.656.520,15	3.295.520,15
2016	11310	2	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	361.000,00	0,00	1.083.283,31
				FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	361.000,00	0,00	1.083.283,31
2016	11416	1	0101103	1.03.01.01.000	N	DPA010	Previsione Fondo	0,00	120.000,00	116.800,00
				SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ATTINENTE AL RAVVERSO L'AGENZIA DI STAMPA REGIONE FLAS			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				SH, L'EDITORIA I NEW MEDIA, LA RASSEGNA STAMPA E LA DOCUMENTARISTICA			Cassa	0,00	120.000,00	116.800,00
2016	11416	2	0101103	1.03.01.02.000	N	DPA010	Previsione Fondo	3.200,00	0,00	3.200,00
				SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZ. E ATTRINENTE AL RAVVERSO L'AGENZIA DI STAMPA REGIONE FLAS			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				SH, L'EDITORIA I NEW MEDIA, RASSEGNA STAMPA E DOCUMENTI, BENI CONSUMO			Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
2016	81501	2	0112104	1.04.01.02.000	N	DPF	Previsione Fondo	0,00	21.291.583,30	21.291.333,30
				QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	0,00	21.291.583,30	21.291.333,30
2016	81501	16	0112104	1.04.01.01.000	N	DPF	Previsione Fondo	250,00	0,00	250,00
				QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R (MAV)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	250,00	0,00	250,00
2016	91472	1	0112104	1.04.04.01.000	N	DPH005	Previsione Fondo	15.000,00	0,00	125.000,00
				TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTRAZIONALI SPORTIVE			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	15.000,00	0,00	125.000,00
2016	91502	3	0112104	1.04.04.01.000	N	DPH005	Previsione Fondo	0,00	307.621,17	292.621,17
				INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R. 7/3.2000 N. 20. (TRASFERIM. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	0,00	307.621,17	292.621,17
<b>Totale Anno 2016</b>							Previsione Fondo	379.450,00	0,00	26.208.007,93
<b>delibera: 122 del 29/11/2016</b>							Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio			26.208.007,93
										379.450,00
										0,00
										26.208.007,93
										0,00

30/11/2016

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2016)

Pagina 2 di 5

**Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica**

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Anno 2016										
				Stanziamiento			26.208.007,93	379.450,00	379.450,00	26.208.007,93
				Cassa			30.983.926,39	379.450,00	379.450,00	30.983.926,39

30/11/2016

Pagina 3 di 5



**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2016)

**Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica**

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Anno 2017										
2017	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	4.224.000,00	0,00	3.863.000,00
							Stanziamiento	4.224.000,00	0,00	3.863.000,00
							Cassa	0,00	0,00	0,00
2017	11310	2	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	0,00	361.000,00	361.000,00
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	361.000,00	0,00	361.000,00
2017	11416	1	0101103	1.03.01.01.000	N	DPA010	Previsione Fondo	120.000,00	0,00	116.800,00
							Stanziamiento	120.000,00	0,00	116.800,00
							Cassa	0,00	3.200,00	0,00
2017	11416	2	0101103	1.03.01.02.000	N	DPA010	Previsione Fondo	0,00	3.200,00	3.200,00
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
2017	81501	2	0112104	1.04.01.02.000	N	DPF	Previsione Fondo	23.706.568,68	0,00	23.706.318,68
							Stanziamiento	23.706.568,68	0,00	23.706.318,68
							Cassa	0,00	250,00	0,00
2017	81501	16	0112104	1.04.01.01.000	N	DPF	Previsione Fondo	0,00	250,00	250,00
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	250,00	0,00	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>										
delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Previsione								28.050.568,68	364.450,00	28.050.568,68
Fondo								0,00	0,00	0,00
Stanziamiento								28.050.568,68	364.450,00	28.050.568,68
Cassa								0,00	0,00	0,00

30/11/2016

Pagina 4 di 5



**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2016)

**Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica**

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Anno 2018										
2018	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	4.224.000,00 0,00	0,00 0,00	3.863.000,00 0,00
				ONERI DIRETTI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento Cassa	4.224.000,00 0,00	0,00 0,00	3.863.000,00 0,00
2018	11310	2	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	0,00 0,00	361.000,00 0,00	361.000,00 0,00
				FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento Cassa	0,00 0,00	361.000,00 0,00	361.000,00 0,00
2018	11416	1	0101103	1.03.01.01.000	N	DPA010	Previsione Fondo	120.000,00 0,00	0,00 0,00	116.800,00 0,00
				SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO L'AGENZIA DI STAMPA REGIONE FLAS, L'EDITORIA I NEW MEDIA, LA RASSEGNA STAMPA E LA DOCUMENTARISTICA			Stanziamiento Cassa	120.000,00 0,00	0,00 0,00	116.800,00 0,00
2018	11416	2	0101103	1.03.01.02.000	N	DPA010	Previsione Fondo	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
				SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO L'AGENZIA DI STAMPA REGIONE FLAS, L'EDITORIA I NEW MEDIA, RASSEGNA STAMPA E DOCUMENTI (BENI CONSUMO)			Stanziamiento Cassa	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
2018	81501	2	0112104	1.04.01.02.000	N	DPF	Previsione Fondo	23.706.568,68 0,00	0,00 0,00	23.706.318,68 0,00
				QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA REGIONE			Stanziamiento Cassa	23.706.568,68 0,00	0,00 0,00	23.706.318,68 0,00
2018	81501	16	0112104	1.04.01.01.000	N	DPF	Previsione Fondo	0,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
				QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA REGIONE (MAV)			Stanziamiento Cassa	0,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Totale Anno 2018 delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio							Previsione Fondo	28.050.568,68 0,00	364.450,00 0,00	28.050.568,68 0,00
							Stanziamiento Cassa	28.050.568,68 0,00	364.450,00 0,00	28.050.568,68 0,00
Totale delibera: 122 del 29/11/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio							Previsione Fondo	82.309.145,29 0,00	1.108.350,00 0,00	82.309.145,29 0,00
							Stanziamiento Cassa	82.309.145,29 30.983.926,39	1.108.350,00 379.450,00	82.309.145,29 30.983.926,39

30/11/2016

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2016)

Pagina 5 di 5

**Totali di quadratura**

Anno 2016	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	379.450,00	379.450,00	0,00	0,00	379.450,00	379.450,00	379.450,00	0,00
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	364.450,00	364.450,00	0,00	0,00	364.450,00	364.450,00
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2018	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	364.450,00	364.450,00	0,00	0,00	364.450,00	364.450,00
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO  
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
*SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI  
CHIETI*

DETERMINAZIONE 04.11.2016, n. DPC021/154  
**Ordinanza di Istruttoria per la Domanda di concessione in sanatoria avanzata dalla ditta Aganippe Pavimenti S.r.l. con sede in località C.da Cerratina 77/R del comune di Lanciano (CH), in data 21/11/2007 per derivare complessivi lt/sec. 0,20 di acqua per uso antincendio, tramite prelievo da n.1 pozzo in località C.da Cerratina 77/R Lanciano (CH). Bacino Idrografico: Fiume Sangro. Codice univoco: CH/D/ 2146.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA:** la domanda, pervenuta in data 21/11/2007 acquisita al Prot. n.9012, in data 28/11/2007 avanzata dalla ditta Aganippe Pavimenti S.r.l. tendente ad ottenere la concessione per derivare complessivi lt/sec 0,20 di acqua dal, tramite prelievo da n.1 pozzo in C.da Cerratina 77/R Lanciano (CH) Per uso antincendio. Bacino Idrografico: Fiume Sangro.

**PRESO ATTO** dell'avvenuta acquisizione dei seguenti pareri:

- a. Parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino con nota Prot.n. RA 104645 del 23 luglio 2009 emesso ai sensi dell'art. 7, comma 2 del T.U. n. 1775/33, come sostituito dall'art. 96, comma 1 del d.lgs. 152/2006;
- b. Autorizzazione Provvisoria Prot. n. 4387 del 16/06/2008 della Provincia di Chieti fino alla determinazione definitiva della concessione;

**PRESO ATTO:** che la ditta Aganippe Pavimenti S.r.l. ha provveduto al versamento di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) per spese di istruttoria come sancito dall'art. 34 del Decreto 3.08.2007 n.3/Reg, effettuato sul C.C. 10978666 intestato a Provincia di Chieti, giusto Bollettino di CC Postale 19/048 del 09/06/2008;

**VISTO** l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3 del 19.06.2008;

**ORDINA**

Che la domanda pervenuta in data 21/11/2007 della ditta Aganippe Pavimenti S.r.l. sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Regionale del Genio Civile di Chieti, sito nel Comune di Chieti in via Asinio Herio, 75 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 05/12/2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Fresagrandinara (CH).

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito web della Regione Abruzzo.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del servizio precedente entro trenta(30) giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Precedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali DPC- Piazza S. Bernardino 67100 - L'AQUILA;
- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali DPC- Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Piazza S. Bernardino 67100 - L'AQUILA;

- Al Segretario dell'Autorità di Bacino Regionale Via Salaria Antica Est, 27 67100 - L'AQUILA;
- Al Comando Militare Esercito "Abruzzo" di L'Aquila,- Via Strada Statale, n. 80, 67100 - L'AQUILA;
- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca DPD - Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Abruzzo SUD DPD 026 - Via Asinio Herio, 75 - 66100 - CHIETI (CH);
- Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per l'Abruzzo, 67100 - L'AQUILA;
- All'Ufficio Territoriale del Governo, 66100 - CHIETI;
- All'Amministrazione Comunale di Lanciano, Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano (CH);
- Alla ditta Aganippe S.r.l. C.da Cerratina 77/R-66034 Lanciano (CH);

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n.3 reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 07/02/2017 alle ore 10,00 con ritrovo presso Il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti Via Asinio Herio n. 75 66100 - Chieti.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mariateresa Santovito tel. 0871/63612 fax 0871/404092 e-mail mt.santovito@regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vittorio Di Biase**

DETERMINAZIONE 15.11.2016, n. DPC021/162  
**Ordinanza di Istruttoria per la domanda in sanatoria avanzata dalla ditta Mag.Ma. S.r.l. con sede in Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale Chieti Scalo (CH), in data 17/06/2008, per derivare complessivi lt/sec. 3,65 di acqua per uso antincendio, tramite prelievo da n. 1 pozzo in Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale Chieti Scalo (CH). Bacino Idrografico: Fiume Pescara. Codice Univoco CH/D/11532.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA:** la domanda pervenuta in data 18/06/2008 acquisita al Prot. n. 4417 in data 18/06/2008, avanzata dalla ditta Mag.Ma S.r.l. tendente ad ottenere la concessione per derivare complessivi lt/sec. 3,65 di acqua tramite prelievo da n.1 pozzo in Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale Chieti Scalo (CH), ad uso antincendio. Bacino Idrografico: Fiume Pescara.

**PRESO ATTO** dell'avvenuta acquisizione dei seguenti pareri:

- a. parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino con nota Prot. n. RA 104645 del 19 Aprile 2013 emesso ai sensi dell'art. 7, comma 2 del T.U. n. 1775/33, come sostituito dall'art. 96, comma 1 del d.lgs. 152/2006;
- b. parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Integrato e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Gestione delle Acque con nota prot. RA 242898 del 31/10/2012;

**RILEVATO** che la ditta Mag.Ma. S.r.l. ha provveduto al versamento di € 125,00 (Centoventicinqueuro/00) per spese di istruttoria come sancito dall'art. 34 del Decreto 3.08.2007 n.3/Reg, effettuato sul C.C. 10978666 intestato a Provincia di Chieti, giusto Bollettino di CC Postale 19/243 del 02/10/2007;

**VISTO** l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3 del 19.06.2008;

#### ORDINA

Che la domanda in sanatoria pervenuta in data 18/06/2008 avanzata della ditta Mag.Ma S.r.l.

sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Regionale del Genio Civile di Chieti, sito nel Comune di Chieti in via Asinio Herio, 75 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 28/11/2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Fresagrandinara (CH).

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul sito web della Regione Abruzzo.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del servizio precedente entro trenta(30) giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Precedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali DPC- Piazza S. Bernardino 67100 - L'AQUILA;
- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali DPC- Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Piazza S. Bernardino 67100 - L'AQUILA;
- Al Segretario dell'Autorità di Bacino Regionale Via Salaria Antica Est, 27 67100 - L'AQUILA;

- Al Comando Militare Esercito "Abruzzo" di L'Aquila,- Via Strada Statale, n. 80, 67100 - L'AQUILA;
- Alla Giunta Regionale D'Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca DPD - Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Abruzzo SUD DPD 026 - Via Asinio Herio, 75 - 66100 - CHIETI (CH);
- Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per l'Abruzzo, 67100 - L'AQUILA;
- All'Ufficio Territoriale del Governo, 66100 - CHIETI;
- All'Amministrazione Comunale di Chieti, C.so Marrucino 81, - 66100 Chieti (CH);
- Alla ditta Mag.Ma S.r.l. Via Padre Ugo Frasca località Zona Industriale - 66100 Chieti Scalo(CH):

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n.3 reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 24/01/2017 alle ore 10,00 con ritrovo presso Il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti Via Asinio Herio n. 75 66100 - Chieti.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mariateresa Santovito tel. 0871/63612 fax 0871/404092 e-mail mt.santovito@regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Vittorio Di Biase**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO  
RURALE E DELLA PESCA  
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/255 Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2016. Elenco regionale n° 1/2016 prot. AGEA.ASR.2016.0582269.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il DM 1205/08 e s.m. - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

**RICHIAMATE** la:

- Deliberazione di Giunta regionale 1-04.2010, n. 260- Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica - Bando per l'annualità 2010;( BURA n. 17 Speciale agricoltura del 14.04.2010)
- Determinazione direttoriale n. DH/62/2010 del 10 maggio 2010. Con la quale è stato attivato il Bando condizionato di aiuto della misura 214 azione 5: Adozione di metodi di

produzione agroambientale per la coltivazione del tabacco.

- Determinazione dirigenziale n. DH27/76 del 5-04.2012, - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);
- Determinazione Dirigenziale n. DH27/9 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato integrato il Bando originario adottato con la DH/62/2010 del 10 maggio 2010 con le modifiche degli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco e riconducendo l'azione 5 della misura 214 originariamente prevista, all'interno dell'azione 1, sempre della misura 214;
- Determinazione dirigenziale 17.03.2014 DH27/61 con Oggetto: Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e Reg. UE 1310/2013. Asse II - Misura 214 - azione 1)- Produzione Integrata con impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco- apertura termini per la presentazione delle domande 2014 a seguito dell'aggiornamento al Bando condizionato attivato nell'anno 2010 con DH/62/2010 del 13 maggio 2010.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 24.02.2014 "Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica" e (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Autorizzazione proseguimento impegni per l'annualità 2015.
- Determinazione Dirigenziale n. DPD 27/100 del 11/5/2015 pubblicato sul BURA n. 20 del 3/6/2015 che ha attivato il BANDO CONDIZIONATO 2015, MISURA 214 -Pagamenti Agroambientali- azione 2 "agricoltura biologica";
- Determinazione Dirigenziale n. DPD019/89 del 12/05/2016 con oggetto -Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Abruzzo 2007-2013-

Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dal BANDO CONDIZIONATO 2015 - Misura 214 - Azione II - (AGRICOLTURA BIOLOGICA). Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento - Campagna 2016.

**DATO ATTO** che in attuazione del predetto provvedimento gli STA di L'Aquila e Teramo hanno trasmesso gli elenchi delle domande presentate dalle ditte interessate, le quali domande, previo istruttoria, sono state ammesse ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** che gli STA di L'Aquila e Teramo ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 hanno debitamente dichiarato che per le domande inserite negli elenchi di pagamento sono state verificate le presenze e le correttezze delle check list previste nell'iter amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

**PRESO ATTO** che sulla base delle risultanti istruttorie trasmesse dagli STA di L'Aquila con nota prot. n. RA/89527 del 09/11/2016, e lo STA di Teramo con prot. n. RA/72554/16 del 19/10/2016 e prot. RA/89032/16 del 09/11/2016 sul portale SIAN, il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 1/2016 prot. AGEA.ASR.2016.0582269 - Capolista: "ABRUZZO Romeo" ultimo della lista: "VALENTINI Laura", per un importo complessivo € 1.024.399,17 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di L' Aquila e Teramo competente per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2016;

**DATO ATTO** che deve provvedersi a trasmettere gli elenchi sopra indicati all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

#### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

- **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari

aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa;

- Elenco regionale n° 1/2016 prot. AGEA.ASR.2016.0582269 - Capolista: " ABRUZZO Romeo " ultimo della lista: " VALENTINI Laura", per un importo complessivo di € 1.024.399,17 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di L' Aquila, e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2016;
1. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
  2. **di pubblicare** il presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
  3. **di pubblicare altresì**, il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione: "Trasparenza, valutazione e merito".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/256  
**Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2015. Elenco regionale n° 13/2015 prot. AGEA.ASR.2016.0582145.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la

transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il DM 1205/08 e s.m. - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

**RICHIAMATE** la:

- Deliberazione di Giunta regionale 1-04.2010, n. 260- Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica - Bando per l'annualità 2010;( BURA n. 17 Speciale agricoltura del 14.04.2010)
- Determinazione direttoriale n. DH/62/2010 del 10 maggio 2010. Con la quale è stato attivato il Bando condizionato di aiuto della misura 214 azione 5: Adozione di metodi di produzione agroambientale per la coltivazione del tabacco.
- Determinazione dirigenziale n. DH27/76 del 5-04.2012, - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);
- Determinazione Dirigenziale n. DH27/9 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato integrato il Bando originario adottato con la DH/62/2010 del 10 maggio 2010 con le modifiche degli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco e riconducendo l'azione 5 della misura 214 originariamente prevista, all'interno dell'azione 1, sempre della misura 214;
- Determinazione dirigenziale 17.03.2014 DH27/61 con Oggetto: Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e Reg. UE 1310/2013.

Asse II - Misura 214 - azione 1)- Produzione Integrata con impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco- apertura termini per la presentazione delle domande 2014 a seguito dell'aggiornamento al Bando condizionato attivato nell'anno 2010 con DH/62/2010 del 13 maggio 2010.

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 24.02.2014 "Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica" e (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Autorizzazione proseguimento impegni per l'annualità 2015.
- Determinazione Dirigenziale n. DPD 27/100 del 11/5/2015 pubblicato sul BURA n. 20 del 3/6/2015 che ha attivato il BANDO CONDIZIONATO 2015, MISURA 214 -Pagamenti Agroambientali- azione 2 "agricoltura biologica";

**DATO ATTO** che in attuazione del predetto provvedimento gli STA di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo hanno trasmesso gli elenchi delle domande presentate dalle ditte interessate, le quali domande, previo istruttoria, sono state ammesse ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** che gli STA di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 hanno debitamente dichiarato che per le domande inserite negli elenchi di pagamento sono state verificate le presenze e le correttezze delle check list previste nell'iter amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

**PRESO ATTO** che sulla base delle risultanti istruttorie trasmesse dallo STA di Chieti con nota prot.n. RA/52994/16 del 28/09/2016 e prot. RA/84884/16 lo STA di L'Aquila con nota prot. n. RA/87664 del 08/11/2016, lo STA di Pescara prot. n. RA/63056 del 07/10/2016 e lo STA di Teramo con prot. n. RA/72554/16 del 19/10/2016 e prot. RA/89032/16 del 09/11/2016 sul portale SIAN, il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 13/2015 prot. AGEA.ASR.2016.0582145 - Capolista: "CARTONE Angela" ultimo della lista: "VIRGILII Marilena", per un importo complessivo € 131.970,92 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti, L' Aquila, Pescara e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2015;

**DATO ATTO** che deve provvedersi a trasmettere gli elenchi sopra indicati all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

- **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa;
  - Elenco regionale n° 13/2015 prot. AGEA.ASR.2016.0582145 - Capolista: " CARTONE Angela " ultimo della lista: " VIRGILII Marilena", per un importo complessivo di € 131.970,92 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti, L' Aquila, Pescara e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2015;
- 1. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
- 2. **di pubblicare** il presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
- 3. **di pubblicare altresì**, il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione: "Trasparenza, valutazione e merito".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/257 **Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014. Elenco regionale n° 15/2014 prot. AGEA.ASR.2016.0582068.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il DM 1205/08 e s.m. - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

### RICHIAMATE la:

- Deliberazione di Giunta regionale 1-04.2010, n. 260- Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica - Bando per l'annualità 2010;( BURA n. 17 Speciale agricoltura del 14.04.2010)
- Determinazione direttoriale n. DH/62/2010 del 10 maggio 2010. Con la quale è stato attivato il Bando condizionato di aiuto della misura 214 azione 5: Adozione di metodi di produzione agroambientale per la coltivazione del tabacco.
- Determinazione dirigenziale n. DH27/76 del 5-04.2012, - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo".
- Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);
  - Determinazione Dirigenziale n. DH27/9 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato integrato il Bando originario adottato con la DH/62/2010 del 10 maggio 2010 con le modifiche degli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco e riconducendo l'azione 5 della misura 214 originariamente prevista, all'interno dell'azione 1, sempre della misura 214;
  - Determinazione dirigenziale 17.03.2014 DH27/61 Oggetto: Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e Reg. UE 1310/2013. Asse II - Misura 214 - azione 1)-Produzione Integrata con impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco- apertura termini per la presentazione delle domande 2014 a seguito dell'aggiornamento al Bando condizionato attivato nell'anno 2010 con DH/62/2010 del 13 maggio 2010.
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 24.02.2014 " Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica" e (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Autorizzazione proseguimento impegni per l'annualità 2014.

**DATO ATTO** che in attuazione dei predetti provvedimenti gli STA di Chieti, Pescara e Teramo hanno trasmesso gli elenchi delle domande presentate dalle ditte interessate, le quali domande, previo istruttoria, sono state ammesse ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** che gli STA di Chieti, Pescara e Teramo ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 hanno debitamente dichiarato che per le domande inserite negli elenchi di pagamento sono state verificate le presenze e le correttezze delle check list previste nell'iter amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

**PRESO ATTO** che sulla base delle risultanti istruttorie trasmesse dagli STA di Chieti con note prot. RA/88599/16 e prot. RA/88750/16 del 08/11/2016, di Pescara con prot. RA/63056/16 del 07/10/2016 e di Teramo con nota prot. RA/63056/16 del 09/10/2016 sul portale SIAN, il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 15/2014 prot. AGEA.ASR.2016.0582068 - Capolista: "BUSDRAGO Domenico " ultimo della lista: "FREZZA Luciano", per un importo complessivo € 10.244,52 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti, Pescara e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2014;

**DATO ATTO** che deve provvedersi a trasmettere gli elenchi sopra indicati all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa

- **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa;
  - Elenco regionale n° 15/2014 prot. AGEA.ASR.2016.0582068 - Capolista: " BUSDRAGO Domenico " ultimo della lista: " FREZZA Luciano", per un importo complessivo € 10.244,52 redatti sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti, Pescara e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - ANNUALITA' 2014;
- 1. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
- 2. **di pubblicare** il presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
- 3. **di pubblicare altresì**, il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e

27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione: "Trasparenza, valutazione e merito".

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Franco La Civita**

**DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/258 Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 2 e 4) - Sostegno all'agricoltura biologica, integrata e salvaguardia degli ambienti a pascolo - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2013. Elenco regionale n° 17/2013 prot. AGEA.ASR.2016.0581943 e prot. AGEA.ASR.0581925.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il DM 1205/08 e s.m. - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

**RICHIAMATE** la:

- Deliberazione di Giunta regionale 1-04.2010, n. 260- Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica -

Bando per l'annualità 2010;( BURA n. 17 Speciale agricoltura del 14.04.2010)

- Determinazione dirigenziale n. DH27/76 del 5-04.2012, - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);
- Determinazione direttoriale n. DH/62/2010 del 10 maggio 2010. Con la quale è stato attivato il Bando condizionato di aiuto della misura 214 azione 5: Adozione di metodi di produzione agroambientale per la coltivazione del tabacco.
- Determinazione Dirigenziale n. DH27/9 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato integrato il Bando originario adottato con la DH/62/2010 del 10 maggio 2010 con le modifiche degli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco e riconducendo l'azione 5 della misura 214 originariamente prevista, all'interno della dell'azione 1, sempre della misura 214;
- Determinazione dirigenziale 19.02.2013 n. DH27/30 - Oggetto: Reg (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - azione 1) - Produzione Integrata con impegni aggiuntivi per la coltivazione del Tabacco - apertura termini per la presentazione delle domande 2013 a seguito dell'aggiornamento al Bando condizionato attivato nell'anno 2010 con DH/62/2010 del 13 maggio 2010;
- Determinazione dirigenziale 19.02.2013 n. DH27/31 - Oggetto: Reg (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - Sostegno all' agricoltura biologica - Apertura termini di presentazione delle domande di pagamento/conferma ed aggiornamento per l'annualità 2013 delle domande presentate ai sensi del bando 2010 - DGR n. 260 del 1° aprile 2010;
- Determinazione dirigenziale 19.02.2013 DH27/32 - Oggetto: Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". Apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per l'annualità 2013 del bando condizionato avviato nell'anno 2012 con Determina Dirigenziale n. DH 27/76 del 5/04/2012;

**DATO ATTO** che in attuazione dei predetti provvedimenti gli STA di Chieti e Teramo hanno trasmesso gli elenchi delle domande presentate dalle ditte interessate, le quali domande, previo istruttoria, sono state ammesse ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** che gli STA di Chieti e Teramo ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 hanno debitamente dichiarato che per le domande inserite negli elenchi di pagamento sono state verificate la presenza e la correttezza delle check list previste nell'iter amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

**PRESO ATTO** che sulla base delle risultanti istruttorie trasmesse dallo STA di Chieti con nota prot. n. RA/88549/16 del 08/11/2016 e lo STA di Teramo con nota prot. n. 89032/16 del 09/11/2016, sul portale SIAN, i seguenti elenchi che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 17/2013 prot. AGEA.ASR.2016.0581925 e prot. AGEA.ASR.2016.0581943 - Capolista: "SIMONE Rosanna Camilla" ultimo della lista: "FREZZA Luciano" per un importo complessivo di € 8.275,48 redatti sulla base dagli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - ANNUALITA' 2013;

**DATO ATTO** che deve provvedersi a trasmettere l'elenco sopra indicato all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa

- **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa;

- Elenco regionale n° 17/2013 prot. AGEA.ASR.2016. 0581925 e prot. AGEA.ASR.2016.0581943 - Capolista: "SIMONE Rosanna Camilla" ultimo della lista: "FREZZA Luciano" per un importo complessivo di € 8.275,48 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dagli STA di Chieti e Teramo competenti per territorio e relativi alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - ANNUALITA' 2013;

1. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
2. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
3. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DETERMINAZIONE 10.11.2016, n. DPD019/259  
**Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - Sostegno all'agricoltura biologica e integrata - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA relativo alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2012. Elenco regionale n°36/2012 prot. AGEA.ASR.2016.0581904.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la

transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il DM 1205/08 e s.m. - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- 235 del 26-3-08: "Reg. (CE) 1698/05- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - Sostegno all'agricoltura biologica. Bando a condizione per l'annualità 2008";
- 246 del 31-03-08: "Reg.(CE) 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214- Pagamenti Agroambientali- (Azione 1) - Sostegno all'Agricoltura Integrata. Bando a condizione per l'annualità 2008";

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta regionale 1-04.2010, n. 260- Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 2) - "Sostegno all'agricoltura biologica - Bando per l'annualità 2010;( BURA n. 17 Speciale agricoltura del 14.04.2010)
- Determinazione dirigenziale n. DH27/76 del 5-04.2012, - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);
- Determinazione direttoriale n. DH/62/2010 del 10 maggio 2010. Con la quale è stato attivato il Bando condizionato di aiuto della misura 214 azione 5: Adozione di metodi di

produzione agroambientale per la coltivazione del tabacco.

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 260 del 01/04/2010. Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azione 2) - Sostegno all'agricoltura biologica - Bando annualità 2010;

- Determinazione Dirigenziale n. DH27/9 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato integrato il Bando originario adottato con la DH/62/2010 del 10 maggio 2010 con le modifiche degli impegni specifici aggiuntivi previsti sul tabacco e riconducendo l'azione 5 della misura 214 originariamente prevista, all'interno della dell'azione 1, sempre della misura 214;
- Determinazione dirigenziale 5-04.2012, n. DH27/76 - Reg.(CE) n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II - Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - Misura 214 - Pagamenti agroambientali - (Azione 4) - "Salvaguardia degli ambienti a pascolo". - Bando condizionato per la presentazione delle domande di aiuto l'annualità 2012; (BURA n. 20 ordinario del 13.04.2012);

**DATO ATTO** che il Direttore Regionale competente in materia con nota n. RA 139214 del 26-11-2009, autorizza il Servizio Promozione delle Filiere a voler procedere alla trasmissione ad AGEA dell'elenco di liquidazione del beneficiario pervenuto dallo STA senza stilare le previste graduatorie, precisando che sarà cura della stessa Direzione, effettuare, ove necessario, le conseguenti rimodulazioni della spesa.

**DATO ATTO** che in attuazione dei predetti provvedimenti lo STA Teramo ha trasmesso l'elenco della domanda presentata dalla ditta interessata, la quale domanda, previo istruttoria, è stata ammessa dal predetto Servizio ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** che ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 ha debitamente dichiarato che per tutte le domande inserite negli elenchi di pagamento è stata verificata la presenza e la correttezza delle check list previste nell'iter

amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

**PRESO ATTO** che sulla base della risultante istruttoria trasmessa, dallo STA di Teramo con nota prot.n. RA/89032/16 del 09/11/2016 è stato predisposto, direttamente sul portale SIAN, il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 36/2012 prot. AGEA.ASR.2016.0581904- Capolista; "Frezza Luciano", ultimo della lista: "Frezza Luciano", per un importo complessivo di € 6.080,00 redatto sulla base dell'elenco trasmesso dallo STA di Teramo competente per territorio e relativo alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - ANNUALITA' 2012;

**DATO ATTO** che deve provvedersi a trasmettere l'elenco sopra indicato all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

#### DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

- **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto;
  - Elenco regionale n° 36/2012 prot. AGEA.ASR.2016.0581904 - Capolista; "Frezza Luciano", ultimo della lista: "Frezza Luciano", per un importo complessivo di € 6.080,00 redatto sulla base dell'elenco trasmesso dallo STA di Teramo competente per territorio e relativo alla Misura 214 - Pagamenti Agroambientali - (Azioni 1 e 2) - ANNUALITA' 2012;
- 1. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
- 2. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
- 3. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo

14/03/2013, n° 33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DETERMINAZIONE 29.11.2016, n. DPD019/270  
**Reg. (UE) n. 1308/2013 - D. Lgs n.228/2001 - D.Lgs. n. 102/2005 - D.M. n. 85/2007 - D.M. n. 387 del 03/02/2016 - Revoca riconoscimento Organizzazioni di Produttori - settori vari.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

**VISTO** il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernente Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle Organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante «Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le Organizzazioni di produttori e loro associazioni, le Organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta»;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154,

156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 152 "Organizzazioni di produttori", 153 "Statuto delle organizzazioni di produttori" e l'art. 154 "Riconoscimento delle organizzazioni di prodotti" del succitato regolamento;

**VISTO** Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;

**VISTE** le Linee Guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 86483/2014;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

**VISTE** le Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DM 3 febbraio 2016 n. 387;

**CONSIDERATO CHE:**

– come stabilito dall'Art. 4 del D.M. 86483 del 24 novembre 2014, le Organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute dalla Regione Abruzzo ai sensi del DLgs n. 102/2005, del DLgs n. 228/01 o norme di attuazione dei Regolamenti comunitari, non hanno presentato entro i termini stabiliti la domanda di conferma del riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

**CONSIDERATO** altresì, che lo scrivente Servizio con nota prot. RA 0068820/16 e RA 0068855/16 del 14/10/2016, ha richiesto alle O.P. la documentazione a conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di Organizzazione di Produttore ai sensi del D.Lgs. n° 102/2005, del D.M. n° 85/TRA V/2007 e del Reg. (UE) n° 1308/2013;

- come statuito dall'Art. 5 del D.M. n. 387 del 3 febbraio 2016, le Organizzazioni di Produttori di settori diversi da quello olivicolo e ortofrutticolo riconosciute dalla Regione Abruzzo, non hanno trasmesso entro i termini stabiliti la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni per la conferma del riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

**ATTESO** che, al fine di attivare la procedura di cui all'art. 8 dei Decreti sopra richiamati, il Servizio ha provveduto ad effettuare delle verifiche anche presso la banca dati (Telemaco) del Registro delle Imprese presso le CCIAA di Pescara e L'Aquila;

**CONSIDERATO** che a seguito delle suddette verifiche è stato evidenziato che n. 2 soggetti giuridici, di cui all'allegato elenco, riconosciuti dalla Regione Abruzzo quali OP per diversi settori produttivi, hanno cessato l'attività oppure non sono presenti nel sistema;

**DATO ATTO** che i n. 2 soggetti di cui all'allegato elenco, sulla base delle verifiche suddette, non sono più in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento del riconoscimento di OP;

**RITENUTO** pertanto opportuno revocare il riconoscimento di Organizzazioni di Produttori ai n° 2 soggetti di cui all'elenco di seguito elencate:

Num. Ord.	N. Registro Regionale	Nome O.P.	Indirizzo	Settore Produttivo	Verifica Camera di Commercio	Data Riconoscimento	Delibera G.R.
1	7	A.P.P.O. – Associazione Produttori Olivicoli	Via Del Circuito, 71 PESCARA	Olivicolo	Società Cooperativa	28/12/1984	8433
2	26	A.R.P.O. – Associazione Regionale Ovi-caprini	Piazza Roma, 11 ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)	Ovi-caprino	Solo Come Associazione	03/12/1992	7745

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.;

### DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

- **di revocare** il riconoscimento di “Organizzazione di Produttori” ai n° 2 soggetti di cui all’elenco di seguito elencate:

Num. Ord.	N. Registro Regionale	Nome O.P.	Indirizzo	Settore Produttivo	Verifica Camera di Commercio	Data Riconoscimento	Delibera G.R.
1	7	A.P.P.O. – Associazione Produttori Olivicoli	Via Del Circuito, 71 PESCARA	Olivicolo	Società Cooperativa	28/12/1984	8433
2	26	A.R.P.O. – Associazione Regionale Ovi-caprini	Piazza Roma, 11 ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)	Ovi-caprino	Solo Come Associazione	03/12/1992	7745

- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, precisando che la pubblicazione sul BURAT ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - al Mi.P.A.A.F. per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURAT, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DETERMINAZIONE 29.11.2016, n. DPD019/271  
**Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 152,153, 154 – D.Lgs. n. 102/2005 - Settore pataticolo – Conferma riconoscimento organizzazione di produttori: “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola” - Mosciano Sant’Angelo (TE).**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e /CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

VISTI, del succitato regolamento, gli artt. 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle organizzazioni di produttori” e in particolare l’art. 154 “Riconoscimento delle organizzazioni di prodotti” che al paragrafo 2 riporta “Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le

condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152”;

**VISTO** il D.Lgs. 27.05.2005. n. 102 e s.m.i., concernente regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 38/2003

**VISTO** il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

**VISTA** la nota prot. n. 0036430 del 19.05.2015 della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. con cui comunica alle Regioni e P.A. che:

- non è possibile procedere a nuovi riconoscimenti facenti riferimento al solo D. Lgs. N. 102/2005;
- è possibile concedere nuovi riconoscimenti tenendo conto esclusivamente di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1308/2013;
- l'utilizzo di normative nazionali antecedenti, anche se ancora in vigore, con conseguente mancato utilizzo della normativa comunitaria, si troverebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, tenore del quale “la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”;

**CONSIDERATO** che i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori stabiliti dal D.Lgs. n. 102/2005 sono compatibili con quelli disciplinati dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e in alcuni casi risultano più restrittivi e, pertanto, soddisfano appieno quanto stabilito dagli artt. 152, 153 e 154;

**CONSIDERATO**, altresì, il D.M. n.387/16 che reca disposizioni per l'applicazione del Reg. (UE) 1308/2013, all'art.2 comma 1 stabilisce che le Regioni riconoscono le OP che operano nei settori indicati dall'art.1, comma 1 fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4;

**ACCERTATO**, sulla base della documentazione inviata dalla O.P. “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola” relativa all'annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 102/2005, il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni di riconoscimento della O.P. medesima;

**RITENUTO**, per quanto sopra riportato, di poter confermare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154, per il settore carni di pollame, l'organizzazione di produttori (già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014) “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola”, sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale, n° 22, Mosciano Sant'Angelo (TE);

**VISTA** la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

- **di confermare** il riconoscimento, per il settore carni di pollame, l'organizzazione di produttori già riconosciuta prima del 1° gennaio 2014 alla OP “ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola”, sede legale e amministrativa in via Strada Provinciale n° 22, Mosciano Sant'Angelo (TE), ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154;
- **di fare obbligo** alla sopracitata O.P.:
  - dell'osservanza dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento, pena la revoca dello stesso;
  - di inviare annualmente, allo scrivente Servizio, la documentazione relativa al punto 4 “Controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.” di cui alle “Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di Produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 3 febbraio 2016 n. 387;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla O.P. ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola, Pec: allcoop@pec.amadori.it;

- al Mi.p.a.a.f. per gli adempimenti di propria competenza, Pec: saq2@pec.politicheagricole.it;
- al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e-mail: bura@regione.abruzzo.it .

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR /Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

*SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI  
AGROAMBIENTALI E FORESTALI E  
PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE  
RISORSE*

DETERMINAZIONE 17.11.2016, n. DPD021/245  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'INTINO Marco e Simona.**

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri D'INTINO Marco e Simona nati a Pescara rispettivamente il 17.06.1971 e 09.07.1976 ed ivi residente in Via haon De Revel 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.400 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 111/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 86,70 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0051733/16 del 27.09.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0051733del 27.09.2016 da parte del

- concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Pasquale Di Meo**

DETERMINAZIONE 17.11.2016, n. DPD021/246  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rettifica e rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CRISANTE Antonio.**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di rettificare** e rinnovare la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. CRISANTE Antonio nato a Rosciano (PE) il 28.03.1918 e residente a Pescara in Via Roma 138 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 14.600 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/a , 111/a , 122/a , 122/b2 e 122/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 372,28 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0051760 del 27.09.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0051760 del 27.09.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Pasquale Di Meo**

---

*SERVIZIO PRESIDIDI TECNICI DI SUPPORTO AL  
SETTORE AGRICOLO*

DETERMINAZIONE 16.11.2016, n. DPD023/117  
**Approvazione della ditta Straccini Dante di Tollo (CH) quale centro prova regionale accreditato a svolgere l'attività di controllo funzionale e di taratura delle irroratrici agricole per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole della regione Abruzzo, ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto del 22 gennaio 2014 e del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150.**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

- **di accreditare** la ditta Straccini Dante di Tollo (CH), legalmente rappresentata dal titolare Straccini Dante, nato a Tollo (CH) il 26/07/1948 CF STRDNT48L26L194S, con sede in Tollo (CH) in via Don Morosini, 92 p. IVA 00030270698, email dantestraccini@gmail.it PEC dante.straccini@legalmail.it quale Centro Prova regionale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole della regione Abruzzo ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto del

22/01/2014 e del D.Lgs. 14/08/2012, n.150;

- **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca nella sezione news ed avvisi
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VACAT  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

## PARTE II

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI AVEZZANO

**Avviso di deposito. Delibera di Consiglio Comunale n°51 del 04.11.2016. Variante al vigente P.R.G.**



**COMUNE DI AVEZZANO**  
SETTORE IV  
SVILUPPO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA

---

**IL DIRIGENTE RENDE NOTO**

**CHE PER (n° 45) QUARANTACINQUE GIORNI CONSECUTIVI,** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Regionale (BURA), presso la Segreteria Generale di questo Comune è depositata a libera visione del pubblico la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 04/11/2016 avente ad oggetto "Recepimento Studio di Microzonazione Sismica di Primo Livello – L.R. 11 Agosto 2011, N.28 – Variante al vigente P.R.G. comunale."

Entro e non oltre il succitato periodo di tempo chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e presentare osservazioni relative alla variante adottata anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, in triplice copia su carta semplice specificando che osservazioni inerenti altre norme non oggetto di variante, non saranno prese in considerazione.

Scaduto tale termine le predette osservazioni sono irricevibili, ai sensi dell'art. 10 , 3° comma della L.R. n° 18/83 e s.m.i

Avezzano, li 15/12/2016

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Stefania Cattivera



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 31.10.2016 .

# COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

(PROV. DI CHIETI)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 31-10-2016****OGGETTO: VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART.10 DELLA L. R. 18/83 NEL TESTO IN VIGORE PER LA RIDETERMINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DEFINITE ZONE BIANCHE. APPROVAZIONE**

OMISSIS

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

1. di accogliere e controdedurre i rilievi e suggerimenti formulati dagli enti terzi coinvolti nel procedimento come da parere del responsabile del procedimento;
2. di approvare la variante predisposta dall'ufficio urbanistico dell'ente per la rideterminazione della destinazione urbanistica delle "zone bianche" determinatesi a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi sulle aree che il PRG vigente destina a "**Zone pubbliche di interesse generale**", a "**Parcheggio**" e "**Viabilità**", individuate con apposita campitura e descrizione nella Tav. 3 di PRG ad oggetto "**Zonizzazione e Viabilità**", da considerarsi come restituzione informatizzata della zonizzazione del PRG vigente;
3. da dare atto che la Variante alle Norme Tecniche di attuazione del PRG introduce l'art. 14 Bis, il cui testo si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, e riguarda le aree che il PRG vigente destina a "**Zone pubbliche di interesse generale**", a "**Parcheggio**" e "**Viabilità**", individuate con apposita campitura e descrizione nella Tav. 3 di PRG ad oggetto "**Zonizzazione e viabilità**";
4. dare mandato al Dirigente del Settore III di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali al presente deliberato.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ritenuto dover procedere con immediatezza alla applicazione normativa della Variante al PRG al fine di evitare ulteriori contenziosi, stante l'urgenza, con successiva, separata votazione, con n. 1 **astenuto** (Mantini), n. 11 **voti favorevoli** e n. 2 **contrari** (Di Renzo - Sarchese) rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell'Art. 134 del T.U. 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III°**  
Arch. Roberto OLIVIERI

## COMUNE DI MARTINSICURO

**Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.**



**COMUNE DI MARTINSICURO**  
**- Provincia di Teramo -**

P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676  
TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990

**Area Affari Generali**

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

**Avviso di avvio procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.**

Ai sensi di quanto disposto dall'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata (pubblicata sulla G.U. N. 79 del 4 aprile 2013)

**SI AVVISA CHE**

in data **15 marzo 2017**, l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il **4 luglio 2017** per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei seguenti mercati e posteggi isolati:

**A) MERCATI**

1. Mercato settimanale del mercoledì di Martinsicuro capoluogo (Via Ticino, Via Metauro, Via Salinello, Via Vezzola, Piazza Vezzola, Via Castellano, Via Dei Liburni);
2. Mercato settimanale di Villa Rosa (Via Dell'Aquila – Via I. Del Fiore);
3. Mercato giornaliero di Martinsicuro capoluogo (Piazza Tordino);
4. Mercato giornaliero di Villa Rosa (Piazza Kolbe);
5. Mercato stagionale estivo di Martinsicuro (Via Lungomare Europa);
6. Mercato stagionale estivo di Villa Rosa (Via Lungomare Italia/Via F. Filzi);

**B) POSTEGGI ISOLATI**

Posteggi isolati - zona antistante cimitero di Martinsicuro;


Martinsicuro, li 29/11/2016



**Il Responsabile dell'Area AA.GG.**  
**Dott.ssa Giovanna Cichetti**

## COMUNE DI ROCCARASO

Estratto del decreto di esproprio per la realizzazione dei lavori di rifacimento e adeguamento del sottopasso ferroviario di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale dello Sport.



**COMUNE DI ROCCARASO**  
 Provincia di L'Aquila  
**SETTORE III Area Tecnica**

Prot. n.           Data: 9 /11/2016

**ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO n°17**  
 per la realizzazione dei lavori di

**“Rifacimento e Adeguamento del Sottopasso Ferroviario di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale dello Sport”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA TECNICA**

... omissis ...

**DECRETA**

Art. 1. in favore di: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di “Rifacimento e Adeguamento del Sottopasso Ferroviario di collegamento tra Viale dei Tigli e Viale dello Sport”, siti in questo Comune ed identificati nel seguente prospetto:

N.D.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI ESPROPRIATI				Confini
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Mappali	Superficie mq	
1	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	4	1239 (ex 1048)	110	Proprietà R.F.I. (particelle n. 1048 e n. 14) e strada comunale Viale dello Sport.

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

Art. 2. E' pronunciata a favore del Comune di Roccaraso, con sede in Viale degli Alberghi, C.F. 820001506662, beneficiario dell'asservimento, l'imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di condotte interrato, con connessa ed accessoria servitù di passaggio pedonale e carrabile per interventi di manutenzione, sui beni immobili siti in agro del Comune di Roccaraso, così come di seguito riportati:

Ditta Intestataria	Foglio	Particella	Sup. asservita (mq)	Indennità (€)
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	4	208	50	2.500,00
Petrarca Vittorio Oreste	4	222	25	1.250,00
SOLE s.r.l.	4	1102 sub 1	25	1.250,00
SOLE s.r.l. (proprietà 1/1)	4	1102 sub 2	175	8.750,00

Art. 3. Il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili ed è trascritto presso l'agenzia del territorio – settore conservatoria registri immobiliari. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio;

Art. 4. Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Abruzzo. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

... omissis ...

F.to Il Responsabile del III Settore Area Tecnica  
 (Ing. Nicolino D'Amico)

## COMUNE DI TARANTA PELIGNA

## Graduatoria definitiva alloggi E.R.P. bando 2014.

U. Comuni Maiella Orientale Prot.partenza n.17708 del 02-12-2016 Tit.6 Cl.4

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A						Condizioni oggettive Art.8 - B						TOTALE		
		Reddito art.21 L.457/78	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Punti max 5	Coabitazione unico fam., ognuno con almeno 2 unità che usano gli stessi servizi	B1.1	B1.2	B2		B3	B4
1°	SBRACCIA ALBERTO	2		3		2										5
2°	MANCINI MASSIMILIANO	2	2													4
3°	DI NARDO GASPARE	2											2			4
4°	DI NUNZIO MARIAGRAZIA	2	2													4
5°	DEMIRI GANDI	2	1													3
6°	DE SANCTIS FABIO	2	1													3
7°	DI FABRIZIO ANNA	2														2
8°	D'ALANNO MASSIMILIANO	2														2
9°	MOSCHETTA ANGELANTONIO	2														2
10°	LIPPIS DINO	1														1

Tra i richiedenti con stesso punteggio è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica ai sensi dell'art. 9 L.R. 96/96. La presente Graduatoria Definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta dell' 7 Ottobre 2016.

Lanciano, il 7 Ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Giulia Buccella  
*Giulia Buccella*

## ASL N° 2 LANCIANO . VASTO - CHIETI

**Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°. 2 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica.****Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti****BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE BIOLOGO DI PATOLOGIA CLINICA**

In esecuzione della delibera n. 1136 del 30.09.2016 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

**1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le modalità di espletamento del concorso sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 487/1994 per quanto applicabile, dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

**2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:

- **cittadinanza italiana:** sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Si richiamano per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ed all'art. 3 D.P.C.M. n. 174/1994 che prevedono, oltre ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, il possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati membri di appartenenza, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per cittadini della Repubblica, ad esclusione della cittadinanza, ed adeguata conoscenza della lingua italiana. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per i cittadini di altra nazionalità;
- **idoneità fisica all'impiego:** l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura della A.S.L. prima dell'immissione in servizio.
- **diploma di Laurea in Scienze Biologiche o Lauree equiparate;**
- **diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;**
- **iscrizione all'albo dell'ordine dei Biologi.** L'iscrizione al corrispondente albo professionale ad uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 483/1997 alla specializzazione nella disciplina sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del decreto ministeriale del 30.1.1998 e s.m.i.. E' esentato dal requisito della specializzazione il candidato che risulti in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (01.02.1998), presso altre Aziende Sanitarie Locali od Ospedaliere nella medesima disciplina oggetto del presente concorso e nella posizione funzionale di Dirigente Biologo. A tal proposito il candidato avente diritto dovrà produrre, in luogo della specializzazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio di ruolo previsto dalla normativa in parola. La dichiarazione dovrà essere resa secondo le forme ed i termini previsti dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dovrà contenere, integralmente, tutte le indicazioni che consentano di individuare l'azienda dove è stato svolto il servizio, in che disciplina è stato svolto con il relativo profilo professionale nonché il periodo, in modo da consentire il controllo e la valutazione della dichiarazione stessa. In mancanza, la stessa, non sarà oggetto di valutazione. Si porta a conoscenza dei candidati che questa azienda procederà alla verifica della dichiarazione. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. B, del D. Lgs. n. 254/2000, che ha modificato ed integrato l'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/1992, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione al concorso.

L'eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

### 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando, vanno indirizzate al Direttore Generale della A.S.L. 02 Lanciano -Vasto - Chieti - Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti (riportando sul lato anteriore della busta la dicitura "Concorso Biologo") e devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale oppure inviate mediante PEC **in un unico file formato PDF**, all'indirizzo: [concorsi@pec.asl2abruzzo.it](mailto:concorsi@pec.asl2abruzzo.it) riportando nell'oggetto la dicitura "Domanda Concorso Biologo" (la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla suindicata PEC o altra PEC aziendale. Non è ammesso inoltre l'invio di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso server esterni).

Le domande presentate a mezzo raccomandata si considerano comunque prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso. All'uopo fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

La consegna diretta delle domande di partecipazione all'Ufficio Protocollo Generale, sito in Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti, potrà essere effettuata, nel rispetto del termine di scadenza previsto dal bando di concorso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non è ammesso l'invio di documentazione dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.

Nella domanda, **da compilarsi secondo il modello allegato "A"** al presente bando, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita nonché il Comune di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero degli eventuali requisiti sostitutivi;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri della Unione Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
- f) eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non aver procedimenti penali in corso;
- g) i titoli di studio posseduti nonché il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
- h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- j) l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- k) il possesso di eventuali titoli di preferenza. In mancanza di detta dichiarazione detti titoli non saranno presi in considerazione ai fini della formulazione della graduatoria;
- l) dichiarazione di non esclusione dall'elettorato politico e di non destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Le domande devono indicare il domicilio presso il quale indirizzare, ad ogni effetto, tutte le comunicazioni relative al presente concorso. **Ogni eventuale successivo cambiamento va tempestivamente comunicato all'Azienda.** L'Azienda declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. **La domanda non sottoscritta ovvero la mancata presentazione del documento d'identità determinerà l'esclusione dal concorso.**

Il candidato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992, dovrà, con certificazione medica da allegare alla domanda di partecipazione, documentare la necessità di eventuali ausili per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992.



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

### 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti, ivi compresi i requisiti di ammissione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, (da redigere secondo lo schema allegato "B"). La "dichiarazione sostitutiva di certificazione" dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, rilasciato dall'amministrazione dello Stato. La dichiarazione per poter produrre i medesimi effetti dei titoli autocertificati, deve essere resa in modo conforme al D.P.R. 445/2000 e contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nei titoli originali in modo da consentire il controllo e la valutazione del titolo stesso. In mancanza essa o non sarà valutata o sarà valutata solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti. Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere autocertificati anche gli eventuali diritti, a parità di punteggio, a preferenze ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 487/1994. Ove non autocertificati, gli stessi non saranno considerati per i rispettivi effetti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti, dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, (da redigere secondo lo schema allegato "C"). La "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, rilasciato dall'amministrazione dello Stato. La dichiarazione per poter produrre i medesimi effetti della documentazione autocertificata, deve essere resa in modo conforme al D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nella documentazione originale in modo da consentire il controllo e la valutazione della documentazione autocertificata. In mancanza di tali indicazioni essa non sarà valutata o sarà valutata solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:

- esatta denominazione dell'Ente con l'indicazione della sede legale, precisando se l'ente è pubblico, privato, o convenzionato con il S.S.N.;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (di dipendenza a tempo indeterminato/determinato, in convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, specificando altresì se trattasi di contratto a part-time l'indicazione della durata oraria settimanale);
- esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);
- profilo professionale di inquadramento;
- eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare o altro).

Il candidato che abbia prestato servizio presso Aziende ed Enti del S.S.N. deve, altresì, attestare se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Per le partecipazioni a corsi di perfezionamento post-universitario, a corsi di aggiornamento, a convegni, congressi e seminari il candidato dovrà allegare, anche se autocertificati, copia semplice degli attestati ovvero idonea documentazione probante. La sola dichiarazione senza la presentazione degli attestati di partecipazione o della documentazione probante non sarà oggetto di valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, anche se autocertificate. Anche per le pubblicazioni la sola dichiarazione di autocertificazione non sarà oggetto di valutazione.

Viceversa, per i restanti titoli autocertificati, ai fini di una puntuale e corretta valutazione, qualora il candidato lo ritenga opportuno, si consiglia di allegare una fotocopia dei titoli stessi.

Alla domanda di partecipazione, inoltre, il candidato potrà allegare, sotto forma di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" tutti i titoli che riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria di merito, unitamente ad un curriculum formativo e professionale, rilasciato secondo le forme e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa che in caso di mancata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il curriculum non sarà oggetto di valutazione.

Dei documenti presentati dovrà essere redatto un elenco in carta semplice datato e firmato.

A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Le istanze e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la non ammissione al concorso.

In nessun caso potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso della A.S.L. (fascicolo personale, altri concorsi, ecc...).

### 5 – AVVISO DI SORTEGGIO

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della A.S.L. nella composizione stabilita dall'art. 41 del D.P.R. n. 483/1997.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti previste dall'art. 6 del già citato D.P.R. n. 483/1997 avranno luogo alle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo a quello del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso gli uffici della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, sita in Via Martiri Lancianesi, 19 – Chieti.

Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede ed alla stessa ora.

Nel caso che il sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possa aver luogo nel giorno sopra indicato ovvero qualora debba essere ripetuto a seguito di rinuncia da parte dei componenti sorteggiati o per qualsiasi legittimo impedimento degli stessi a far parte della Commissione Esaminatrice, lo stesso sarà effettuato, senza ulteriore avviso, che si intende dato fin d'ora, nella stessa sede ed alla stessa ora di ogni giovedì successivo non festivo fino al completamento delle operazioni di sorteggio.

### 6 - PROVE DI ESAME

Le prove di esame saranno quelle previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 483/1997, e precisamente:

- a) **prova scritta:** svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) **prova pratica:** esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
- c) **prova orale:** sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data, la sede e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data prevista per l'espletamento della stessa. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

La convocazione dei candidati ammessi alla prova pratica con l'indicazione della data, della sede e dell'ora sarà inviata a mezzo raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima della prova stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

La convocazione dei candidati ammessi alla prova orale con l'indicazione della data, della sede e dell'ora sarà inviata agli interessati, a mezzo raccomandata A.R., almeno venti giorni prima della data prevista. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione Esaminatrice si riserva di effettuare la prova pratica e la prova orale nel medesimo giorno.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento d'identità.

I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione, a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno ritenuti rinunciatari.

### 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

Per la valutazione dei titoli e delle prove di esame la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

- a) 20 punti per titoli
- b) 80 punti per la prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta
- b) 30 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 10 punti titoli di carriera
- b) 3 punti titoli accademici e di studio
- c) 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici
- d) 4 punti curriculum formativo e professionale.

I punteggi per i titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 483/1997 per le singole categorie di riferimento.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione, nella prova scritta, pari o superiore a 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, di una valutazione pari o superiore a 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito esclusivamente secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole prove.

### 8 - NOMINA DEI VINCITORI

Con deliberazione del Direttore Generale, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, verrà approvata la graduatoria di merito. Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet aziendale [WWW.ASL2ABRUZZO.IT](http://WWW.ASL2ABRUZZO.IT).

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e dalla Legge n. 125/1991.

Il candidato nominato vincitore, che senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Il vincitore, all'atto dell'assunzione, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro tre anni dalla pubblicazione della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine di graduatoria stessa, di altri candidati.

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L. siglato in data 08.06.2000 del personale dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

### 9 - NORME FINALI

La A.S.L. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità. L'eventuale modifica, proroga, sospensione o revoca del bando di concorso sarà pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

La documentazione allegata alle domande di partecipazione potrà essere restituita esclusivamente ai candidati che, per qualsivoglia motivo, non partecipino ad alcuna delle prove concorsuali, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione degli atti del concorso.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Chieti,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. FLACCO Pasquale)

Allegati:

- a) fac-simile di domanda;
- b) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- c) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Allegato "A"

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale  
A.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti  
Via Martiri Lancianesi, 19  
66100 CHIETI

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. \_\_\_ post \_\_\_ di Dirigente \_\_\_\_\_ indetto da codesta A.S.L. con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicato per estratto sulla G.U. - IV serie speciale - n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Sotto la personale responsabilità, e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

1. di essere nat\_ a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e di risiedere in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
2. di essere in possesso della cittadinanza \_\_\_\_\_ (a);
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di \_\_\_\_\_ (b). I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
4. di non aver mai riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali \_\_\_\_\_ (c); (depenare la voce che non interessa)
5. di non essere a conoscenza di procedimento penale a suo carico ovvero di essere a conoscenza del seguente procedimento \_\_\_\_\_; (specificare le ragioni del procedimento e gli estremi - depennare la voce che non interessa)
6. di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_ (d) e della specializzazione in \_\_\_\_\_ (d);
7. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
8. di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni \_\_\_\_\_ (e);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico.
10. di essere fisicamente idoneo all'impiego/ovvero di non essere fisicamente idoneo all'impiego (depenare la voce che non interessa)
11. di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: \_\_\_\_\_ (f);
12. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (g);
13. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. n.104/92, il sottoscritto dichiara che, in relazione all'handicap di cui è portatore, per sostenere le prove di esame ha necessità dei seguenti: \_\_\_\_\_ (vedi bando punto 3 - 9° capoverso).

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - c.a.p. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma)

## Note:

- a) italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese terzo, indicando quale;
- b) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
- c) le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale o non vengano riportate nel casellario giudiziario. Indicare gli estremi della condanna
- d) indicare tutti i titoli di studio e specializzazioni posseduti. In caso di titoli conseguiti presso istituzioni scolastiche straniere dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della suindicata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero se riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 115/92;
- e) vanno dichiarati i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- f) specificare la data di inizio e fine servizio militare e con che grado è stato svolto. Si consiglia di allegare copia stato matricolare.
- g) tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati cittadini degli altri Stati membri della U.E. o di Paesi terzi.

Allegato "B"

FAC SIMILEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. \_\_\_\_\_  
post \_\_\_\_\_, di Dirigente \_\_\_\_\_,  
consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito **alla responsabilità penale  
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente  
conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere**, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità

**DICHIARA**

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza: \_\_\_\_\_
- di essere in possesso del diploma di Laurea in \_\_\_\_\_ conseguito  
presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- di essere in possesso della Specializzazione in \_\_\_\_\_ conseguita  
presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Durata legale del corso anni \_\_\_\_\_ iniziato il \_\_\_\_\_
- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di \_\_\_\_\_ conseguita  
in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
- di essere iscritto all'Ordine dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
con decorrenza dal \_\_\_\_\_
- altri titoli: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità.

ALLEGATO "C"

## FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. \_\_\_\_\_  
post\_ di Dirigente \_\_\_\_\_, consapevole di  
quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito **alla responsabilità penale cui può andare  
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito  
di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del  
citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità

## DICHIARA

- di aver prestato (o di prestare) i seguenti servizi : leggere bando al punto 4 – 2° capoverso:

Denominazione Ente località sede legale natura giuridica	Periodo		Profilo professionale ricoperto	Natura giuridica del rapporto di lavoro ed eventuali interruzioni
	dal	al		

Dichiara altresì che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979  
(nel caso contrario precisare la misura della riduzione di punteggio).

- di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni (elencare analiticamente ogni singola pubblicazione  
ed allegare copia semplice delle stesse – leggere bando punto 4, 5° capoverso): \_\_\_\_\_;
- di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni, corsi di aggiornamento, ecc... (elencare analiticamente  
ogni singola partecipazione ed allegare copia semplice degli attestati – leggere bando punto 4, 4°  
capoverso): \_\_\_\_\_;
- Altri titoli: \_\_\_\_\_
- Altre dichiarazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità.

## Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile da destinare all' U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione.



### Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

#### **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DA DESTINARE ALL'U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

In esecuzione della delibera n. 1136 del 30.09.2016 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile da destinare all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

#### **1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le modalità di espletamento del concorso sono quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 487/1994 per quanto applicabile, dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

#### **2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:

- 1) **cittadinanza italiana:** sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Si richiamano per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ed all'art. 3 D.P.C.M. n. 174/1994 che prevedono, oltre ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, il possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati membri di appartenenza, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per cittadini della Repubblica, ad esclusione della cittadinanza, ed adeguata conoscenza della lingua italiana. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per i cittadini di altra nazionalità;
- 2) **idoneità fisica all'impiego:** l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura della A.S.L. prima dell'immissione in servizio.
- 3) **diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria Civile o altra laurea equipollente; oppure Titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle classi di laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 (LS) e alle classi di laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 (LM).** I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti dal presente bando dovranno indicare nella domanda gli estremi della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto;
- 4) **abilitazione all'esercizio della professione;**
- 5) **cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso medesimo, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.**  
 Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero di attività documentate (**allegando specifica attestazione probante**) presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso;
- 6) **iscrizione all'albo dell'ordine degli Ingegneri.** L'iscrizione al corrispondente albo professionale ad uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
- 7) **godimento dei diritti politici.** I candidati degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere oltre ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione al concorso.

L'eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando, vanno indirizzate al Direttore Generale della A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti - Via Martiri Lancianesi, 19



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

- 66100 Chieti (riportando sul lato anteriore della busta la dicitura "Concorso Ingegnere") e devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale oppure inviate mediante PEC **in un unico file formato PDF**, all'indirizzo: [concorsi@pec.asl2abruzzo.it](mailto:concorsi@pec.asl2abruzzo.it) riportando nell'oggetto la dicitura "Domanda Concorso Ingegnere" (la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla suindicata PEC o altra PEC aziendale. Non è ammesso inoltre l'invio di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso server esterni).

Le domande presentate a mezzo raccomandata si considerano comunque prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso. All'uopo fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

La consegna diretta delle domande di partecipazione all'Ufficio Protocollo Generale, sito in Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti, potrà essere effettuata, nel rispetto del termine di scadenza previsto dal bando di concorso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non è ammesso l'invio di documentazione dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.

Nella domanda, da compilarsi secondo il modello allegato "A" al presente bando, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita nonché il Comune di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero degli eventuali requisiti sostitutivi;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri della Unione Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
- f) eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non aver procedimenti penali in corso;
- g) i titoli di studio posseduti nonché il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
- h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- j) l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- k) il possesso di eventuali titoli di preferenza. In mancanza di detta dichiarazione detti titoli non saranno presi in considerazione ai fini della formulazione della graduatoria;
- l) dichiarazione di non esclusione dall'elettorato politico e di non destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Le domande devono indicare il domicilio presso il quale indirizzare, ad ogni effetto, tutte le comunicazioni relative al presente concorso. Ogni eventuale successivo cambiamento va tempestivamente comunicato all'Azienda. L'Azienda declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. **La domanda non sottoscritta ovvero la mancata presentazione del documento d'identità determinerà l'esclusione dal concorso.**

Il candidato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992, dovrà, con certificazione medica da allegare alla domanda di partecipazione, documentare la necessità di eventuali ausili per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992.

#### 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere allegati:



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti, ivi compresi i requisiti di ammissione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, (da redigere secondo lo schema allegato "B"). La "dichiarazione sostitutiva di certificazione" dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, rilasciato dall'amministrazione dello Stato. La dichiarazione per poter produrre i medesimi effetti dei titoli autocertificati, deve essere resa in modo conforme al D.P.R. 445/2000 e contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nei titoli originali in modo da consentire il controllo e la valutazione del titolo stesso. In mancanza essa o non sarà valutata o sarà valutata solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti. Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere autocertificati anche gli eventuali diritti, a parità di punteggio, a preferenze ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 487/1994. Ove non autocertificati, gli stessi non saranno considerati per i rispettivi effetti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti, dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, (da redigere secondo lo schema allegato "C"). La "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, rilasciato dall'amministrazione dello Stato. La dichiarazione per poter produrre i medesimi effetti della documentazione autocertificata, deve essere resa in modo conforme al D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nella documentazione originale in modo da consentire il controllo e la valutazione della documentazione autocertificata. In mancanza di tali indicazioni essa non sarà valutata o sarà valutata solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:

- esatta denominazione dell'Ente con l'indicazione della sede legale, precisando se l'ente è pubblico, privato, o convenzionato con il S.S.N.;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (di dipendenza a tempo indeterminato/determinato, in convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, specificando altresì se trattasi di contratto a part-time l'indicazione della durata oraria settimanale);
- esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);
- profilo professionale di inquadramento;
- eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare o altro).

Il candidato che abbia prestato servizio presso Aziende ed Enti del S.S.N. deve, altresì, attestare se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Per le partecipazioni a corsi di perfezionamento post-universitario, a corsi di aggiornamento, a convegni, congressi e seminari il candidato dovrà allegare, anche se autocertificati, copia semplice degli attestati ovvero idonea documentazione probante. La sola dichiarazione senza la presentazione degli attestati di partecipazione o della documentazione probante non sarà oggetto di valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, anche se autocertificate. Anche per le pubblicazioni la sola dichiarazione di autocertificazione non sarà oggetto di valutazione.

Viceversa, per i restanti titoli autocertificati, ai fini di una puntuale e corretta valutazione, qualora il candidato lo ritenga opportuno, si consiglia di allegare una fotocopia dei titoli stessi.

Alla domanda di partecipazione, inoltre, il candidato potrà allegare, sotto forma di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" tutti i titoli che riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria di merito, unitamente ad un curriculum formativo e professionale, rilasciato secondo le forme e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa che in caso di mancata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. il curriculum non sarà oggetto di valutazione.

Dei documenti presentati dovrà essere redatto un elenco in carta semplice datato e firmato.

A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

Le istanze e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la non ammissione al concorso.

In nessun caso potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso della A.S.L. (fascicolo personale, altri concorsi, ecc...).

### 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della A.S.L. nella composizione stabilita dall'art. 63 del D.P.R. n. 483/1997.

### 6 - PROVE DI ESAME

Le prove di esame saranno quelle previste dall'art. 64 del D.P.R. n. 483/1997, e precisamente:

- a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
- b) prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto;
- c) prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta, nonché sulla normativa in materia di edilizia sanitaria, di lavori pubblici e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La data, la sede e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data prevista per l'espletamento della stessa. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

La convocazione dei candidati ammessi alla prova pratica con l'indicazione della data, della sede e dell'ora sarà inviata a mezzo raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima della prova stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

La convocazione dei candidati ammessi alla prova orale con l'indicazione della data, della sede e dell'ora sarà inviata agli interessati, a mezzo raccomandata A.R., almeno venti giorni prima della data prevista. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Azienda, al servizio postale.

In relazione al numero dei candidati, la Commissione Esaminatrice si riserva di effettuare la prova pratica e la prova orale nel medesimo giorno.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento d'identità.

I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione, a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno ritenuti rinunciatari.

### 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

Per la valutazione dei titoli e delle prove di esame la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per titoli
- b) 80 punti per la prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta
- b) 30 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 10 punti titoli di carriera
- b) 3 punti titoli accademici e di studio
- c) 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici
- d) 4 punti curriculum formativo e professionale.

I punteggi per i titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 483/1997 per le singole categorie di riferimento.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione, nella prova scritta, pari o superiore a 21/30. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, di una valutazione pari o superiore a 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione pari o superiore a 14/20.



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito esclusivamente secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole prove.

### 8 - NOMINA DEI VINCITORI

Con deliberazione del Direttore Generale, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, verrà approvata la graduatoria di merito. Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet aziendale [WWW.ASL2ABRUZZO.IT](http://WWW.ASL2ABRUZZO.IT).

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e dalla Legge n. 125/1991.

Il candidato nominato vincitore, che senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Il vincitore, all'atto dell'assunzione, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro tre anni dalla pubblicazione della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine di graduatoria stessa, di altri candidati.

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L siglato in data 08.06.2000 del personale dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

### 9 - NORME FINALI

La A.S.L. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità. L'eventuale modifica, proroga, sospensione o revoca del bando di concorso sarà pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

La documentazione allegata alle domande di partecipazione potrà essere restituita esclusivamente ai candidati che, per qualsivoglia motivo, non partecipino ad alcuna delle prove concorsuali, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione degli atti del concorso.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Chieti,

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dr. FLACCO Pasquale)

#### Allegati:

- a) fac-simile di domanda;
- b) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- c) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Allegato "A"

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale  
A.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti  
Via Martiri Lancianesi, 19  
66100 CHIETI

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. \_\_\_ post \_\_\_ di Dirigente \_\_\_\_\_ da destinare \_\_\_\_\_ indetto da codesta A.S.L. con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicato per estratto sulla G.U. - IV serie speciale - n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Sotto la personale responsabilità, e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

1. di essere nat\_ a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e di risiedere in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
2. di essere in possesso della cittadinanza \_\_\_\_\_ (a);
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di \_\_\_\_\_ (b). I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
4. di non aver mai riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali \_\_\_\_\_ (c); (deppennare la voce che non interessa)
5. di non essere a conoscenza di procedimento penale a suo carico ovvero di essere a conoscenza del seguente procedimento \_\_\_\_\_; (specificare le ragioni del procedimento e gli estremi - deppennare la voce che non interessa)
6. di essere in possesso del Diploma di Laurea in \_\_\_\_\_ (d);
7. di essere in possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità richiesta dal presente bando, svolto nel profilo professionale di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ovvero, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, di essere in possesso di \_\_\_\_\_;
8. di essere iscritto all'Albo dell'Ordine \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
9. di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni \_\_\_\_\_ (e);
10. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico.
11. di essere fisicamente idoneo all'impiego/ovvero di non essere fisicamente idoneo all'impiego (deppennare la voce che non interessa)
12. di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: \_\_\_\_\_ (f);
13. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (g);
14. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza \_\_\_\_\_.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. n.104/92, il sottoscritto dichiara che, in relazione all'handicap di cui è portatore, per sostenere le prove di esame ha necessità dei seguenti: \_\_\_\_\_ (vedi bando punto 3 - 9° capoverso).

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - c.a.p. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

## Note:

- a) italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese terzo, indicando quale;
- b) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
- c) le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale o non vengano riportate nel casellario giudiziario. Indicare gli estremi della condanna
- d) indicare tutti i titoli di studio e specializzazioni posseduti. In caso di titoli conseguiti presso istituzioni scolastiche straniere dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della suindicata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero se riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 115/92;
- e) vanno dichiarati i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- f) specificare la data di inizio e fine servizio militare e con che grado è stato svolto. Si consiglia di allegare copia stato matricolare.
- g) tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati cittadini degli altri Stati membri della U.E. o di Paesi terzi.

Allegato "B"

FAC SIMILEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. \_\_\_\_\_  
post \_\_\_\_\_, di Dirigente \_\_\_\_\_ da destinare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75  
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito **alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento  
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. n.  
445/2000, sotto la personale responsabilità

**DICHIARA**

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza: \_\_\_\_\_
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. I candidati in possesso di titolo di studio  
equipollente a quello richiesto dal presente bando dovranno indicare gli estremi della normativa che ha  
conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto.
- di essere in possesso di cinque anni di servizio effettivo con profilo professionale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ svolto presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

**ovvero**

ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, di essere in possesso di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ svolto presso \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_;

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita in data \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_\_
- altri titoli: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità.

## FAC SIMILE

ALLEGATO "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ con riferimento all'istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la  
copertura di n. \_\_\_ post \_\_\_ di Dirigente \_\_\_\_\_ da  
destinare \_\_\_\_\_, consapevole di quanto stabilito dagli  
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito **alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento  
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n.  
445/2000, sotto la personale responsabilità

## DICHIARA

- di aver prestato (o di prestare) i seguenti servizi : leggere bando al punto 4 – 2° capoverso:

Denominazione Ente località sede legale natura giuridica	Periodo		Profilo professionale ricoperto	Natura giuridica del rapporto di lavoro ed eventuali interruzioni
	dal	al		

Dichiara altresì che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979  
(nel caso contrario precisare la misura della riduzione di punteggio).

- di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni (elencare analiticamente ogni singola pubblicazione  
ed allegare copia semplice delle stesse – leggere bando punto 4, 5° capoverso): \_\_\_\_\_;
- di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni, corsi di aggiornamento, ecc... (elencare analiticamente  
ogni singola partecipazione ed allegare copia semplice degli attestati – leggere bando punto 4, 4°  
capoverso): \_\_\_\_\_;
- Altri titoli: \_\_\_\_\_
- Altre dichiarazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento d'identità.

U.S.R.A. – U.S.R.C.

**Decreto di esproprio n° 6 del 14.11.2016. Comune di Prata D'Ansidonia .****COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA****DECRETO DI ESPROPRIO n. 6 del 14.11.2016**

Comune di PRATA D'ANSIDONIA – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
2	494
2	495
2	496
2	584

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO l'ordinanza sindacale n. 574 del 14/11/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,

- n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO l’ordinanza sindacale n. 574 del 14/11/2009 con la quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: “*Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni*”, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: “*a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: “*Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 08/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.7 del 27 settembre 2016, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 28/09/2016 in fase di registrazione;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
2	494	16/11/2009
2	495	16/11/2009
2	496	16/11/2009
2	584	16/11/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
2	494	03241	07/03/2016
2	495	03240	07/03/2016
2	496	03236	07/03/2016
2	584	03234	07/03/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
2	494	110	11.11.2016	€ 107,92			
2	495	111	11.11.2016	€ 235,26			

2	496	112	11.11.2016	€ 101,98
2	584	113	11.11.2016	€ 221,23

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di PRATA D'ANSIDONIA C.F. 00195150669, con sede in PRATA D'ANSIDONIA Via Roma n° 3, 67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di PRATA D'ANSIDONIA iscritti nel Catasto terreni di PRATA D'ANSIDONIA come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
71	2	494	COLICCHIA ELISA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 02/06/1947 c.f. CLCLSE47H42G992B PROPRIETA' 1/1
72	2	495	ALOISIO ALBERTO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSALRT00A01G992A PROPRIETA' 1/4, ALOISIO ANTONIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSANTN00A01G992C PROPRIETA' 1/4, ALOISIO MARIA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSAMRA00A41G992M PROPRIETA' 1/4, ALOISIO NICANDRO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSANND00A01G992Y PROPRIETA' 1/4
76	2	496	ALOISIO ALBERTINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSALRT00A41G992E PROPRIETA' 1/11, ALOISIO GIOVANNA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSAGNN00A41G992F PROPRIETA' 1/11, ALOISIO MALVINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSAMVN00A41G992B PROPRIETA' 1/11, ALOISIO MARIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSAMRA00A01G992I PROPRIETA' 1/11, ALOISIO RITA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSARTI00A41G992F PROPRIETA' 1/11, CIOLLI ANTONIO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 20/06/1937 c.f. CLLNTN37H20G992F PROPRIETA' 1/11, CIOLLI ELMO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 08/11/1934 c.f. CLLLME34S08G992G PROPRIETA' 1/11, CIOLLI FRANCESCO n. a PRATA D'ANSIDONIA il 10/05/1941 c.f. CLLFNC41E10G992F PROPRIETA' 1/11, CIOLLI GIOVANNI n. a PRATA D'ANSIDONIA il 27/04/1905 c.f. CLLGNN05D27G992C PROPRIETA' 1/11, CIOLLI SABINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 23/05/1948 c.f. CLLSBN48E63G992B PROPRIETA' 1/11, DANIELI CARMELA; n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. DNLPMR00A01G992N PROPRIETA' 1/11
77	2	584	ALOISIO ALBERTINA n. a PRATA D'ANSIDONIA il 01/01/1900 c.f. LSALRT00A41G992E PROPRIETA' 1/1

### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 666,39 (euro seicentosessantasei\39) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

### Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

### Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

### Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

### Art. 6

Via Roma n° 3, 67020 **PRATA D'ANSIDONIA** (AQ)  
Tel. 0862931214 Fax: 0862931125 Email: [comuneprata@yahoo.it](mailto:comuneprata@yahoo.it)  
C. F. e Partita I.V.A. 00195150669

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di PRATA D'ANSIDONIA**  
**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Claudio Di Cerbo





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)